

RESOCONTO STENOGRAFICO

153ª SEDUTA

LUNEDI 9 AGOSTO 1993

Presidenza del Vicepresidente TRINCANATO
indi
del Vicepresidente CAPODICASA

INDICE

Commemorazione del senatore Lucio Libertini

PRESIDENTE 7911
MACCARRONE (Repubblicano democratico) 7912

Commissioni legislative

(Comunicazione di parere reso) 7907
(Comunicazione di assenze e sostituzioni) 7907

Disegni di legge

(Annunzio di presentazione) 7906

«Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992 numero 7» (530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 7913, 7915,
7916, 7924, 7931, 7935, 7936, 7937, 7938,
7842, 7945, 7946, 7966, 7967, 7968, 7969
CRISTALDI (MSI-DN) 7914, 7917,
7922, 7925, 7944, 7946, 7969
CRISAFULLI (PDS) 7914, 7926
SCIANGULA (DC) 7915, 7949
7966, 7968, 7970
PIRO (RETE) 7915, 7920,
7927, 7935, 7938, 7943, 7946, 7967, 7969, 7970
FLERES (Liberaldemocratico riformista)* 7919, 7922,
7926

ORDILE, Assessore per gli enti locali 7921, 7923,
7931, 7932, 7943, 7944

PALAZZO (PSDI)* 7923, 7954

PURPURA (DC), Presidente della Commissione e relatore

GUARNERA (RETE) 7924, 7951

NICOLOSI (Gruppo misto) 7924

BONO (MSI-DN) 7927, 7966

CAMPIONE, Presidente della Regione 7929, 7963

PANDOLFO (Liberaldemocratico riformista)* 7930

DRAGO GIUSEPPE (PSI) 7937

LIBERTINI (PDS) 7942, 7947

SILVESTRO (PDS) 7943

GULINO (PDS) 7945
PALILLO (PSI) 7957
GRANATA (PSI)* 7953
GRILLO (DC) 7955
PAOLONE (MSI-DN) 7955
CAPODICASA (PDS) 7959
(Votazione per scrutinio nominale) 7965

Governo regionale

(Comunicazione ex legge 4 aprile 1991, numero 111) 7907

Interrogazioni

(Annunzio di risposte scritte) 7906
(Annunzio) 7907

Interpellanze

(Annunzio) 7909

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE 7913, 7933,
7942

SCIANGULA (DC) 7913, 7932,
7933, 7941

CRISAFULLI (PDS) 7932, 7934,
7940

CRISTALDI (MSI-DN) 7932

BATTAGLIA GIOVANNI (PDS) 7932

PAOLONE (MSI-DN) 7934

PIRO (RETE) 7934, 7941

PELLEGRINO (PSI) 7935

PALAZZO (PSDI)* 7935

ORDILE, Assessore per gli enti locali 7935

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore .. 7941

(*) Intervento corretto dall'oratore.

Allegato

Risposte scritte ad interrogazioni:

Risposte scritte dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione alle interrogazioni:

— numero 354 dell'onorevole Nicolosi 7972
— numero 719 dell'onorevole Trincanato 7973

— numero 770 dell'onorevole Maccarrone	7974
— numero 788 degli onorevoli Speciale ed altri	7975
— numero 827 degli onorevoli Piro ed altri	7976
— numero 846 degli onorevoli Cristaldi ed altri	7977
— numero 922 dell'onorevole Cristaldi	7978
— numero 965 dell'onorevole Giammarinaro	7979
— numero 1229 dell'onorevole Cristaldi	7980
— numero 1303 dell'onorevole Cristaldi	7982
— numero 1319 dell'onorevole Cristaldi	7982
— numero 1491 dell'onorevole Maccarrone	7983
— numero 1540 dell'onorevole Cristaldi	7984
— numero 1601 dell'onorevole Fleres	7986

La seduta è aperta alle ore 17,10.

PLUMARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che da parte dell'Assessore per il lavoro sono pervenute le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

numero 354: «Motivi del ritardo nell'erogazione dei contributi alle scuole di servizio sociale», dell'onorevole Nicolosi;

numero 719: «Istituzione a Cammarata (Ag) di una sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento», dell'onorevole Trincanato;

numero 770: «Notizie in ordine alle sezioni circoscrizionali del lavoro di cui alla legge numero 56 del 1987», dell'onorevole Maccarrone;

numero 788: «Notizie sul mancato rispetto della legge regionale numero 10 del 1991 da parte della sezione di collocamento di Valledlunga», degli onorevoli Speciale, Consiglio, La Porta;

numero 827: «Mantenimento dei livelli occupazionali presso la "Pirelli S.p.A." di Villafranca Tirrena (ME)», degli onorevoli Piro, Battaglia Maria Letizia, Bonfanti, Guarnera, Mele;

numero 846: «Notizie sull'ENIPMI e valutazione dell'attività da parte delle associazioni investite dalle funzioni già esercitate dallo stesso

ENIPMI», degli onorevoli Cristaldi, Bono, Paolone, Ragno, Virga;

numero 922: «Iniziative per evitare la chiusura della fabbrica di ceramiche artistiche De Simone», dell'onorevole Cristaldi;

numero 965: «Motivi della soppressione dell'ufficio di collocamento di Salemi», dell'onorevole Giammarinaro;

numero 1229: «Fondatezza della notizia della ventilata soppressione dell'Ufficio di collocamento di Custonaci (TP)», dell'onorevole Cristaldi;

numero 1303: «Notizie sul comportamento tenuto dallo IAL di Trapani in ordine al mancato accoglimento di alcune domande di ammissione ai corsi», dell'onorevole Cristaldi;

numero 1319: «Corretta gestione dell'albo del personale docente dei corsi di preparazione professionale ai fini del conferimento degli incarichi», dell'onorevole Cristaldi;

numero 1491: «Verifica della gestione e dell'uso delle risorse pubbliche erogate alla CO.AL.CO. di Catania», dell'onorevole Maccarrone;

numero 1540: «Delucidazioni sulle irregolari attribuzioni di qualifiche da parte dell'Ufficio di collocamento di Mazara del Vallo», dell'onorevole Cristaldi;

numero 1601: «Iniziative per garantire l'occupazione ai lavoratori dipendenti della cartiera Keyes di Fiumefreddo», dell'onorevole Fleres.

Comunico che le stesse saranno pubblicate in allegato nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

— «Norme integrative della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 40, concernente provvedimenti straordinari a favore di acqui-

renti di immobili da società che hanno sospeso l'attività a seguito di provvedimenti di cui alla legge 13 settembre 1982, numero 646» (577), dagli onorevoli Cristaldi, Bono, Paolone, Ragno, Virga, in data 5 agosto 1993.

Comunicazione di parere reso.

PRESIDENTE. Comunico il seguente parere reso dalla Commissione:

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

— Piano di formazione del personale infermieristico e tecnico - Anno 1993-1994 (333), reso in data 3 agosto 1993, inviato in data 5 agosto 1993.

Comunicazione del Presidente della Regione ex legge 4 aprile 1991, numero 111.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, ai sensi della legge 4 aprile 1991, numero 111, ha trasmesso copia autentica dei curricula vitae dei soggetti designati con deliberazione della Giunta regionale numero 340 del 30 luglio 1993, quali amministratori straordinari, con funzioni di vice commissari, delle unità sanitarie locali numero 8 e numero 14.

Comunicazione di assenze e sostituzioni nelle riunioni delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 69, quarto comma, del Regolamento interno le assenze e le sostituzioni nelle riunioni delle Commissioni parlamentari, tenutesi nei giorni 3 e 5 agosto 1993:

«Ambiente e territorio» (IV)

Assenze:

Riunione del 5 agosto 1993: Costa - Leone - Paolone.

Sostituzioni:

Riunione del 5 agosto 1993: Plumari sostituito da Spagna.

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

Assenze:

Riunione del 3 agosto 1993: Gianni - Battaglia Giovanni - Cuffaro - Lo Giudice Diego;

Riunione del 5 agosto 1993: Bonfanti - Giammarinaro - Giuliana - Lo Giudice Diego - Petralia - Virga.

Sostituzioni:

Riunione del 3 agosto 1993: Giuliana sostituito da Alaimo - Petralia sostituito da Marchione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

PLUMARI, segretario:

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

— con decreto 23 marzo 1993, l'Assessore per la sanità ha cancellato, fra le altre, la guardia medica turistica di Sampieri di Scicli, lasciata senza alcuna assistenza medica, senza tenere conto della popolazione che numerosa si riversa su tale località;

— ancora che tale decreto ha comportato e tutt'ora comporta una situazione di gravissimo disagio, accentuato dal fatto che non è stato istituito neppure un servizio di autoambulanza;

ritenuto che:

— tale disagio è stato denunciato in diverse richieste di revoca del decreto 23 marzo 1993 rimaste senza riscontro:

— infine, qualche giorno fa si è verificato un incidente mortale a Sampieri, nel quale ha perso la vita un giovane bagnante, cui non si è potuto prestare il necessario soccorso con l'immediatezza che il caso richiedeva, proprio per la mancanza del servizio di Guardia medica estiva;

per sapere se non ritenga di dover revocare con effetto immediato il decreto del 23

marzo 1993, quanto meno nella parte che riguarda Sampieri di Scicli, in modo da poter garantire alla popolazione residente in estate in tale località la necessaria assistenza medica» (2053).

BORROMETI.

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

— i dati regionali sui casi di AIDS adulti e pediatrici, diagnosticati entro il 31 dicembre 1992, e i test per HIV eseguiti nei centri trasfusionali della Sicilia durante tutto il 1992, collocano al secondo posto, dopo Palermo, la provincia di Trapani, per il numero complessivo di soggetti osservati;

— la comunità "Saman" ha dichiarato la presenza, all'interno delle sue strutture di Trapani, Lenzi, Bonagia e Marsala, di un numero pari a circa il 30% di siero-positivi, nonché circa il 65% di soggetti affetti da epatite virale su un numero complessivo di circa 280 ospiti;

— nella provincia di Trapani sono presenti inoltre le comunità terapeutiche "Mondo X" e "La Pineta", in cui il numero in percentuale di casi di AIDS e di infezioni da HIV è pressappoco identico;

— ben il 7% di siero-positivi, secondo recenti indagini dell'Assessorato della sanità, che si rivolgono alle USL, non fanno parte di comunità protette;

— è impossibile stabilire, se non in modo approssimativo, il numero complessivo, comunque altissimo, di interventi terapeutici e di controllo, eseguiti annualmente dal "Policlinico" di Palermo, così come il numero di ricoveri presso la "Clinica Guadagna" e la "Casa del Sole" di Palermo di soggetti provenienti dalla provincia di Trapani;

considerato che:

— la legge nazionale 5 giugno 1990, numero 155, "Programmi di intervento urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e di assicurare adeguata assistenza alle persone affette da tali patologie,

prevede tra l'altro un piano di intervento attraverso: a) la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi; b) la realizzazione di spazi per attività di ospedali diurni; c) la istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia e microbiologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;

— il decreto presidenziale 14 settembre 1991 prevede, previa l'attivazione di servizi a domicilio per i soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, al fine di garantire una idonea assistenza e, ove sia possibile, superare la fase acuta della malattia, la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione della terapia presso i domicili dei pazienti, o presso le residenze collettive o case alloggio;

per sapere:

— se non ritenga necessario intervenire affinché la USL numero 1 di Trapani venga al più presto dotata di un reparto di infettivologia, per far fronte alle ormai improcrastinabili necessità dei soggetti di cui sopra, nonché allo stato di disagio cui gli stessi sono costantemente sottoposti per i controlli e le terapie idonee;

— se non ritenga omissivo la non applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, numero 135, e degli artt. 1, 2, 4, 9 e 10 del decreto presidenziale 14 settembre 1991» (2055).

PIRO - BONFANTI.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta in Commissione presentata.

PLUMARI, *segretario*:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— da alcune settimane sul litorale di Altavilla Milicia, lungo la SS 113, è stata installata una costruzione in legno e muratura che occupa circa 100 mq di spiaggia;

— all'interno della costruzione è stato installato un bar denominato «La Capannina»;

— i gestori del locale hanno inoltre interrato direttamente nella battigia una cisterna in PVC la cui sommità è posta proprio al livello della spiaggia;

— la costruzione si trova su un tratto di spiaggia libera cui si accede attraverso un tunnel che corre al di sotto della SS 113;

— i proprietari del succitato bar impongono a chiunque voglia accedere alla spiaggia, indipendentemente dal fatto che vogliano o meno recarsi al locale, il pagamento di un «pedaggio» di 5.000 lire;

per sapere:

— se l'Assessorato abbia rilasciato autorizzazione per la costruzione del succitato locale, che, in violazione delle leggi vigenti, si trova a non più di 30 metri dal mare;

— se non ritenga di dover immediatamente sollecitare un intervento della Capitaneria di Porto affinché si provveda all'immediata demolizione del manufatto;

— se non ritenga di dover sollecitare un pronto intervento dell'autorità giudiziaria nei confronti degli autori di un simile scempio ambientale» (2054). *(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza).*

PIRO - MELE.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà trasmessa al Governo ed alla competente Commissione.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

PLUMARI, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per sapere:

— se risponde al vero che l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione abbia già avviato nel 1991, per l'acquisizione della ex-dimora di Vincenzo Florio, nota come Villa Fassini, in territorio di Terrasini (PA), tutte le pratiche opportune e necessarie;

— se corrisponda a verità che, nel progetto d'utilizzo, Villa Fassini era destinata a diventare sede del Museo etno-antropologico di Terrasini, nel quale sarebbe stata esposta la collezione Ventimiglia di carretti siciliani e la collezione Filippo Castro, costituita da antiche barche in miniatura acquisite dal citato Assessorato già nel 1985;

— se sia vero che in tale progetto erano previsti anche un ristorante, un bar ed un parco-giochi;

— quale sia stato il destino di tale progetto regionale e su quale «scoglio» sia andato ad arenarsi;

— dove si trovino attualmente conservate le collezioni menzionate;

— se Villa Fassino si trovi ancora in mano ad allevatori locali che continuano ad utilizzarla come vaccheria e deposito di concimi organici;

— se il Governo della Regione sia intenzionato a riprendere il filo del benemerito cammino preannunciato con l'intento, stavolta, di condurre in porto l'intero iter della pratica fino a restituire ai siciliani una delle più preziose testimonianze dello stile liberty nell'Isola» (2052). *(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza).*

VIRGA - CRISTALDI.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata è stata già inviata al Governo.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interpellanza presentata.

PLUMARI, segretario:

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

— il Comune di Palermo assolve il servizio di ricovero minori a convitto e semiconvitto ai sensi della legge regionale numero 1 del 1979 e numero 22 del 1986;

— dal 1990 tale servizio è svolto tramite convenzioni triennali con numerosi istituti privati;

— tali convenzioni risultano ad oggi scadute;

— detto servizio è erogato in base al regolamento del 31 dicembre 1979 e alle direttive che su tale materia la Ripartizione attività sociali ha emanato di anno in anno;

— tali direttive fissano i requisiti degli utenti, la data ultima per la presentazione delle istanze, per l'istruzione delle stesse, per la deliberazione da parte dei Consigli di Quartiere, per la pubblicazione delle graduatorie, per la comunicazione agli istituti;

— il comune non ha mai rispettato la scadenza della pubblicazione delle graduatorie e della comunicazione agli istituti, recando così un grave danno alle famiglie e ai responsabili degli istituti convenzionati;

— in particolare, negli anni scolastici 1991-92 e 1992-93 risultano essersi verificate gravi irregolarità:

a) il numero dei convittori e semiconvittori ammessi è stato stabilito assegnando una quota per quartiere, senza un criterio certo e senza una preventiva analisi della situazione delle famiglie;

b) nonostante il taglio dei fondi regionali e la conseguente riduzione del 55% dei fruitori del servizio, il Comune di Palermo ha stipulato quattro nuove convenzioni con l'Associazione siciliana Cultura e Sport, associazione Arcobaleno, Società Cooperativa Nuova Generazione arl, Casa del Panciullo don Giacomo Cusmano, in data 16 maggio 1992, convenzioni assolutamente inspiegabili in una logica di trasparenza e di saggia amministrazione;

c) nonostante dette convenzioni fossero state stipulate alla fine dell'anno scolastico 1991-92, risulta che i pagamenti a tali istituti sono stati effettuati retroattivamente dal 29 settembre 1991 al 30 giugno 1992;

d) nonostante il Comune avesse dovuto ridurre drasticamente il numero dei fruitori del servizio, l'Assessore pro-tempore Scoma avrebbe verbalmente assicurato ai responsabili degli istituti convenzionati l'inserimento di buona parte dei bambini che non rientravano nelle quote stabilite;

e) con circolare 1408 del 18 maggio 1992 l'Assessorato alle attività sociali, accanto alle categorie degli ammessi e dei non ammessi al servizio, ha inventato la categoria degli ammissibili, creando aspettative su una futura possibile ammissione dei soggetti così definiti che dunque sono stati accolti dalle scuole convenzionate;

f) i pagamenti relativi ai minori definiti ammissibili sono stati erogati solo alle scuole i cui alunni sono residenti nel quartiere Settecanoli, e ciò in base ad un parere in tal senso espresso dal Consiglio di quartiere;

g) i casi definiti "speciali", i minori cioè delle famiglie multiproblematiche, che avrebbero dovuto essere inseriti negli istituti al di fuori della quota stabilita per quartiere, le cui istanze avrebbero dovuto essere esaminate direttamente dalla Ripartizione attività sociali, sono stati presi in carico dagli istituti, senza che la Ripartizione desse mai notizie sull'esito dell'istruzione né mai fossero saldate le spettanze ad essi relative;

h) nonostante il contenzioso con gli istituti convenzionati circa il pagamento delle spettanze per gli anni scolastici 1991/92 e 1992/93, il Comune di Palermo con deliberazione del commissario straordinario numero 1723 del 13 luglio 1993 ha operato un impinguamento di circa un miliardo per erogare le spettanze relative al periodo settembre-dicembre 1992, definendo "disponibilità operativa" una somma che avrebbe dovuto essere destinata al saldo delle spettanze pregresse;

— per l'anno scolastico 1993/94, la Ripartizione attività sociali ha stabilito, con circo-

lare 867 del 26 marzo 1993, criteri rigidi per l'ammissione al servizio che, se da un lato mirano a frenare l'eccessiva facilità dei ricoveri che si è verificata nel passato, anche in forza della riduzione dei fondi in bilancio, dall'altro appaiono, nell'incrocio dei requisiti, eccessivamente restrittivi, prevedendo ad esempio che vedovi, separati, divorziati, ragazze madri, madri nubili, emigrati debbano presentare la certificazione del datore di lavoro, quasi a prefigurare la possibile esclusione dei cittadini che, pur rientrando nelle categorie elencate, risultino disoccupati;

— ad oggi non risultano essere state pubblicate le graduatorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi e dunque è prevedibile che la mancata comunicazione ai cittadini dell'esito delle istanze provochi gravissimi danni alle famiglie che, ignare dell'ammissione o dell'esclusione, non si adopereranno ad iscrivere i figli alla scuola pubblica e renda impossibile l'esercizio del diritto allo studio da parte di migliaia di bambini per l'anno scolastico 1993/94;

per conoscere:

— se non ritenga di avviare un'ispezione generale sull'erogazione del servizio di ricovero dei minori a convitto e semiconvitto da parte del comune di Palermo, in particolare per gli interventi della magistratura, e sulle scuole che hanno svolto gli anni scolastici 1991/92 e 1992/93, anche in relazione ai recenti interventi della magistratura, e sulle scuole che hanno svolto tale servizio in regime di convenzione, onde indicare al Comune di Palermo le scuole idonee con le quali rinnovare la convenzione, anche in previsione della necessaria riduzione del numero di tali convenzioni, in funzione della diminuzione della capacità di spesa e della conseguente riduzione del numero dei fruitori del servizio;

— quali urgenti provvedimenti intenda avviare per evitare le distorsioni verificatesi negli ultimi anni e per garantire il diritto allo studio di migliaia di giovani» (358).

PIRO - BONFANTI - BATTAGLIA
MARIA LETIZIA - MELE.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia dichiarato di respingere l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Ai sensi del nono comma dell'articolo 127 del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta.

Commemorazione del senatore Lucio Libertini.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sabato scorso si è spento a Roma Lucio Libertini, Presidente del Gruppo parlamentare di Rifondazione comunista al Senato, e certamente uno dei protagonisti della sinistra italiana dal dopoguerra ad oggi.

Nato 71 anni fa a Catania, Lucio Libertini dopo avere compiuto gli studi liceali nel capoluogo etneo si trasferì a Roma, dove incominciò la sua battaglia politica protrattasi per mezzo secolo e caratterizzata per 25 anni da un'intensa attività parlamentare sviluppata prima alla Camera dei Deputati e, poi, al Senato della Repubblica. L'Assemblea regionale ricorda con commozione il senatore Libertini, partecipa all'unanime cordoglio che la sua scomparsa ha suscitato nel mondo politico e si unisce al dolore dei familiari a cui formula le più sincere e sentite condoglianze.

Lucio Libertini è stato uno strenuo combattente per l'affermazione dei valori della Sinistra fino agli ultimi giorni della sua vita; nonostante fosse stato colpito da una grave malattia aveva tenuto alcuni comizi con l'esuberanza e l'osservante passione di sempre. Nelle passate settimane era stato tra gli artefici del serrato confronto all'interno di Rifondazione comunista, il partito cui aveva dato vita nel 1991 insieme con Armando Cossutta e Sergio Garavini.

Nell'attività politica di Lucio Libertini merita senza dubbio grande rilievo l'impegno profuso nel lavoro parlamentare e, segnatamente, nell'ambito delle Commissioni trasporti e comunicazioni sia di Montecitorio sia di Palazzo

Madama. A questo incarico istituzionale egli seppe corrispondere con assidua dedizione e grande competenza, sempre alla ricerca di un ideale politico legato al riscatto dei lavoratori, aperto al confronto e, se necessario, capace di un forte scontro polemico.

Lucio Libertini visse con grande passione politica e civile le inquietudini della Sinistra, restando fedele, pur nel migrare da una collocazione all'altra all'interno di questo schieramento, ad alcuni principi fondamentali. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, la Sinistra ed il mondo politico nazionale perdono un grande combattente, la Sicilia un illustre figlio.

La Presidenza, a nome di tutta l'Assemblea, rinnova ai familiari i sentimenti della più viva umana solidarietà, ed a Rifondazione comunista che ha perduto uno dei suoi *leader* intende far giungere l'espressione del più sincero cordoglio.

MACCARRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi di ricordare a nome di Rifondazione comunista il senatore Lucio Libertini, Presidente del Gruppo dei senatori di Rifondazione comunista stessa.

Di nobile famiglia catanese, oriunda da Caltagirone, fu un protagonista del movimento socialista e comunista italiano, strenuo difensore dei diritti dei lavoratori, delle classe subalterne e dei deboli; combattente instancabile per la difesa della democrazia e della giustizia sociale e per questi ideali ha lavorato fino alla fine malgrado i dolori e la stanchezza causati dalla terribile malattia che lo aveva colpito.

Nato nel 1922 a Catania, nel 1943, a 21 anni, si iscrisse al Partito socialista, nel 1947 partecipò alla scissione socialdemocratica a fianco di Saragat, ma la sua critica all'Unione Sovietica ed ai Paesi del socialismo reale non era da posizioni filoatlantiche ma da sinistra, e per questa sua posizione fu in contrasto con il partito di Saragat da cui si allontanò nel 1952 contestando la «legge truffa» sostenuta da Saragat e De Gasperi.

Passò con i socialisti indipendenti e fu membro della loro segreteria, ma nel 1957 ritornò

nel Partito socialista e dopo, nel 1964, con Lelio Basso e Vittorio Foa, fu tra i fondatori del PSIUP in opposizione ai governi di centrosinistra.

Nel 1972 il PSIUP confluisce nel Partito comunista italiano e Libertini vi entra insieme a Vecchietti e Valori. Nel 1968, eletto deputato, è nominato responsabile della Commissione trasporti della Camera. Nel 1991 non condivise la svolta dell'onorevole Occhetto e fondò con Garavini e Cossutta il Partito di Rifondazione comunista di cui diventò Capogruppo al Senato. Fu una seconda giovinezza; egli dedicò ogni sua attività alla costruzione del nuovo partito.

Laureato in scienze politiche e specializzato in studi economici visse un periodo di impegno oltre che politico anche culturale nella rivista «Quaderni rossi» di Panzieri ove scrisse un interessante saggio sul Mezzogiorno in cui criticò le posizioni di Gramsci e del Partito comunista italiano sul Mezzogiorno. Egli, infatti, di formazione marxista, ha privilegiato la centralità e la democrazia operaia, è stato anche un validissimo giornalista, redattore economico dell'«Avanti» e successivamente di «Mondo Nuovo». Fu condirettore con Raniero Panzeri della rivista «Mondo Operaio» di cui sono stati pubblicati numeri monografici di eccezionale valore per i temi che interessavano il movimento operaio. Alcuni anni prima della scissione che diede vita al PSIUP, e precisamente nel 1959, anno in cui la sinistra socialista fu messa in minoranza, fondò «Mondo Nuovo» in contrapposizione a «Mondo Operaio». Con i socialisti indipendenti (Cucchi e Magnani) fu creato il settimanale «Risorgimento socialista» che ebbe lunga vita.

Interrogato in merito a presunte tangenti in cui non fu avanzata nei suoi confronti alcuna ipotesi di reato vi fu uno strascico di polemiche con i compagni del PDS in merito ad alcune sue dichiarazioni, ma egli scrisse a «L'Unità» una lettera fortemente unitaria: «Io vi scongiuro» — scrisse, fra l'altro — «evitiamo che nelle discussioni si immetta questo stupido veleno. Credo nell'unità della sinistra e non dispero che da comunisti si recuperi un rapporto con voi che avete fatto un'altra scelta». Era alla ricerca di un accordo unitario confermato nei lavori della Convenzione dell'alter-

nativa, intervenendo sui temi dell'economia. Tono fortemente politico e unitario si riscontra anche nell'ultima lettera inviata a Sergio Garavini e pubblicata da «Liberazione».

Egli ha sempre affermato la sua fede comunista, l'unità della sinistra e nello stesso tempo l'autonomia del Partito di Rifondazione comunista.

Egli voleva costruire un grande partito moderno e in questo mise tutto il proprio impegno fino alle ultime ore di vita, partecipando a comizi, feste per il settimanale «Liberazione» e convegni. È stato detto di lui che era un uomo inquieto e irrequieto: era in realtà l'espressione emblematica della crisi e dell'inquietudine che c'è stata nella sinistra marxista sin dalle origini, nel secolo diciannovesimo, ma soprattutto negli ultimi cinquant'anni a causa ed in conseguenza delle vittorie del socialismo nell'Unione sovietica e nei Paesi dell'Est. È l'inquietudine di chi vuole costruire una nuova società e la vuole costruire senza schemi predefiniti e senza dogmi. È l'inquietudine di chi non ha certezze perché un marxista non deve avere certezze assolute che portano al dogma e alla dittatura. I dogmi, infatti, producono dittature e le dittature sono la negazione del socialismo che può veramente affermarsi soltanto in una società democratica di liberi ed uguali.

A nome di Rifondazione comunista mi unisco al cordoglio dei familiari di Lucio Libertini e dei lavoratori che lo hanno avuto sempre instancabile dirigente.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 18,10).

La seduta è ripresa.

Sull'ordine dei lavori.

SCIANGULA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, intervengo per chiederle di proseguire con il disegno di legge relativo al nuovo sistema elettorale per le province. Se deciderà in questo senso, le chiedo il momentaneo accantonamento dell'articolo 2, in quanto il Presidente della Regione è momentaneamente assente dall'Aula, e di procedere con l'articolo 3.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

Il secondo punto dell'ordine del giorno «Elezione di un deputato segretario» è rinviato.

Seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992 numero 7». (530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A).

PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno: discussione di disegni di legge.

Si procede al seguito della discussione del disegno di legge numeri 530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo unico approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992 numero 7», posto al numero 1, interrottasi nella seduta precedente dopo l'approvazione dell'articolo 1.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Marchione, Crisafulli, Montalbano, Canino;

— Emendamento 1.7

«Articolo 1 bis - Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente: "Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento e negli uffici provinciali della motorizzazione civile non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, né ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale"»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 1.8

«Articolo 1 bis - Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36, così come modificato ed integrato dalle leggi successive, è sostituito dal seguente: "Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali di collocamento e negli uffici provinciali della motorizzazione civile non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia né essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia, né ricoprire la carica di assessore comunale o provinciale"».

Si passa all'emendamento 1.7. L'onorevole Crisafulli intende illustrarlo?

CRISAFULLI. Si illustra da sé.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare soltanto per avere un chiarimento in merito alla norma originaria, cioè il secondo comma dell'articolo 18 che viene richiamato; esso fa riferimento alle funzioni direttive degli uffici o delle sezioni circoscrizionali del collocamento. Se esiste una norma che evita la candidatura di alcuni soggetti al Consiglio comunale e provinciale, è giusto che questa stessa norma venga estesa alla candidatura di sindaco o di presidente della provincia. Quindi, questa norma, che qui viene

mantenuta, secondo la quale a un particolare cittadino non può essere consentito di candidarsi a consigliere provinciale o a consigliere comunale, questa stessa norma deve essere estesa anche al sindaco e al presidente della provincia.

Quel che invece non abbiamo capito, ma capivamo invece l'insistenza del Presidente per ottenere una illustrazione dell'emendamento, è l'estensione ai responsabili degli uffici della motorizzazione civile. Vorrei capire: se c'è una ragione, per carità, noi siamo pronti a votarla; se una ragione non c'è vorrei capire perché non dobbiamo, a questo punto, estendere la incompatibilità anche a qualche funzionario che magari ricopre incarichi direttivi negli uffici del Demanio perché anche lì si danno concessioni marittime o comunque concessioni di aree di proprietà della pubblica Amministrazione.

Ecco, vorremmo capire, perché per quanto riguarda la questione degli uffici di collocamento a suo tempo ci fu un ampio dibattito, emerse una volontà in tal senso, in quanto è ben noto che c'era all'interno degli uffici di collocamento un certo comportamento che, in qualche maniera, poteva creare qualche vincolo nei confronti dell'elettore: infatti, gli aspiranti all'occupazione sono molti. Si disse che il responsabile dell'ufficio di collocamento poteva incidere sulle scelte dell'elettore, condizionandone il voto. Ma questa parte che riguarda i responsabili della motorizzazione civile non l'abbiamo compresa. Se emerge una ragione obiettiva per cui dobbiamo estendere l'ineleggibilità anche a loro, siamo pronti ad accogliere l'emendamento. Finora, non essendo stato illustrato il motivo per cui si vuole estendere questa non candidabilità, noi abbiamo qualche perplessità e vorremmo capire.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento, come si suol dire, «tirato per i capelli». Ne avrei fatto volentieri a meno, tenuto conto che il testo è molto chiaro.

Perché è stata inserita la Motorizzazione civile? Perché riteniamo che i compiti di direzione degli uffici della Motorizzazione civile vengono molto spesso esercitati per mettere in moto meccanismi di voto di scambio, dato il ruolo assai significativo che assolvono i funzionari della Motorizzazione nel territorio della Sicilia. Io penso ai rilasci per conto terzi, penso alle autorizzazioni per servizi che passano per la motorizzazione civile, per gli autotrasporti etc. Credo che questo elemento debba farci riflettere, tenuto conto che le note vicende a cui tutti facciamo riferimento sui voti di scambio, vedono impegnata la Magistratura anche su questo versante.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi preoccupa del fatto che questa norma possa costituire presupposto per un'impugnativa da parte del Commissario dello Stato; e sono preoccupato perché sono tra coloro, malgrado poi si affermi il contrario in altre sedi, che vogliono modificare le norme elettorali che riguardano la Provincia. Partendo da questa preoccupazione, che a mio modo di vedere è in sintonia con il desiderio del legislatore di consentire a tutti di potere esercitare non soltanto il diritto di elettorato attivo, ma anche il diritto di elettorato passivo, tanto è vero che io personalmente ero contrario alla norma introdotta alla Camera dei Deputati che stabiliva un divieto di eleggibilità per magistrati, ammiragli, prefetti e così di seguito, partendo da questo presupposto, mi permetterei di indirizzare all'onorevole Crisafulli, primo firmatario dell'emendamento, l'invito a ritirarlo, perché se dovesse passare una norma di questo genere rischieremmo l'impugnativa del Commissario dello Stato, rischieremmo di vanificare un lavoro molto serio, portato avanti, ancorché con contrasti, ma poi, a conti fatti, quasi con l'accordo di tutti, per modificare un'altra regola delle nostre Istituzioni.

CRISAFULLI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 1.8 degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, anche se sembrano simili, in realtà i due emendamenti sono notevolmente diversi: con l'emendamento poco fa ritirato si estendeva l'ineleggibilità anche al personale della Motorizzazione. Con l'emendamento presentato dal mio Gruppo, in realtà c'è una estensione della norma, già vigente per il personale direttivo della sezione Circoscrizionale degli Uffici di collocamento in relazione alle elezioni comunali, anche alle elezioni provinciali, in considerazione del fatto che la istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego fa superare l'ambito strettamente comunale, fino a fare assumere all'ufficio dimensioni non dico provinciali, ma che sicuramente riguardano la provincia. Ritengo, quindi, che si tratta soltanto di una equiparazione fra i due momenti, quello del Comune e quello della Provincia. Per altro, la norma relativa al Comune è già passata all'esame della Corte costituzionale che ha emesso sentenza di assoluta legittimità. Da questo punto di vista, credo che si possano superare anche le obiezioni, abbastanza fondate, dell'onorevole Sciangula.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, vorrei pregarla di soffermarsi per un attimo sul tema del territorio, perché l'ineleggibilità, secondo il testo dell'emendamento, vale per tutto il territorio della Regione, mentre dovrebbe sussistere nei confronti del sindaco e del presidente della provincia nella circoscrizione dove svolgono attività, non per tutto l'intero territorio siciliano.

PIRO. In realtà, signor Presidente, avrei bisogno di vedere cosa dice il testo originario. Chiedo l'accantonamento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

SPEZIALE, segretario f.f.:

«Articolo 3.

Candidatura

1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura, estesa all'ambito provinciale, è presentata alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia con dichiarazione sottoscritta da elettori della provincia che siano almeno tremila nelle province con oltre cinquemila abitanti ed almeno duemila nelle altre province.

3. Il numero dei presentatori non può superare il doppio della cifra indicata nel precedente comma.

4. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, numero 29, articolo 1, lettera c.

5. Nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato alla carica di presidente di provincia regionale in più di una provincia.

6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente ed alla carica di consigliere in un collegio della stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

— un modello di contrassegno in triplice esemplare;

— l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55, e successive modifiche. Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7;

— il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

— l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

— la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori di cui ai primi tre commi, nonché secondo le modalità del precedente quarto comma. La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno del candidato nonché il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi;

— i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

— il documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Nel documento può essere indicato il nome di uno o più assessori che si intendono nominare.

8. Il documento programmatico viene redatto su un modulo standardizzato le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

9. Nel manifesto dei candidati è data contestuale pubblicità dei documenti programmatici presentati.

10. La verifica dell'ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1969, numero 14, viene effettuata tenendo conto delle disposizioni del presente articolo».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Palazzo:

— Emendamento 3.1

Nel secondo comma dell'articolo 3 le parole «circondariale del comune capoluogo di provincia» sono sostituite dalla parola «provinciale»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 3.2

All'articolo 3, punto 2, sostituire la parola «duemila» con la parola «mille» e la parola «mille» con la parola «cinquecento»;

— Emendamento 3.3

All'articolo 3, punto 2, sostituire la parola «duemila» con la parola «mille»;

— Emendamento 3.4

All'articolo 3, punto 2, sostituire la parola «mille» con la parola «cinquecento»;

— Emendamento 3.5

Il punto 3 è soppresso;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 3.6

Il comma 4 è soppresso;

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

— Emendamento 3.7

Il comma 4 è soppresso ed è altresì soppresso l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 7/92;

— dall'onorevole Palazzo:

— Emendamento 3.8

Il quinto comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Nessuno può presentare contemporaneamente la propria candidatura a sindaco e a presidente della provincia, ovvero a presidente di due o più province»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 3.9

Al comma 7 l'ultima alinea è così sostituita: «— il documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico del candidato ed i criteri cui intende attenersi nella nomina degli assessori. Il candidato presenta inoltre l'elenco degli assessori che intende nominare»;

— dagli onorevoli Pandolfo ed altri:

— Emendamento 3.10

Al comma 7, dopo i due punti, aggiungere:

«Al momento dell'accettazione di candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia regionale indica il candidato alla carica di vicepresidente. Questi subentra al presidente in caso di morte, decadenza, revoca o dimissioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sospensione o impedimento. Nel caso di subentro, egli ha facoltà di confermare i componenti della giunta o di sostituirli parzialmente o interamente. Analoga disposizione si applica al momento della presentazione di candidatura a sindaco, di cui all'articolo 7 della legge regionale numero 7/1992»;

— dagli onorevoli Fleres ed altri:

— Emendamento 3.11

Alla fine del comma 8 aggiungere: «le cui dimensioni, comunque, non potranno superare cinquantadue righe ovvero 3.600 battute dattiloscritte»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 3.12

Al punto 8, aggiungere: «Il modello è fornito gratuitamente dalla segreteria dell'ufficio elettorale a chiunque lo richieda»;

— Emendamento 3.12

Dopo il punto 8, aggiungere: «8 bis. Gli uffici elettorali comunali e circoscrizionali sono tenuti a dare la massima collaborazione relativamente agli adempimenti di cui al presente articolo».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 sembra a prima vista un articolo di carattere tecnico - regolamentare, ma invece presenta, all'interno, meccanismi che hanno portato, elezione per elezione, a numerosissimi contenziosi, ad esclusioni di candidature, a ricorsi al TAR, ad elezioni annullate, a ripetizioni elettorali. È vero che una norma di tale portata deve prevedere sistemi molto rigidi, ma è anche vero che una tale rigidità

può comportare situazioni di cui poi ci si può anche pentire.

Mi piace ricordare che in alcuni comuni della Sicilia sono state recentemente escluse alcune candidature alla carica di Sindaco perché, per esempio, il documento programmatico non è stato presentato nel modello predisposto dall'Assessorato, badate bene, non più ampio o più piccolo di quello che era stato individuato dal legislatore, ma perché non era stato materialmente trascritto all'interno del modulo predisposto dall'Assessorato: si è verificato, per esempio, che il presentatore della candidatura, il quale si era già rivolto una prima volta agli uffici per ottenere la documentazione, non è stato informato dell'obbligatorietà che il documento programmatico venisse trascritto all'interno dell'elaborato predisposto dall'Assessorato, ma soltanto del fatto che era questo lo spazio entro il quale bisognava scrivere il documento programmatico. Tutto ciò risponde a una logica: non si può consentire che il documento si componga di 50 pagine dattiloscritte, perché ciò costringerebbe chi deve propagandare quel documento a stampare centinaia di manifesti e non ci sono nemmeno gli spazi elettorali. Ma l'aver sinteticamente predisposto il documento programmatico e non averlo fatto all'interno dell'elaborato predisposto dall'Assessorato ha comportato l'esclusione della candidatura, e di fatto ha reso impossibile ad un cittadino che ne aveva i requisiti di potersi candidare.

Ci sono alcune obiezioni, fra l'altro, anche rilevanti, che intendiamo sollevare circa, per esempio, il numero delle firme necessarie per la presentazione della candidatura — si parla di 2 mila firme per i comuni oltre i 500 mila abitanti — che ci sembrano troppe perché con tutta franchezza, così come si individuano 2 mila si sarebbe potuto individuare 4 mila. Infatti le ragioni per chi sostiene un numero di 2 mila possono essere anche valide per chi sostiene 4 mila; mentre la logica della norma è quella di evitare candidature troppo stravaganti. A me è capitato nella recente campagna elettorale, a Catania, di ascoltare il comizio di un cittadino che aveva presentato la sua candidatura, il quale parlava di tutt'altro: si era definito il più bello ed il più bravo degli oratori, si era definito il depositario di tutta una serie di conoscenze che lo mettevano nelle condi-

zioni di poter vincere le elezioni. Incredibilmente, quelle particolari norme, di fatto, portavano un qualunque cittadino che non aveva i requisiti per fare il sindaco — tutt'al più aveva i requisiti per farsi curare — a potersi candidare. Mi rendo conto che ci vuole un certo numero di firme per rendere credibile quella candidatura, ma creare dei sistemi tali per cui i movimenti spontanei non possono presentare candidati perché non hanno strutture burocratiche significa, in un certo senso, da una parte affermare la libertà del cittadino che si organizza anche in gruppi spontanei per presentare il candidato e, da un'altra parte, significa dare o comunque lasciare ai partiti che ancora oggi, nonostante tutto, hanno una loro logica burocratica, la possibilità di presentare dei candidati. Pertanto, ci sembra che il numero di duemila sia eccessivo per quanto riguarda le province con oltre 500 mila abitanti, così come è eccessivo il numero di mille per le altre province.

Noi abbiamo presentato apposito emendamento tendente a dimezzare queste cifre. Poi abbiamo anche presentato altri emendamenti, che non illustro in questo momento anche perché siamo nella fase della discussione generale dell'articolo 3. C'è però un aspetto particolare che intendiamo sollevare circa il punto 10 dell'articolo 3, nel quale si dice: «La verifica dell'ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1969, numero 14, viene effettuata tenendo conto delle disposizioni del presente articolo». Ci sembra logico: però si può verificare che nella documentazione carente, per esempio, manchi il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, ma la mancanza del certificato di iscrizione non sempre significa che il candidato non ha il diritto di candidarsi, significa che, per distrazione, può non averlo presentato o che nel momento in cui lo ha depositato un foglietto di carta è caduto e non si trova più. Pertanto, impedire che il singolo soggetto possa candidarsi a sindaco perché ha dimenticato di presentare un certificato ci sembra eccessivo.

Con gli emendamenti che abbiamo presentato — ma esistono anche altri emendamenti di altri deputati appartenenti a Gruppo diverso dal Movimento sociale — noi vorremmo individuare un momento in cui la Commissione compe-

tente prima di dichiarare la nullità della candidatura dia il tempo al candidato o a chi ha presentato la candidatura di intervenire con documentazione integrativa, diciamo per gli atti esclusivamente formali, in guisa tale che non si verifichi l'assurdità della esclusione di una candidatura rilevante solo perché, magari, manca un dato anagrafico che, invece, all'interno degli uffici della stessa pubblica Amministrazione può essere recuperato. Addirittura, mi sembra di poter obiettare che sarebbe una norma in contrasto con un principio ormai generale della legislazione nazionale, e cioè che la pubblica Amministrazione non può richiedere ai cittadini documenti che sono già in suo possesso.

Se io, per esempio, mi candidassi in un particolare comune e fossi residente in quel comune e fossi iscritto nelle liste elettorali di quel comune e dimenticassi di presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, potrebbe accadere che venisse dichiarata la nullità della mia candidatura per una documentazione, per una certificazione, per un fatto che invece è conosciuto dalla stessa pubblica Amministrazione perché all'interno di quel particolare comune risulta che il sottoscritto è iscritto nelle liste elettorali. Con una serie di nostri emendamenti intendiamo risolvere questi problemi e questo in particolare: dare un lasso di tempo entro il quale la Commissione competente chiami il presentatore della candidatura, faccia rilevare che una parte della documentazione è carente e che va integrata nell'arco di 24 ore e soltanto dopo questo termine ne dichiarare la nullità o meno.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito agli aspetti riguardanti la raccolta delle firme e il numero necessario delle firme stesse per la presentazione della candidatura a presidente della Provincia, io mi rifaccio all'intervento dell'onorevole Cristaldi, che condivido pienamente, ma ritengo che questo Parlamento debba essere coerente con il principio di rinnovamento che ogni giorno viene manifestato dal Governo, ed anche dalla

stessa Assemblea regionale. Mi riferisco in particolare al comma 4 dell'articolo 3 il quale premia, continua a premiare la forma-partito nella raccolta delle firme per la presentazione delle candidature. Con il comma 4 dell'articolo 3, in buona sostanza, mentre i movimenti spontanei, i raggruppamenti politici non rappresentati all'ARS, hanno la necessità di raccogliere le firme — cosa che io condivido perfettamente anche se ritengo che il numero indicato nel testo esitato dalla Commissione sia eccessivo, ed in tal senso mi rifaccio all'intervento dell'onorevole Cristaldi — sono convinto che se viene mantenuto il comma 4 dell'articolo 3 così come è formulato, si vengono a premiare: i partiti, in un momento in cui, invece, si dice che la partitocrazia ha rovinato l'Italia, che bisogna superare la logica dei partiti, la logica delle appartenenze, che bisogna dare spazio ai cittadini che vogliono esprimere liberamente la loro candidatura e vogliono chiedere ad altri cittadini, non aderenti ad apparati o a partiti, di votarli. Invece l'articolo 3, comma 4, concede un grosso sconto ai partiti, in quanto prevede che questi non debbano presentare firme a supporto delle candidature. Il Parlamento nazionale si è già espresso contro questa posizione, i partiti ed i movimenti si propongono agli elettori senza vantaggi degli uni verso gli altri di nessuna sorta.

Io mi auguro che il Governo della svolta, il Governo del rinnovamento e del cambiamento, il Governo che si batte contro la partitocrazia sappia, quanto meno, allinearsi alle disposizioni nazionali e voglia mettere partiti e movimenti nelle stesse condizioni, nelle condizioni cioè di presentarsi all'elettorato in via preventiva, raccogliendo le firme così come accade per le altre liste.

L'altro emendamento che intendo illustrare nella parte che riguarda la discussione generale sull'articolo 3, riguarda il comma 7. Noi proponiamo come Gruppo Liberaldemocratico riformista che, insieme alla indicazione della Giunta, il sindaco ed il presidente della Provincia indichino rispettivamente il vice sindaco ed il vice presidente della Provincia, perché riteniamo che si debba andare oltre l'attuale normativa per evitare che si verifichino momenti di vuoto o, peggio ancora, che lo schiera-

mento, il raggruppamento che esprime il sindaco non esprima contemporaneamente il vice sindaco; analogamente per il presidente ed il vice presidente della Provincia. La proposta che noi facciamo è quella appunto di indicare l'uno e l'altro in maniera chiara, in modo tale che l'elettorato sappia subito chi in sostituzione del sindaco o del presidente della Provincia viene chiamato a rappresentare l'ente locale in questione.

L'altro emendamento che noi presentiamo riguarda le dimensioni del documento programmatico. Su questa vicenda dei documenti programmatici purtroppo si sono verificati diversi problemi in sede di presentazione delle candidature alle scorse elezioni amministrative, perché nel corso del dibattito su questo argomento, relativamente alla legge numero 7, si manifestò l'esigenza che il documento non fosse eccessivamente lungo, in quanto doveva essere contenuto nello stesso manifesto in cui viene proposta la candidatura del sindaco e, in questo caso, del presidente della Provincia e l'elenco degli assessori ove fosse stato depositato in prima istanza. La circolare dell'Assessorato agli enti locali, in quella circostanza appunto, dispose che il documento programmatico dovesse avere le dimensioni grosso modo di un foglio protocollo, cioè a dire 26 righe dattiloscritte, quindi un solo foglio. Io sfido qualunque esperto resocontista a formulare un programma quadriennale che riguarda una città o, peggio ancora, che riguarda una provincia, in 26 righe: il testo diventa l'elencazione fredda e bugiarda di una serie di problemi e di argomenti che il sindaco o il presidente della Provincia dovrebbero comunicare al proprio elettorato nel momento in cui chiedono il consenso, chiedono il voto.

Io ritengo che, quanto meno, noi dovremmo raddoppiare le 26 righe dattiloscritte proposte dalla circolare dell'Assessorato agli enti locali. A tal scopo, l'emendamento che ho formulato insieme ai colleghi del Gruppo liberaldemocratico riformista è quello che il documento venga redatto in moduli di 52 righe ovvero 3.600 battute dattiloscritte, per dare una configurazione più dignitosa ad un documento programmatico che, diversamente, sarebbe invece un'elencazione di titoli che non ha alcun

valore di ordine politico né potrebbe averlo, tenuto conto che in 26 righe non si può scrivere assolutamente nulla.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi riteniamo che questo articolo, all'apparenza esclusivamente tecnico, in realtà contenga questioni di rilievo istituzionale e politico non di poco conto.

In particolare noi, e su questi due punti abbiamo presentato emendamenti, intendiamo sollevare due questioni. La prima è quella relativa alla necessità o meno da parte dei partiti rappresentati all'Assemblea regionale siciliana di raccogliere le firme previste per la presentazione delle liste ai Consigli provinciali. Argomento al quale, io credo, si riallacci strettamente l'altra questione che è stata sollevata dagli emendamenti del Movimento sociale italiano relativa al numero delle firme necessarie per poter presentare le liste. È evidente che se si accetta la tesi che i partiti rappresentati in Assemblea non debbano presentare le firme, diventa oggettivamente più facile da parte di partiti non rappresentati raccogliere il numero di firme qui previsto; mentre se si accettasse la proposta di equiparare tutti i movimenti e i partiti qui rappresentati a quelli non rappresentati, come d'altra parte è stato fatto con la legge nazionale, la legge 81, obbligando tutti a raccogliere le firme, in una provincia nella quale si dovessero presentare dieci liste come quella di Palermo, moltiplicare il numero di firme necessarie per dieci liste fa un totale imponente che rende sicuramente molto difficoltoso per tutti la raccolta delle firme. Ciò che dovrebbe essere uno strumento di garanzia della serietà e della validità della presenza dei movimenti, dei gruppi o dei partiti che presentino le liste, diventa un ostacolo in più, tutt'al più può diventare uno strumento di limitazione della partecipazione democratica. Quindi, noi crediamo che i due argomenti, obbligo di sottoporre anche i partiti rappresentati all'Assemblea alla raccolta delle firme e numero delle firme necessarie per presentare le liste, siano strettamente connessi e vadano considerati nel loro insieme.

Noi intendiamo sottolineare, signor Presidente, anche un'altra questione, per la quale abbiamo presentato un emendamento specifico, quello che riguarda l'obbligo o meno da parte del presidente della Provincia di presentare già al primo turno l'elenco degli assessori che intende nominare.

Abbiamo già detto nel corso della discussione generale che per noi questo è un punto qualificante, a maggior ragione dopo aver verificato nel concreto di una campagna elettorale, quale quella di giugno, nel corso della quale sono stati rinnovati oltre cento comuni in Sicilia, che la possibilità di non presentare la lista degli assessori fin dal primo turno è stato uno strumento utilizzato da alcuni candidati, sicuramente più di uno, di contrattazione tra il primo e il secondo turno, per definire gli accordi politici, per definire alleanze, per costituire pacchetti di voti. Tutto questo, per altro, in maniera non riconoscibile da parte dell'elettorato; un modo questo di travisare innanzitutto l'esigenza di trasparenza, di riconoscibilità da parte degli elettori dei propri rappresentanti e di coloro che si candidano a rappresentarli, ma alla fine anche un tradimento dell'ispirazione di fondo della legge per l'elezione diretta che vuole restituire, proprio attraverso questo meccanismo dell'elezione diretta — scusate la tautologia — maggiore legittimazione, maggiore responsabilità ma evidentemente anche maggiore trasparenza nei rapporti tra eletti ed elettori.

Noi giudichiamo, cioè, che l'obbligo di presentare la lista degli assessori fin dal primo turno sia un elemento di fortissima trasparenza nei confronti dell'elettorato, rimandando, però, la possibilità per il candidato a presidente della Provincia, di poter variare qualcuno degli assessori tra il primo e il secondo turno. L'unica differenza è che tutto questo avviene in modo trasparente, in modo visibile da parte degli elettori. Ciò che si realizza, gli accordi, le intese, le alleanze si visualizzano attraverso il cambio degli assessori, di modo che gli elettori sappiano con chi hanno a che fare. Si dà poi il caso del sindaco eletto a primo turno o del presidente della Provincia eletto a primo turno. Vi sono stati molti sindaci alle elezioni di giugno, che sono stati eletti a primo turno, senza che gli elettori conoscessero la squadra che intendevano presentare, generandosi una

evidente disparità di trattamento, non solo nei confronti degli elettori, ma nei confronti dei candidati che sono stati eletti al secondo turno.

A noi pare, dunque, anche per questa via, che sarebbe estremamente opportuno, anzi necessario, prevedere l'obbligo della presentazione della lista degli assessori fin dal primo turno. Ciò darebbe il senso della formazione della squadra, fin dal primo turno; darebbe, comunque, la possibilità agli elettori di conoscere le alleanze e le intese politiche e alla fine realizzerebbe, ancor più e meglio, l'obiettivo della trasparenza, della riconoscibilità del rapporto di fiducia diretta tra gli elettori e il presidente della Provincia, ma, non va dimenticato, tra gli elettori e la squadra, la formazione, la giunta che il presidente della Provincia porterà con sé e che con lui amministrerà la provincia stessa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa agli emendamenti presentati all'articolo 3, precedentemente comunicati all'Assemblea. Il primo di questi, il numero 3.1, è a firma dell'onorevole Palazzo.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, desidero pregare l'onorevole Palazzo di ritirare questo emendamento, perché l'ufficio circoscrizionale è l'unico abilitato a ricevere le candidature, mentre quello provinciale è l'unico deputato a fare i conteggi ed a proclamare gli eletti. Per cui, onorevole Palazzo, la prego di ritirare l'emendamento.

PALAZZO. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 3.2 a firma degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento 3.3 a firma degli onorevoli Cristaldi ed altri, è assorbito.

CRISTALDI, Ma c'è la contestualità della proposta; l'Assemblea può dire di no alla proposta contestuale e pronunziarsi favorevolmente.

PRESIDENTE. Ho capito, onorevole Cristaldi. Ritira l'emendamento?

CRISTALDI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si procede alla controprova.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 3.4 degli onorevoli Cristaldi ed altri.
Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 3.5 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 3.6 degli onorevoli Piro ed altri.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento allinea la normativa siciliana a quella nazionale, rispetto alla raccolta delle firme. Con esso si misura la reale volontà di superare la forma partitocratica della politica o meno. È un emendamento che sostanzialmente si aggancia a quello che ho illustrato precedentemente perché obbliga anche i partiti a raccogliere le firme sia per la presentazione della candidatura del presidente della Provincia, sia per la candidatura del sindaco.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(È approvato)

Si procede alla controprova.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 3.7 degli onorevoli Fleres ed altri. Ne dichiaro assorbita la prima parte. Onorevole Fleres, vuole spiegare la seconda parte?

FLERES. Signor Presidente, la seconda parte di questo emendamento è esattamente la stessa cosa che abbiamo appena votato anche per i sindaci.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento 3.7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 3.8 dell'onorevole Palazzo.

PALAZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZO. Signor Presidente, parlo soltanto una volta e poi non lo farò più nel prosieguo del dibattito.

Ho presentato una serie di emendamenti di natura prettamente tecnica, volti ad agevolare

la buona stesura del disegno di legge. Però, debbo dire che non è questa l'atmosfera idonea per potere analizzare in Aula dettagli di questa portata. Nella specie, questo emendamento si collega all'altro emendamento soppressivo all'articolo 2 comma 4, dove, come lei avrà visto, si parla in una sede impropria, perché si parla di requisiti di eleggibilità e di compatibilità, quindi dove si discute di requisiti, si parla di ineleggibilità. Infatti, il comma 4 dell'articolo 2 dice: «Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco o a presidente della Provincia», quindi è una sede impropria. Invece, andava soppresso il comma 4 dell'articolo 2, e riscritto il quinto comma dell'articolo 3, prevedendo che «nessuno può presentare contemporaneamente la propria candidatura a sindaco o a Presidente di Provincia ovvero a Presidente di più Province». È una maniera, a mio avviso, più ordinata di compilare la norma.

Ciò detto, o la Commissione, se lo riterrà opportuno, prende in esame tutta questa serie di emendamenti che io ho presentato in sede tecnica e con la serenità dovuta, apportando le modifiche che ritiene opportune, o altrimenti sono pronto a ritirarli tutti, perché in questo modo diventa soltanto un impedimento, un intralcio, in quanto non si può fare in Aula questo tipo di lavoro. Quindi, lascio alla Commissione la decisione conseguente.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Commissione, l'onorevole Palazzo si è rimesso alla decisione della Commissione, e quindi le chiedo il suo parere.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, a questo emendamento la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, per sistemica noi abbiamo previsto questo emendamento al comma 4 dell'articolo 2. Per cui io invito la Commissione e l'Aula ad accantonare l'emendamento e ad esaminarlo nel momento in cui si riprenderà la discussione sull'articolo 2, precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito. Però, intanto, bisogna accantonare il quinto comma dell'articolo 3.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, l'articolo 2 non l'abbiamo ancora approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, il comma quinto dell'articolo 3 deve restare nel testo oppure no?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Questo lo vediamo dopo...

PRESIDENTE. Lo approviamo nel testo previsto dalla Commissione?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Sì.

CRISAFULLI. Signor Presidente, non ho capito l'andamento attuale dei lavori d'Aula.

PRESIDENTE. Lei non ha seguito i lavori d'Aula? Le spiego brevemente: l'onorevole Palazzo ha chiesto di discutere il suo emendamento di soppressione del quinto comma e di sostituzione con l'emendamento che lei trova tra le sue carte al momento in cui si discuterà l'articolo 2. Il Governo si è dichiarato favorevole ed anche la Commissione. Allora, io ho chiesto al Governo se, nel porre in votazione l'articolo 3, era possibile approvare il testo elaborato dalla Commissione; il Governo ha risposto di sì. Quindi, l'emendamento dell'onorevole Palazzo è stato accantonato e sarà esaminato nel momento in cui si riprenderà la discussione sull'articolo 2.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.9 degli onorevoli Piro ed altri.

GUARNERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento intendiamo riproporre una proposta di modifica che già il nostro Gruppo aveva formulato in sede di trattazione della legge sull'elezione diretta del sindaco e che l'Assemblea in quella sede ha ritenuto opportuno non approvare.

Noi riteniamo di dover insistere a riproporre, adesso, un emendamento in tal senso, cioè l'obbligo da parte dei candidati a Presidente della Provincia di presentare la lista degli assessori integralmente, sin dal primo turno. A noi pare che dopo l'esperienza che abbiamo consumato nelle ultime elezioni amministrative in Sicilia, dove oltre cento comuni si sono rinnovati, la giustezza della nostra posizione venga riconfermata in maniera forte.

Abbiamo assistito, in alcune realtà, al patteggiamento ambiguo al secondo turno, al tentativo di ottenere i consensi di questo o di quell'altro candidato sconfitto al primo turno, di questo o di quel partito, di questo o quel gruppo politico: questi patteggiamenti ambigui sono risultati negativi per l'elettorato. Noi crediamo che sia un elemento di grande trasparenza e di linearità politica nei confronti dell'elettorato, che i candidati a presidente della provincia, fin dal primo turno, dicano qual è la squadra con la quale intendono governare e con la quale intendono, eventualmente, anche insistere qualora dovessero andare al ballottaggio. Riteniamo che questo elemento di chiarezza, in una situazione sempre più inquinata della politica siciliana, sia indispensabile. Pertanto riteniamo che l'Assemblea possa rivedere il giudizio che aveva espresso in occasione dell'elezione diretta del sindaco ed approvare questo emendamento che consentirebbe di fare una campagna elettorale alla luce del sole sin dal primo turno senza poi dover introdurre elementi di inquinamento o di sospetto su accordi sotterranei che avvengano fra i candidati che giungono al ballottaggio. Ecco perché riteniamo che l'Assemblea debba dare voto favorevole a questa nostra proposta.

NICOLOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidero dichiarare il mio consenso all'emendamento proposto dagli onorevoli Guarnera ed altri.

Si parla spesso di moralità della politica, però i vecchi vizi non credo che vogliano essere messi da parte; o almeno non arrivano proposte dal «Governo delle regole» perché gli errori

del passato vengano eliminati e si vada invece incontro a fatti chiari di alternanza, di chiarezza sia programmatica che di squadra, fin dal primo turno delle votazioni.

Si cerca di fare le leggi di rinnovamento, di cambiamento e poi si introducono i trucchi! Bisogna evitare che ciò possa continuare ad avvenire.

Potere indicare subito il programma, il candidato a sindaco e la squadra che lo affiancherà nella gestione amministrativa della Provincia e del Comune, è elemento di moralità della politica e chi si ammanta di virtù a parole, dovrebbe fare delle proposte conseguenziali.

Io do il pieno assenso alla proposta fatta e chiedo che l'Aula adotti una decisione conseguente alla necessità di offrire al popolo siciliano elementi di assoluta e chiara trasparenza, con un voto che approvi l'emendamento proposto.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che si vuole modificare della legge numero 7, quella per l'elezione diretta del sindaco, è stato — lei lo ricorderà personalmente essendo stato il Presidente della Commissione legislativa che esitò a suo tempo il disegno di legge — un testo, mi permetto dire, seriamente dibattuto e seriamente approfondito.

In un dibattito come questo, un po' confusionario per la complessità del tema, si potrebbe dare la sensazione che il nuovo stia andando a consolidarsi nel momento in cui si sopprime una cosa che invece volutamente il legislatore ha messo all'interno della legge. Perché, diciamoci la verità, quando inizialmente si propose la obbligatorietà di presentare la squadra al primo turno, si fece notare che poi al secondo turno, qualora si verificassero gli accorpamenti, le intese che il legislatore ha voluto agevolare, tutto comporta, necessariamente, anche una modificazione programmatica, perché non ci può essere intesa tra più forze politiche se non sul programma, ma soprattutto sulle modalità di esecuzione del programma. Che cosa ne viene fuori? Faccio una prima

considerazione: se un candidato viene eletto al primo turno ottiene tanto di quel consenso popolare che in lui si riversa tutta la fiducia della popolazione: infatti il sindaco eletto al primo turno deve ottenere il 50 per cento più uno dei voti; e pensate voi che un sindaco che ottiene al primo turno tanta fiducia dalla gente può non individuare come suoi collaboratori soggetti che non consolidino tanta fiducia?

La seconda questione: al primo turno vengono presentati gli assessori; nel momento in cui si va all'intesa al secondo turno lo stesso candidato non deve soltanto integrare la squadra, ma deve sopprimere dei nominativi. Per cui personaggi che erano stati presentati al primo turno come assessori potrebbero essere eliminati, provocando nel dibattito della campagna elettorale un disordine tale, dovuto alla emotività dell'escluso, che potrebbe incidere negativamente sulla scelta tranquilla e serena dell'elettore. Siamo per mantenere nel testo la facoltà del candidato di presentare al primo turno la propria squadra, la propria lista degli assessori e di rendere, invece, obbligatoria la seconda parte.

Presidenza del Vicepresidente CAPODICASA.

In tutto questo c'è una logica, perché al primo turno il candidato chiede al popolo di avere fiducia piena in lui per poter governare la città; soltanto quando al primo turno il popolo non lo vuole fare il governatore della città, ma vuole che egli sia l'amministratore capo della città, coadiuvato da altri, soltanto successivamente si impone la scelta, perché al secondo turno non si vota più solo per il sindaco ma, di fatto, si vota anche per la sua squadra. Al primo turno questo non avviene, perché al primo turno il candidato chiede la delega da parte della gente per amministrare secondo il suo criterio. Se, invece, non dovesse prevalere questa tesi, consolidata in sede di prima Commissione legislativa, e se dovesse essere messo in discussione, tutto questo comporterebbe una conflittualità anche nella campagna elettorale, a cui ho accennato, che potrebbe incidere negativamente persino sulle scelte programmatiche.

Tra l'altro, la legge consente di farlo, al candidato che vuole presentarsi con la squadra intera anche al primo turno.

I candidati del Movimento sociale nella maggior parte dei casi hanno presentato la propria squadra, se non totale parziale. Per esempio, a Catania al primo turno il nostro candidato, onorevole Enzo Trantino, dichiarò la metà della squadra, riservandosi, qualora non avesse vinto al primo turno e fosse entrato in ballottaggio, di integrare quella squadra tenendo conto di elementi nuovi che nascevano tra il primo ed il secondo turno e, perché no, anche delle intese programmatiche che potevano essere riviste dopo l'esito del primo turno.

Di fronte ad una situazione di questo genere vorremmo far notare all'Aula che l'elemento dell'esclusione di una parte della squadra tra il primo ed il secondo turno, porta ad un momento degenerativo della campagna elettorale. Chi è stato sino a quel momento assoluto difensore di quel candidato, trovandosi tra il primo ed il secondo turno tra gli esclusi, tra gli eliminati, «passerebbe al nemico», diventerebbe immediatamente un Badoglio, fatto che porterebbe un disordine nella campagna elettorale e che noi non vorremmo si verificasse.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare la contrarietà all'emendamento che viene proposto perché muove da una valutazione che noi non condividiamo, e che è tipica di chi non guarda alla necessità degli accorpamenti, tenuto conto che la consultazione si fa con il meccanismo del ballottaggio. L'ipotesi qui inserita è quella di fare le sostituzioni di nomi già pubblicizzati per cui si dovrebbe poi spiegare perché alcuni restano ed altri escono, a meno che non si pensi di bloccare la lista; ed il blocco della lista finisce con l'essere inconciliabile, sul piano politico, con la necessità di apparentamenti successivi.

La logica di ballottaggio porta a questo; nessuno vieta a formazioni politiche di potere stabilire fin dal primo turno la propria lista dei nominativi ed aprire un dibattito con le altre

formazioni politiche che concorrono per la presidenza della Provincia e per i comuni; però mi pare del tutto fuor di luogo oggi introdurre un elemento che modifica, in un punto essenziale, un meccanismo elettorale che è stato sottoposto a verifica non più di due mesi fa. Io avrei capito se cose di questo genere le avessimo discusse a distanza di cinque anni quando fosse maturata una situazione nuova, ma farlo oggi, a distanza di soli due mesi, mi appare incomprensibile.

È utile, invece, mantenere la norma così come è uscita dalla Commissione per consentire più libertà nella formazione al secondo turno di schieramenti, di apparentamenti anche attraverso la definizione di liste di candidati per gli assessori.

Pertanto, anche a nome del Gruppo a cui appartengo, credo sia utile sostenere lo schema proposto dalla Commissione.

FLERES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dal Gruppo «La Rete» ha sicuramente l'obiettivo di chiarire, rendere più trasparente e, comunque, semplificare il sistema politico di cui stiamo parlando.

Pertanto, l'indicazione della Giunta in prima battuta rappresenta sicuramente un correttivo in senso maggioritario per quanto riguarda la candidatura del sindaco, perché in buona sostanza obbliga le parti politiche a schierarsi subito per un candidato o per un altro candidato, quindi è sicuramente coerente con quella che è stata l'indicazione referendaria. Fosse solo per questo io sarei già d'accordo a votare questo emendamento; ma c'è di più: esso consente di evitare il mercato delle vacche tra la prima e la seconda tornata elettorale. È questa una ulteriore motivazione che mi convince della validità dell'emendamento proposto dal gruppo «La Rete», verso il quale mi dichiaro favorevole.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo dopo aver ascoltato le parole dell'onorevole Crisafulli per evitare quella che a me sembra una gravissima contraddizione del suo intervento e della linea che egli ha prospettato, in quanto parla da deputato del Partito democratico della sinistra: come è noto, il Partito democratico della sinistra ha sostenuto in occasione della legge per l'elezione diretta del sindaco, successivamente in tante altre occasioni nel corso del dibattito nazionale, e continua a sostenere adesso che occorre fare di tutto per rendere chiara all'elettore la scelta tra una formazione e un'altra, accettando il principio maggioritario. Se così è, a me sembra estremamente contraddittorio sostenere la necessità della non presentazione della lista degli assessori fin dal primo turno. La presentazione della lista degli assessori fin dal primo turno, come ha rilevato l'onorevole Fleres poco fa, è sicuramente un elemento che induce a una maggiore definizione della posizione di ogni singolo schieramento, un elemento che induce a schierarsi fin dal primo turno, e quindi dovrebbe essere ben accolto da chi sostiene la necessità di rendere chiare, evidenti e possibili le scelte di una maggioranza anziché un'altra da parte degli elettori. Io però aggiungerei una seconda considerazione: credo che bisogna fare riferimento, oltre che ai principi ed alle convinzioni che ognuno può maturare, anche alle cose che succedono. E che cosa è successo? La legge nazionale addirittura autorizzava tra il primo e il secondo turno la possibilità che i partiti si schierassero con uno dei candidati, cioè che venisse modificato il pacchetto di partiti che sostenevano l'uno o l'altro candidato, consentendo addirittura che cambiasse tra il primo e il secondo turno.

La legge elettorale siciliana consentiva e consente al candidato di cambiare il documento programmatico o, addirittura, ai partiti di presentare una dichiarazione di coalizione, e quindi al candidato di dichiarare di fare riferimento a quella coalizione. Se non vado errato, nessuno, né a livello nazionale, né a livello siciliano, si è avvalso di questa possibilità. A livello nazionale, nei comuni più noti, non si è verificato in nessuno dei ballottaggi, almeno nei comuni più importanti, quelli di cui comunque si occupa la stampa, non si è verificato in

nessun caso che si sia modificato lo schieramento tra il primo e il secondo turno: quasi tutti i candidati tra il primo e il secondo turno hanno rifiutato nuove aggregazioni perché, evidentemente, hanno valutato che esse avrebbero sostanzialmente inciso sulla credibilità della presentazione del candidato che era riuscito a superare il primo turno. Lo stesso, salvo errori od omissioni, è avvenuto per la Sicilia. Allora, perché affezionarsi a formulazioni che poi non hanno nessun effetto pratico?

L'unico fatto concreto che resta è quello che se non c'è l'obbligo di presentare la lista degli assessori al primo turno, si dà campo libero ai candidati tra il primo e il secondo turno di fare i giochetti, le alleanze e contrattare i pacchetti dei voti come vogliono. Questa è l'unica motivazione, fuori dalla visibilità e dalla riconoscibilità da parte degli elettori. Non c'è altra motivazione né di carattere teorico, né di carattere politico, né di carattere istituzionale, perché, ripeto, in questa tornata elettorale nessuno che avesse motivazioni politiche serie si è avvalso della possibilità di cambiare lo schieramento o di cambiare, addirittura, il programma.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sul punto in questione evidenzia ancora una volta quello che è stato detto nel corso della discussione della legge numero 7. Lo scontro è molto più rilevante di quello che potrebbe apparire dal tenore del dibattito, perché è lo scontro tra chi ha scelto la linea presidenzialista e chi la linea presidenzialista l'ha sostanzialmente subita. Tra chi, cioè, crede che il problema dell'elezione diretta sia nella scelta del candidato a sindaco e tra chi predilige un sistema direttoriale. Nell'emendamento che viene proposto dai colleghi della «Rete» si evidenzia il tentativo di dare una valenza alla squadra degli assessori che va ben oltre quello che dovrebbe essere la caratterizzazione del criterio di elezione diretta che è la scelta del sindaco e del Presidente della Provincia. Che poi tutto questo venga colorito attraverso il ricorso a dichiarazioni di ipotesi di maggiore tra-

sparenza, sta a noi dimostrare che così non è. Ma il problema di fondo è un problema politico e culturale, ed anche ideologico, cioè riconoscere o meno al sindaco questa caratterizzazione, questa scelta dell'uomo chiamato a sviluppare un'azione di governo, oppure se questa scelta deve essere collegata a uno stuolo di collaboratori che tali sono nella volontà del legislatore, ma che rischiano di diventare parte integrante della elezione del sindaco stesso. Che sia così è dimostrato dal dibattito parlamentare fatto in sede di discussione della legge numero 7, quando, più volte, la «Rete» insistette sul principio di dare valenza alla squadra degli assessori, mentre valenza non ha perché la squadra degli assessori nella volontà del legislatore siciliano è uno strumento al servizio del governo del sindaco; tant'è che il sindaco la può sostituire, la può modificare, la può manipolare quando e come vuole senza dare conto a nessun organo, neanche al Consiglio comunale.

Chiarito, quindi, questo aspetto di ordine culturale e di ordine ideologico, vediamo perché non è un problema di maggiore trasparenza la scelta della squadra prima della domenica di ballottaggio. Infatti, cari colleghi — ed è stato dimostrato da questa prima tornata elettorale — tutta la battaglia si incentra nella individuazione della personalità, delle capacità, della competenza, della possibilità di proiezione nell'opinione pubblica del sindaco. A nulla vale o a nulla è valso la identificazione della squadra degli assessori. Soprattutto, onorevoli colleghi, noi non dobbiamo dimenticare che la riforma dell'elezione diretta del sindaco e del Presidente della Provincia è caduta in un momento di passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema, e questa prima tornata della elezione diretta del sindaco ha trovato sostanzialmente i partiti impreparati allo scontro con i nuovi scenari istituzionali; e allora si è assistito ovunque (si è votato sia in Sicilia che nel resto d'Italia) al fatto che i partiti si sono affacciati alle elezioni con il nuovo sistema dell'elezione diretta mantenendo il loro vecchio bagaglio culturale ed ideologico che aveva dato origine al sistema partitocratico.

Lo scontro tra i candidati a sindaco non è stato, come auspicato dal legislatore, quando la legge andrà a regime anche da un punto di

vista culturale, tra due schieramenti già pre-costituiti, per cui diventa naturale l'indicazione degli assessori. Lo scontro è stato, e continuerà ad essere, purtroppo per noi, per qualche anno ancora, tra una serie di pezzi, di segmenti politici che caratterizzano il panorama politico della nostra Regione e della nostra Nazione; e quindi la indicazione già al primo turno della squadra degli assessori comporterebbe — data la varietà e l'articolazione delle forze che si scontrano — la esclusione di gran parte delle realtà politiche che operano e che interagiscono nelle varie realtà comunali.

La possibilità prevista dal legislatore regionale — che è facoltativa, occorre sottolinearlo — di indicare la squadra al primo turno e l'obbligatorietà di indicarla nel secondo turno, non era affatto stata concepita per consentire chissà quali «mercati delle vacche o fiere paesane» tra il primo ed il secondo turno, ma era ed è stata concepita per consentire ai due candidati che vanno al ballottaggio di recuperare nella società civile del comune in cui si sono confrontati forze politiche valide, serie, che hanno condotto una loro battaglia per la difesa di un loro candidato nel primo turno e che, pur tuttavia, hanno capacità di espressione, hanno capacità culturali e materiali da potere mettere al servizio di una logica programmata, riconcordata. Riconcordata perché il meccanismo va visto tutto nella sua interezza, in quanto non è vero — e noi rigettiamo questo tipo di argomentazione — che appena si dice «maggiore trasparenza» tutti dovremmo metterci sull'attenti e dire «che bello, questo è più trasparente e allora lo votiamo».

Il bello del meccanismo sta nel fatto che la scelta dei candidati è collegata alla possibilità di modificare il programma; in molti dei comuni in cui si è votato in questa prima occasione si è evidenziato che pochi candidati hanno fatto ricorso a questi meccanismi, è vero, ma è pur vero che la maggior parte dei candidati di alcuni partiti, specialmente del Movimento sociale italiano, si sono avvalsi solo parzialmente della facoltà di indicare i propri rappresentanti in giunta: lo ricordava poco fa il collega Cristaldi, è avvenuto a Catania, ma non solo a Catania. Questo significa che la scelta facoltativa di indicare in giunta sin dal primo turno alcuni candidati non è solo una scelta

di trasparenza, ma comporta anche uno stretto collegamento con un programma da attuare che viene offerto all'attenzione degli elettori.

L'obbligatorietà sin dal primo turno chiuderebbe in un avviticciamento attorno ad uno schema fazioso e parziale, una candidatura che poi non riuscirebbe più ad uscire da questo ristretto schema politico precostituito. Per tali motivi, noi difendiamo — questa è la sostanza del mio intervento — la scelta del legislatore fatta con la legge numero 7; noi difendiamo il principio di lasciare libera facoltà ai candidati di indicare, se vogliono, nel primo turno parte o tutta la squadra degli assessori, ma vogliamo che rimanga in piedi la impalcatura complessiva della norma che dà la possibilità di modificare le dichiarazioni programmatiche e di rideterminare un ruolo di intervento concordato. La difesa di questa impalcatura è la difesa di una scelta che funziona e che deve rimanere tale e che estrinsecherà la sua capacità propulsiva soprattutto nel tempo, quando anche culturalmente e materialmente sarà cambiato uno scenario politico che oggi invece ancora è caratterizzato dalla permanenza dei ritualismi partitocratici.

CAMPIONE, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Piro, nel suo intervento, ha sostenuto che dietro questo fatto non ci sarebbero considerazioni di nessun genere. Invece, io ritengo che delle considerazioni si debbano fare, anche di carattere politico. La filosofia di questa legge era una filosofia che tendeva a creare fatti di aggregazione, non fatti di schieramento. La politica degli schieramenti è finita. I risultati delle elezioni amministrative, comunque si vogliano leggere, lo dimostrano: i fatti che si realizzano, quelli conducenti che possono avere buon fine, quelli che possono esprimere la mitezza della politica, la capacità di essere uguali per tutti, ricominciando da capo senza khomeinismi, senza posizioni preconcepite, cercando di aprirsi a tutti, sono posizioni che riescono ad

aggregare. Ecco perché, in molte situazioni, candidati che partivano vincenti, alla fine sono stati superati da altri candidati che riuscivano ad aggregare di più.

Il problema degli assessori, quindi, da fare nella seconda tornata, è il problema di misurarsi con il consenso che si è determinato per riuscire ad aggregare di più. Noi non abbiamo bisogno di schieramenti manichei, o di gente con il petto in fuori che lotta con la durlindana, ma abbiamo bisogno di gente che riesca ad aggregare, a creare combinazioni. Solo allora...

PIRO. L'aggregazione la fa spartendo assessorati?

CAMPIONE, *Presidente della Regione*. ... Il vergine Piro evidentemente ha altre impostazioni...

PIRO. ... Tenga presente che lei è il contrario. Si vergogni! Un Presidente della Regione non dovrebbe dire certe cose! Io sono il contrario di lei.

CAMPIONE, *Presidente della Regione*. Noi riteniamo che la politica sia fatta anche di momenti di aggregazione e quindi riteniamo che un discorso come questo, che sembrerebbe non fondamentale, ha una sua valenza, nel senso che si debba andare necessariamente a valutare le ipotesi di aggregazioni successive; quindi gli assessori votati prima del secondo turno hanno questo significato preciso. Del resto, quando votammo la legge per l'elezione diretta del sindaco, queste considerazioni furono fatte e quindi mi pare che tornare indietro adesso sarebbe fuori luogo.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento 3.9, degli onorevoli Piro ed altri?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 3.10 a firma degli onorevoli Pandolfo, Fleres ed altri.

PANDOLFO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso degli ultimi anni sono stati iniziati e portati a conclusione procedimenti di revoca, di sospensione o di altra natura che hanno portato alla decadenza di amministratori negli enti locali. Questi casi tanto numerosi si sono poi accompagnati e direi sommati a dimissioni per varie ragioni dei Consigli comunali e provinciali. Il fenomeno è stato seguito dall'intervento sostitutivo dell'Assessore al ramo e questo intervento sostitutivo, che andava bene fino al recente passato, non è un percorso al quale si possa oggi fare ricorso né per il sindaco, in base alla normativa vigente sin dal momento della promulgazione della legge numero 7 del 1992, né per la Provincia regionale con la formulazione, così come è stata esitata dalla Commissione, del disegno di legge ora in discussione. Quindi, lo sbocco obbligato, tanto con la legge regionale numero 7 del 1992 quanto con la normativa in discussione, che probabilmente sarà approvata nella formulazione originaria, sarà il ricorso ad elezioni anticipate.

Ora, l'emendamento ha, appunto, lo scopo di evitare elezioni anticipate, facendo ricorso al subentro del vicepresidente della Provincia e, per estensione, del vicesindaco nelle amministrazioni comunali. È chiaro che questo impone la designazione del vicepresidente della provincia e del vicesindaco sin dal momento della prima consultazione elettorale, perché la persona chiamata in una di queste evenienze a sostituire il presidente provinciale o il sindaco, che per varie ragioni fosse definitivamente impedito di espletare la propria funzione, deve perlomeno avere la legittimazione che gli deriva da una investitura diretta di consenso popolare, quando l'elettore è già venuto a

conoscenza preventivamente del nome dell'eventuale vicepresidente o dell'eventuale vicesindaco.

L'emendamento, signor Presidente, ha inoltre lo scopo di consentire, a chi subentrasse in una di queste circostanze, di procedere alla revoca degli Assessori nominati dal suo predecessore e di nominarne altri; questo in omaggio al rapporto fiduciario che caratterizza la norma vigente.

Ho appreso che il Governo ha presentato un emendamento che allinea la normativa regionale a quella nazionale esistente. Io ho letto, onorevole Assessore, l'emendamento presentato a sua firma; il Governo è perfettamente libero di presentare gli emendamenti che crede, ha l'iniziativa legislativa, però mi consenta, onorevole Assessore, di dirle che questo emendamento da lei presentato contraddice allo spirito fondamentale della legge che noi approvammo lo scorso anno in Aula e che è diventata efficace sulla base delle recenti consultazioni amministrative. Esso contraddice, a mio parere, in maniera non sanabile, in maniera palese il principio del rapporto fiduciario, che noi volemmo per primi nel nostro Paese, vale a dire che il vertice degli enti locali venisse eletto a suffragio popolare diretto e che quindi fosse legittimato nel suo rapporto diretto con l'elettorato, con la cittadinanza.

Ecco la ragione per cui ritengo di dovere insistere sull'emendamento. Ascolteremo le ragioni del Governo e della Commissione e, in ogni caso, l'Aula deciderà conseguentemente.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.10.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 3.11 degli onorevoli Fleres ed altri.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento come raccomandazione, pertanto, invito l'onorevole Fleres a ritirarlo.

FLERES. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 3.12 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, siccome avviene già così, invito l'onorevole Cristaldi a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cristaldi lo ritira?

CRISTALDI. Non è un atto di scortesia, onorevole Assessore, ma si è verificato che così non è. Quindi mantengo l'emendamento.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento come raccomandazione, e provvederà in tal senso con una circolare.

Invito, pertanto, i presentatori dell'emendamento a ritirarlo.

CRISTALDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 3.13 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, il Governo assume l'impegno, tramite una circolare, di dare delle direttive precise, per cui invito l'onorevole Cristaldi a ritirare l'emendamento.

CRISTALDI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo:

«Articolo 3 bis

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo sindaco o presidente della provincia.

2. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco o del presidente della provincia sono svolte rispettivamente dal vicesindaco e dal vicepresidente.

3. Il vicesindaco e il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'arti-

colo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 numero 55, come modificata dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, numero 16».

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Il Governo ritira l'emendamento articolo 3 bis.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, chiedo di tornare ad esaminare l'articolo 2, in precedenza accantonato per la momentanea assenza del Presidente della Regione.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, ritengo invece che sia più utile per i lavori d'Aula proseguire con l'esame degli altri articoli, mantenendo accantonato l'articolo 2, in quanto non ci sono problemi così drastici da rendere necessaria la sua discussione.

Ritengo, quindi, che stiamo procedendo nel modo giusto, tutto sommato produttivo, ai fini dell'elaborazione del testo della legge e questo ci consente di potere continuare il lavoro.

Porre ora la questione di riprendere l'esame dell'articolo 2 credo significhi introdurre un elemento di difficoltà che può pesare sul corso dell'esame del disegno di legge, e questo non mi pare che sia nelle intenzioni di nessuno dei componenti dell'Assemblea.

Noi dobbiamo procedere con serenità, in modo tale che alla fine si possa affrontare e risolvere un nodo di fondo, che tutti conosciamo, e lo dobbiamo risolvere nella maniera più

serena possibile; forzare ora significa pregiudicare il resto del disegno di legge e non sarebbe utile ai lavori d'Aula.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi eravamo contrari, sin dalla richiesta iniziale dell'onorevole Sciangula, all'accantonamento; abbiamo dato il nostro consenso perché l'onorevole Sciangula lo ha motivato dando l'importanza che merita all'articolo 2 e richiedendo in Aula la presenza del Presidente della Regione. Poiché egli è in Aula non c'è alcuna ragione per cui non si debba seguire l'ordine degli articoli del disegno di legge. Questo è nella logica delle cose. Tra l'altro, mi permetto dire che, anche dal punto di vista tecnico, l'accantonamento dell'articolo 2 comporta necessariamente l'accantonamento di numerosissimi altri articoli collegati direttamente o indirettamente allo stesso articolo 2.

Diciamo con tutta franchezza che noi, Gruppo parlamentare del Movimento sociale, diamo una rilevanza politica importantissima all'articolo 2, e dall'esito di esso potrebbe essere determinante un nostro atteggiamento positivo o negativo nei confronti di alcuni articoli. Questo, onorevole Presidente, lo dico per lealtà, e credo che, alla fine, non ci sia nessuna cosa che possa incastrare qualcuno. Mi pare che sia logico che ciascuno di noi eserciti il proprio diritto di parlamentare, e a norma di regolamento, esprima la propria opinione, non intendiamo, onorevole Fleres, suscitare la suscettibilità di nessuno, però vogliamo avere il diritto di fare le cose per come devono essere fatte. Non c'è alcuna ragione di tenere accantonato l'articolo 2 in considerazione del fatto, tra l'altro, che bisognerebbe accantonare numerosissimi altri articoli.

BATTAGLIA GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che noi dob-

biamo evitare di far finta di non capire i termini reali della questione.

L'articolo 2 contiene una delle norme più controverse di questo disegno di legge che ha, in queste settimane e in questi giorni, diviso le forze politiche ed i singoli parlamentari presenti in quest'Aula. Abbiamo tutti manifestato l'intenzione che questo disegno di legge venga rapidamente approvato; ma affinché questo risultato si raggiunga, è necessario che chi ha ritenuto di dovere impostare la propria tattica parlamentare anche con un certo ostruzionismo — legittimo, perché ciascuno ritiene di utilizzare gli strumenti che ha a disposizione per meglio tutelare i propri punti di vista — dia la possibilità all'Aula di recuperare la serenità e di esprimersi liberamente sugli articoli, e si abbia così la garanzia e la certezza che in qualche maniera il disegno di legge, comunque finisca, vada speditamente verso l'approvazione.

La proposta che faceva l'onorevole Crisafulli non ha il carattere né della provocazione, né del non voler tenere conto delle esigenze che un Gruppo parlamentare ha espresso in varie occasioni ed ha appena ripetuto questa sera, ma si muove invece nella direzione di capire se vi è una effettiva volontà, da parte di questo Gruppo, di giungere ad una rapida approvazione della legge. L'accantonamento dell'articolo 2 assume questo significato e basta, non è in alcun modo un volere superare il nodo che invece esiste e che va sciolto attraverso un libero voto dell'Aula. Per tali considerazioni, inviterei il Capogruppo del Movimento sociale a riconsiderare il suo atteggiamento alla luce, diciamo, di questo fatto e consentire che il disegno di legge abbia una rapida discussione e giunga rapidamente alla conclusione, sciogliendo alla fine questo nodo, nel massimo rispetto della libertà di ciascun parlamentare e senza vincolo alcuno.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è un problema di regolamento. Io sono il titolare della richiesta di accantonamento che aveva per motivazione l'assenza del Presidente della Regione, il quale avrebbe dovuto

esprimere il pensiero del Governo e poi determinarsi, a seguito del dibattito, sull'articolo 2 che è l'articolo che in particolar modo in queste settimane ha attirato la nostra attenzione. Signor Presidente, io non sono abituato a mascherare con la parola il pensiero, sono leale e corretto con me stesso e con l'Assemblea. Ritengo fondamentale che l'Assemblea inizi a ridiscutere sull'articolo 2 perché in tal modo sapremo se saranno superate le ragioni dello stallo oppure no; cercare surrettiziamente di risolvere i problemi mediante il rinvio dell'articolo 2 significa dare argomenti a chi ritiene che su di esso si debba incominciare a discutere subito. Per essere estremamente chiari, la tattica, la battaglia di posizione sono tutte enfatizzate dai regolamenti parlamentari, e do atto agli onorevoli Battaglia e Crisafulli che, animati da spirito costruttivo, vogliono costruire le ragioni del consenso massimo su questo disegno di legge. Però, su queste cose, onorevole Crisafulli ed onorevole Battaglia, occorre il consenso. Ha ragione l'onorevole Cristaldi, non si può procedere per salti; io mi ero permesso di chiedere l'accantonamento per una ragione oggettiva che non esiste più: poiché adesso il Presidente della Regione è presente, non capirei la ragione di andare all'articolo 4 o all'articolo 5.

Pertanto insisto, signor Presidente, perché ho rispetto di me stesso, sulla proposta di tornare all'articolo 2 affidandone all'Aula l'apprezzamento e, possibilmente, magari rinviare al momento della votazione per vedere di trovare un momento, un luogo politico dove temperare i contrasti ed arrivare al massimo di consenso possibile. Poiché io ho rispetto di me stesso e rispetto dell'Aula, qualsiasi altro giochetto in questo momento non è consentito a nessuno.

PRESIDENTE. Onorevole Sciangula, io credo che il motivo dei diversi punti di vista non sia un fatto di natura tecnica, ma di merito. C'è senz'altro un punto di contrasto; contemporaneamente c'è, però, l'esigenza di vedere la possibilità di ricomporlo.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io veramente mi sorprendo. Ho tentato anch'io in tutti i modi di discutere con i colleghi, con i vari rappresentanti delle varie forze politiche per vedere quali margini veri esistono per evitare di procedere in direzione di uno scontro che produrrebbe effetti certamente molto antipatici dopo settimane e mesi di lavoro nelle commissioni, dopo avere fatto degli sforzi con sedute di dieci, quindici ore consecutive nel tentativo di elaborare un testo di disegno di legge e portarlo in Aula. Io mi domando: ma è veramente possibile che non ci possa essere un equilibrio che ci consenta di venir fuori da queste cose? Non possiamo cercare di trovarlo? Diversamente vuol dire che si vuole arrivare a delle frantumazioni che però sarebbe stato il caso di dichiarare prima, per non portare a un logoramento dei lavori che abbiamo svolto sin qui e che, invece, ci potrebbero permettere di concludere in tempi ragionevoli ed al meglio un'azione legislativa, visti i problemi che sono sul tappeto, nell'interesse della Sicilia. Per questa ragione si tratta di stabilire cosa volete fare. Volete arrivare a far saltare ogni cosa e a fare danno a quest'Isola? Fatelo! Ma dovete sapere che questo potevate farlo anche prima; non ho capito perché pensate di portare al logoramento noi su questo terreno.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sulla scia delle cose dette dall'onorevole Paolone, per capire se era possibile, attraverso una soluzione tecnica, che io non riesco ad immaginare, se non quella di una breve sospensione, evitare che l'Aula sia sottoposta a uno scontro su una questione di questo genere; facendo una verifica, se ne esistono le condizioni, tenuto conto che vi è parecchia differenziazione nei vari testi di emendamenti apportati al disegno di legge: si passa da incompatibilità tolte definitivamente a incompatibilità articolate per fasce di comuni, per fasce di popolazione e così via. Chiedo pertanto una breve sospensione al Presidente dell'Assemblea e al Governo, non ho altre idee in questo momento.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, già in occasione del dibattito su altri disegni di legge, io avevo avuto modo di lamentare il fatto che si procedesse all'accantonamento di articoli e di emendamenti prima ancora che questi articoli e questi emendamenti fossero presentati all'Aula e fosse cominciata la discussione, perché, secondo me, questo è un modo assolutamente improprio di affrontare la discussione sull'articolo dei disegni di legge. Io ho chiesto l'accantonamento sempre dopo la discussione, quando cioè si verificano difficoltà che sembrano insormontabili o c'è necessità di un coordinamento tecnico.

A questo punto, vista la natura del problema — si tratta cioè di definire non so bene che cosa, signor Presidente, perché vi sono molte proposte che non attengono soltanto alla questione della incompatibilità dei deputati, ma il tema della incompatibilità è un tema ad ampio raggio che coinvolge diverse figure e diverse fattispecie, e il numero degli emendamenti che sono stati presentati lo testimonia — o c'è una richiesta da parte della Commissione di proseguire con l'accantonamento dell'articolo in attesa che la Commissione stessa possa valutare tutti questi temi legati alle incompatibilità e quindi possa esprimere una propria opinione, altrimenti non vedo perché si debba ulteriormente accantonare. Io giudico assolutamente non realistico che in dieci minuti si possa raggiungere un accordo, non si sa in base a quali presupposti, su questo tema delle incompatibilità. Quindi, o c'è una richiesta di carattere istituzionale da parte della Commissione che ha bisogno di tempo per regolare la propria opinione rispetto alla materia complessa di cui si tratta, o altrimenti andiamo avanti. Se nel corso del dibattito sull'articolo 2 dovessero sorgere problemi molto seri, qualcuno si farà carico di chiedere l'accantonamento ulteriore.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo affinché la questione dell'accantonamento venga superata e vorremmo dire che la peggiore cosa che possa capitare nell'affrontare un disegno di legge così importante, sia quella della confusione. Noi ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge il cui testo è stato esitato all'unanimità dalla Commissione. Il Gruppo socialista è stato chiamato in sede di Conferenza dei Capigruppo a prendere atto di una mediazione; ha preso atto delle dichiarazioni del Governo che su questa questione non avrebbe posto delle pregiudiziali. È stata tentata in quella sede una mediazione e una sintesi, abbiamo detto sì. Ora, se le cose che stiamo facendo hanno un senso, noi siamo abituati a rispettarle e ad essere coerenti. Noi siamo perché, a questo punto, l'accantonamento dell'articolo 2 venga superato e venga definito. Signor Presidente, la peggiore cosa che può capitarci sa qual è? Quella del rinvio di qualsiasi problema si dovesse presentare. Se imbocchiamo questa strada non facciamo né questo disegno di legge né la «finanziaria». Bisogna risolverli i problemi e risolverli all'insegna delle cose che sono state fatte, delle mediazioni che sono state operate. Non ritengo ci siano spazi per ulteriori mediazioni. Si tratta soltanto di onorare gli impegni che i gruppi hanno assunto, in sede di Conferenza dei Capigruppo, alla presenza dei componenti il Governo della Regione siciliana.

PALAZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di precisare, data la delicatezza dell'argomento, che per la mia parte politica abbiamo le idee chiarissime su questo argomento, ci siamo espressi con il voto in Commissione e quindi in questo senso riteniamo che anche la successiva attività — chiamiamola così — di massimo buon senso che ha portato a una conclusione di equilibrio, sia in Commissione che in maggioranza, dovrebbe mettere questo Parlamento in condizione di potere votare. Ciò detto, la sospensione che viene richiesta — anche se, per carità, tutte le ipotesi di mediazione o di ulteriore approfondi-

mento possono avere una loro logica e possono essere accolte — mi sembra che si venga ad aggiungere ad una attività di questo tipo che già sostanzialmente è stata fatta. Quindi, se il Presidente della Commissione ritiene esaustiva l'attività di mediazione che è stata fatta, penso che si potrebbe procedere — come poco fa diceva l'onorevole Sciangula — ad eliminare questa grossa ipoteca che grava sul disegno di legge e che, viceversa, farebbe portare avanti una finta attività legislativa. Fugando gli equivoci, l'andazzo dei nostri lavori, assai complicato in questo momento, riceverebbe uno spiraglio di luce non indifferente.

PRESIDENTE. Il Governo vuole esprimersi sulla richiesta di sospensione?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, io ritengo che la discussione possa benissimo continuare ed eventualmente, se dovessero insorgere difficoltà, si potrà sospendere successivamente.

Riprende la discussione del disegno di legge
numeri 530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318
- 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A.

PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'emendamento 1.8, degli onorevoli Piro ed altri, in precedenza accantonato.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà l'emendamento era stato accantonato perché era sorto qualche dubbio interpretativo. Va considerato innanzitutto che l'emendamento intende sostituire l'articolo 18 della legge numero 36 del 1990, che a sua volta era stato modificato o interamente sostituito dall'articolo 4 della legge numero 7, la legge sull'elezione diretta del sindaco, il quale così recita: «Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici o nelle sezioni circondariali del collocamento non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della

Sicilia, né essere candidato alla carica di sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale». Come si vede, la non candidabilità dei membri degli uffici di collocamento era già prevista per i consigli provinciali; ed era prevista nei consigli provinciali quando per diventare presidente o assessore della provincia era necessario essere consigliere provinciale.

Signor Presidente, la norma qui proposta non fa che attuare un adeguamento tecnico ad una disposizione che era già vigente perché, essendo il presidente e gli assessori non più componenti dei consigli provinciali, è evidente che bisogna fare la estensione alla carica di presidente o di assessore provinciale. Tutto il resto appartiene già ad una norma che è quella della legge numero 7; quindi si tratta meramente di un adeguamento tecnico.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.8.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PLUMARI, *segretario*:

«Articolo 2.

*Requisiti di eleggibilità
e di compatibilità alla carica
di presidente della provincia*

1. Sono eleggibili a presidente della provincia regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per la elezione a consigliere di provincia regionale.

2. Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.

3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di sindaco e di assessore comunale. Ricorrono le cause di incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste nell'articolo 156, comma 1, numero 4, dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 maggio 1963, numero 16. L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.

4. Nessuno contemporaneamente può presentare la propria candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.

5. Il presidente di provincia è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Non è immediatamente rieleggibile il presidente di provincia che sia stato rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, numero 142, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, numero 48.

7. La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comuni capoluogo di provincia, inclusi in aree classificabili come metropolitane, secondo le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9.

8. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7, ed il primo comma, numero 4, dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29, e successive modifiche».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.1

Al comma 1, sostituire le parole «di un comune della Repubblica» con le parole «di un comune della Regione»;

— dal Governo:

— Emendamento 2.27

Il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Non sono eleggibili alla carica di presidente di provincia regionale i presidenti di altre province ed i sindaci dei comuni della provincia»;

— dagli onorevoli Drago Giuseppe ed altri:

— Sub-emendamento all'emendamento 2.27

Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7/92 le parole: «dopo la parola “comune” sono soppresse le seguenti “con popolazione superiore a 30 mila abitanti”», sono sostituite con le seguenti: «dopo la parola “comune” aggiungere “con popolazione superiore a 250 mila abitanti”»;

— dagli onorevoli Cuffaro, Marchione ed altri:

— Sub-emendamento 2.30 all'emendamento 2.27:

È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7.

Si passa all'emendamento 2.1 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore.* Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali.* Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa al sub-emendamento all'emendamento 2.27 del Governo, degli onorevoli Drago Giuseppe ed altri.

DRAGO GIUSEPPE. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento presentato si intende eliminare la condizione di ineleggibilità prevista al comma quinto dell'articolo 3 della legge regionale numero 7 del 1992, il quale prevede che i dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, sono ineleggibili. Pertanto, con questo emendamento noi riteniamo di eliminare la condizione di ineleggibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Drago, avendo adesso chiaro il contenuto dell'emendamento, le faccio presente che questo emendamento era stato presentato nel corso dell'esame della legge «finanziaria» ed era stato già bocciato con un voto di fiducia chiesto dal Governo sull'emendamento, mi pare.

CUFFARO. ... Non c'è stato il voto di fiducia.

PRESIDENTE. Onorevole Cuffaro, vado a memoria, non c'è stato il voto di fiducia ma è stato bocciato.

CUFFARO. ... Altre volte sono stati votati emendamenti già bocciati.

PRESIDENTE. In sessioni diverse, onorevole Cuffaro...

CUFFARO. ... C'è una legge del Governo nazionale che è operante da un mese e mezzo.

PRESIDENTE. L'Assemblea non può modificare il proprio Regolamento. Vuol dire che lo discuteremo nella sessione autunnale.

DRAGO GIUSEPPE. Signor Presidente, io rinuncio; comunque, ritengo che la prossima volta la Presidenza debba stare più attenta.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile il sub-emendamento all'emendamento 2.27.

Si passa all'emendamento 2.27 del Governo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anzitutto per chiederle di voler considerare e mettere in discussione unificata non solo l'emendamento 2.27, ma anche gli altri emendamenti al comma 2 che ineriscono la stessa materia, perché è evidente che se poniamo in votazione soltanto l'emendamento 2.27 gli altri emendamenti sono preclusi. Dopodiché, o si fa una discussione globale e si individua la soluzione, la formula che si può scegliere, o altrimenti dobbiamo ricorrere al Regolamento e cominciare a mettere in discussione l'emendamento che è stato presentato per primo; e siccome l'emendamento del Governo porta il numero 2.27, io credo che dovrà aspettare il suo turno molto a lungo.

Quindi, signor Presidente, facciamo una discussione unificata di tutti gli emendamenti, vediamo la soluzione che si può individuare e casomai poniamo in votazione i singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Bene, onorevole Piro, allora procediamo con la discussione unificata sugli emendamenti e poi decidiamo la scelta finale da compiere.

Comunico, pertanto, che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono eleggibili alla carica di presidente della provincia regionale il presidente ed i componenti della Giunta di altra provincia regionale, nonché i sindaci dei comuni capoluogo della stessa provincia»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 2.3

Al comma 2, dopo le parole «di altra provincia» aggiungere le seguenti «il sindaco o l'assessore di un comune»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.4

Al punto 2, sostituire le parole da «La causa di ineleggibilità» a «di presentazione della candidatura» con le parole «La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato ha rassegnato le dimissioni almeno 180 giorni prima della presentazione della candidatura»;

— Emendamento 2.5

Al punto 2, aggiungere le parole «Non è eleggibile alla carica di presidente della provincia il sindaco di un comune che non si sia dimesso almeno 180 giorni prima della presentazione della candidatura»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 2.6

Al comma 2 le parole «la data di» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dalla»;

— Emendamento 2.7

Al terzo comma il periodo da «la carica di presidente» fino a «assessore comunale» sono soppresse;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.8

Nel comma 3 dell'articolo 2, le parole «di sindaco e di assessore comunale» sono modificate in «di sindaco, di assessore e di consigliere comunale»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 2.9

Al comma 3 la parola «incompatibilità» è sostituita da «ineleggibilità»;

— Emendamento 2.10

Al comma 3 le parole «comma 1, numero 4» sono soppresse;

— Emendamento 2.11

Al comma 3 le parole da «l'incompatibilità deve essere» fino alla fine del comma sono soppresse;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.12

All'articolo 2, il punto 4 è soppresso;

— dall'onorevole Palazzo:

— Emendamento 2.13

È soppresso il quarto comma dell'articolo 2;

— Emendamento 3.8

Il quinto comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Nessuno può presentare contemporaneamente la propria candidatura a sindaco e a presidente della provincia, ovvero a presidente di due o più province»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.14

Il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

«Nessuno può presentare contemporaneamente la propria candidatura a presidente della provincia, a sindaco o a consigliere comunale»;

— dagli onorevoli Consiglio ed altri:

— Emendamento 2.15

Il comma 7 dell'articolo 2 è soppresso;

Al comma 8 dell'articolo 2 la parola «sino» è sostituita da «è» e le parole «l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7» sono soppresse;

— Sub-emendamento 2.31 all'emendamento 2.15

Sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 2;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 2.20

Il comma 8 è soppresso;

— dagli onorevoli Gulino ed altri:

— Emendamento 2.21

Il comma 7 è così sostituito:

«7. La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente di provincia regionale e di sindaco»;

— dagli onorevoli Piro ed altri:

— Emendamento 2.16

Il comma settimo è così sostituito:

«Alle cariche di presidente della provincia e di assessore provinciale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.22

Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«7. La carica di deputato regionale non è incompatibile con la carica di presidente o di assessore provinciale e di sindaco o di assessore comunale»;

— dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

— Emendamento 2.29

Dopo «o di assessore provinciale» aggiungere «superiore a 500 mila abitanti»;

— dagli onorevoli Palillo ed altri:

— Sub-emendamento all'emendamento 2.22

«La carica di deputato regionale è incompatibile con la carica di sindaco dei comuni capoluogo o di comuni con oltre 50 mila abitanti»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

— Emendamento 2.23

Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore provinciale e di sindaco o di assessore dei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti»;

— Emendamento 2.24

Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di as-

sessore provinciale e di sindaco o di assessore dei comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti»;

— Emendamento 2.25

Il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore provinciale e di sindaco o di assessore dei comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti»;

— dall'onorevole Maccarrone:

— Emendamento 2.19

Sopprimere le parole da «inclusi in aree» fino a «6 marzo 1986, numero 9»;

— Emendamento 2.18

Dopo «deputato regionale» aggiungere «non»;

— dall'onorevole Palazzo:

— Emendamento 2.17

Il comma settimo dell'articolo 2 è modificato come segue:

«7. La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente e di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore dei comuni capoluogo di provincia siti in zone dichiarate aree metropolitane ai sensi degli artt. 19 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9»;

— dagli onorevoli Battaglia Giovanni ed altri:

— Emendamento 2.32

Sostituire «50 mila» con «40 mila»;

— Emendamento 2.34

Sostituire «50 mila» con «30 mila».

Questi sono tutti gli emendamenti che attengono la materia dell'incompatibilità, quindi apriamo una discussione unificata, così come è stata chiesta dall'onorevole Piro e così come era rimasto stabilito.

CRISAFULLI. Per la verità l'onorevole Piro parlava del comma 2 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. È tutta la materia delle incompatibilità, così almeno si ha un quadro chiaro delle varie posizioni.

Sull'ordine dei lavori.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lettura che lei ci ha fatto — accogliendo la richiesta dell'onorevole Piro — per mettere in condizione l'Aula di avere il quadro completo, credo che di per sé potrebbe giustificare la richiesta che io mi ero permesso di avanzare non più tardi di dieci minuti fa: perché entrare nel merito di questa molteplicità di emendamenti, fra loro contrapposti? Se non si ha un quadro più chiaro della normativa che si vuole sottoporre alla valutazione dell'Assemblea, si corre il rischio di fare una legge che, da un lato, può accogliere alcune questioni e, dall'altro, le può stravolgere; può stabilire che l'incompatibilità non c'è più in tutti i comuni della Sicilia e poi può stabilire che per le province, invece, rimane l'incompatibilità, come se fare il presidente della provincia di Enna fosse più significativo che fare il sindaco nel comune di Palermo. Potrebbero venire fuori cose di questo genere, sulla base di un dibattito d'Aula che ogni singolo gruppo, ogni singolo componente dell'Assemblea può determinare sulla base delle proprie opportunità. Io credo che l'insieme della materia, a questo punto, meriti una riflessione particolare.

Io avevo proposto una breve sospensione; l'onorevole Piro si era preso la briga di dire che il problema non era la sospensione in quanto tale, ma di vedere se non era il caso, qualora si rendesse necessaria una sospensione, di riportare il concetto, così come viene fuori dai lavori d'Aula, nuovamente in Commissione o in altra sede. Io ritengo più istituzionalmente corretto il lavoro della Commissione, però è chiaro che non possiamo sicuramente proce-

dere alla votazione dei singoli emendamenti che possono mettere in discussione una ipotesi, bella o brutta, ma chiara, che viene sottoposta dalla Commissione ai lavori d'Aula. Siccome vi sono parecchi emendamenti determinati da tutti i gruppi, dai vari parlamentari dell'Assemblea regionale, io credo che noi non possiamo procedere su una materia così delicata a votare sulla base di spinte e contro spinte che possono complicare l'articolato della legge e non far fare una buona figura ai lavori del Parlamento regionale siciliano. Pertanto, torno ad insistere sulla proposta già fatta, che ho già sottoposto all'Aula, cosa che può facilitare il prosieguo del disegno di legge.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che ci stiamo confondendo. La Commissione ha lungamente riflettuto su questa materia ed ha esitato un disegno di legge all'unanimità. Adesso ritornare in Commissione o in una sede non istituzionale — non è chiaro quale possa essere — non lo capisco, anche perché noi continuiamo a girare attorno ad un problema che aleggia e che è presente a tutti noi. Ritengo che il problema delle incompatibilità in linea generale è stato affrontato bene in Commissione, pertanto è sufficiente che adesso emendamento per emendamento l'Aula si determini, altrimenti, io per primo, non comprendiamo più nulla. La mia proposta è quella di andare avanti con gli emendamenti che sono stati presentati dai colleghi.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido e sottoscrivo pienamente le cose dette dal Presidente della Commissione, onorevole Purpura. Mi permetto dire che essendo le 20.45 si potrebbero sospendere di trenta-quaranta minuti i lavori d'Aula, il tempo di consentire ai colleghi deputati un mini-

mo di ristoro. Quindi, una sospensione tecnica che non è né la richiesta dell'onorevole Crisafulli, né il rifiuto dell'onorevole Purpura, accontentando così un po' tutti.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in merito all'articolo 2 mi sono già espresso e non ritorno su questo; credo che alla fine, se non c'è altra soluzione, tanto vale andare avanti nell'esame dei singoli emendamenti, evidentemente, accorpati per singolo comma. Io, però, intervengo a seguito delle cose dette dall'onorevole Sciangula, perché questo mette in causa l'organizzazione dei lavori ed i tempi dei lavori stessi. Io credo che opportunamente bisogna partire dalla decisione della Conferenza dei Capigruppo, la quale, come tutte le decisioni solenni della Conferenza dei Capigruppo, si assume con la riserva mentale che nessuno poi ne terrà assolutamente conto. Io, signor Presidente, devo dire la verità, mi sono stufato di partecipare a questo «gioco di società» che si chiama Conferenza dei Capigruppo e di essere preso regolarmente in giro senza certezza di quello che si fa e delle decisioni che si assumono. Io ritengo poco serio, da questo momento in avanti, partecipare a Conferenze dei Capigruppo che decidono e comunicano all'Aula e all'esterno, solennemente, decisioni di cui nessuno poi terrà conto, e pertanto dichiaro che non parteciperò più a questo «gioco di società».

La decisione presa dalla Conferenza dei Capigruppo di giovedì alla presenza del Presidente della Regione e di tutti i Capigruppo, era quella di visualizzare ed esattamente individuare i disegni di legge da portare in Aula, indicando anche una scadenza dei nostri lavori. È evidente che se quelli sono i disegni di legge e quella è la scadenza, essendo già stato deciso tutto, dobbiamo lavorare in funzione del fatto che quell'impegno e quella scadenza vengano mantenuti; dal che dipende evidentemente anche la scelta di fare qualche seduta notturna, di accorciare gli intervalli, etc.

Noi però, signor Presidente, siamo in presenza di altre cose, perché abbiamo appreso dai giornali, non è stato comunicato ufficial-

mente all'Aula, che ci sarebbero da parte del Governo, non so se da parte di forze politiche, non so se da parte della Presidenza dell'Assemblea, perché ripeto non è stato comunicato nulla di ufficiale, ci sarebbero dei ripensamenti, per carità, tutti legittimi, io non discuto questo diritto a tornare sui propri passi. Però questo deve essere portato nella sede formale, deve essere assunta come decisione formale, cioè non può essere né un *blitz* fatto in Aula, né dichiarazioni affidate alla stampa, né una sorta di «tiro alla fune» in cui poi perde chi resiste meno, perché questo, evidentemente, modifica anche l'assetto dell'ordine dei lavori, delle questioni da portare in Aula e anche dei tempi. È evidente che se si vuole discutere, ad esempio, della riforma sanitaria — che non è tema di poco momento ma è questione molto seria, è chiaro che la riforma sanitaria non può essere discussa in due-tre ore, necessita di alcuni giorni di tempo — a questo punto è chiaro che la scadenza di mercoledì non potrà essere rispettata, bisognerà fare un altro calendario dei lavori che ci porta a venerdì, ci porta a sabato, ci porta a lunedì dopo Ferragosto, per cui fare sedute notturne potrebbe anche essere assolutamente inutile.

Pertanto, signor Presidente, io la pregherei di dirci se la decisione della Conferenza dei Capigruppo rimane ferma, perché rispetto a quella indicazione ognuno di noi si sente, evidentemente, responsabile e responsabilizzato ad assicurare un certo svolgimento dei lavori d'Aula. Se è già modificata quella indicazione della Conferenza dei Capigruppo, o peggio, si ha intenzione di modificarla, allora è evidente che tutto cambia, signor Presidente, ed ogni gruppo e ogni deputato si attrezzerà diversamente anche rispetto all'orientamento e all'atteggiamento da assumere nel corso della discussione di questa come di altre leggi.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, circa il proseguo dei lavori di questa Assemblea si dovrà pronunciare la Presidenza dopo avere sentito la Conferenza dei Capigruppo, alla quale lei potrà ovviamente decidere di non partecipare; ma la Presidenza è tenuta a convocarla, se c'è l'intenzione di modificare il calendario dei lavori e l'ordine del giorno. Se vi sono richieste, proposte, idee circa la modifica dell'ordi-

ne del giorno, la Presidenza non può che fare questo passaggio, sia pure rapidamente. Per quanto riguarda la seduta di questa sera, non ci sono problemi per una sospensione, ovviamente in questo caso per consentire ai colleghi parlamentari una piccola ristorazione. Onorevole Sciangula, lei aveva formulato la proposta, che cosa intende fare?

SCIANGULA. C'era stata una proposta politica di sospensione che ha avuto una risposta negativa; poiché era necessario trovare una via d'uscita, siccome sono le 21, se lei ritiene di continuare, andiamo avanti.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, resta così stabilito.

Riprende la discussione del disegno di legge numeri 530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Battaglia Giovanni ed altri il seguente emendamento 2.33:

Sostituire «50 mila» con «5 mila».

Onorevoli colleghi, si procede a norma di Regolamento, iniziando cioè dall'emendamento più distante dall'articolo e procedendo comma per comma.

Si passa all'emendamento 2.27 del Governo.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, chiedo al Governo di illustrare brevemente come mai la scelta che aveva fatto la Commissione di distinguere tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità, prevedendo per i sindaci solo l'incompatibilità, sia stata modificata in modo radicale, non soltanto per i sindaci delle grandi città ma per tutti...

SCIANGULA. L'approviamo.

LIBERTINI. L'approveremo sicuramente; però essendo un mutamento non tecnico come

era stato detto ma politico, penso che l'Assemblea abbia il dovere di ascoltare le motivazioni politiche che hanno spinto il Governo a presentare una scelta politicamente differente.

**Presidenza del Vicepresidente
TRINCANATO.**

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento si illustra da sé. Noi non possiamo nella nostra Regione far sì che alcune figure altamente qualificate possano presentare la loro candidatura ed essere eletti sindaco. Pertanto, abbiamo ritenuto — dopo una meditazione — che il secondo comma dell'articolo 2 venisse modificato con quanto previsto dall'emendamento presentato. Evidentemente, è un fatto anche tecnico perché a livello nazionale la legislazione è così; pertanto noi lo sottoponiamo all'Assemblea, direi, come fatto di tecnica legislativa e anche perché crediamo a questa causa di ineleggibilità.

SILVESTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, vorrei farle notare che c'è una incongruenza tra l'emendamento presentato dal Governo e il comma 3 dello stesso articolo 2, nel senso che mentre il sindaco è ineleggibile alla carica di Presidente della provincia, il Presidente della Provincia è incompatibile con la carica di sindaco, il che mi pare che sia una disparità.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, a me dispiace non essere d'accordo con l'affermazione dell'onorevole Purpura il quale, intervenendo poco fa,

ha dichiarato che il testo presentato dalla Commissione non solo era stato meditato a lungo, il che è sicuramente vero, ma sostanzialmente racchiudeva tutte le fattispecie possibili. Per esaminare con maggiore completezza gli emendamenti (tra l'altro, signor Presidente, non capisco perché cominciamo dall'emendamento 2.27 del Governo, caso mai dobbiamo cominciare dall'emendamento 2.2 dell'onorevole Cristaldi per andare all'emendamento 2.3 dell'onorevole Piro e poi all'emendamento 2.27 del Governo, visto che si tratta di materia sostanzialmente analoga), bisogna risalire alla legge numero 31 del 1986 che è la legge sulle incompatibilità votata da questa Assemblea. La legge numero 31 del 1986 poneva incompatibilità tra la carica di consigliere provinciale e consigliere comunale, tra consigliere provinciale di una provincia e consigliere provinciale di un'altra provincia, tra consigliere circoscrizionale e consigliere comunale, tra consigliere circoscrizionale e consigliere provinciale. Se adesso non si addivenisse alla idea di prevedere l'incompatibilità tra sindaco, assessore e presidente della provincia noi faremmo addirittura un salto indietro rispetto alla legge numero 31 del 1986. Ecco perché è necessario non solo accogliere l'emendamento del Governo, ma accogliere anche l'emendamento da noi presentato se si vuole essere in coerenza con la legge numero 31 e con quella prassi, normata evidentemente, che si è instaurata nella Regione da sette anni, e cioè prevedere l'incompatibilità tra le diverse cariche e tra i diversi livelli. Questa era la legge numero 31, io credo che non c'è motivo per modificarla, per cui, va prevista, signor Presidente, l'ineleggibilità alla carica di presidente della provincia non solo per i sindaci, ma anche per gli assessori. Ecco perché noi abbiamo presentato l'emendamento che prevede sindaci ed assessori, in aderenza a quanto previsto dalla legge numero 31 del 1986. In questo senso sarebbe un adeguamento tecnico, così come lo era l'adeguamento per la ineleggibilità alla carica di presidente e di assessore, a ricoprire la carica dei componenti degli uffici di collocamento, perché altrimenti la nostra legislazione resta monca. Paradossalmente c'è l'incompatibilità tra consigliere comunale e consigliere provinciale e non c'è ineleggibilità tra presidente della

provincia e sindaco o assessore. Ma è mai possibile, signor Presidente? Ciò creerebbe un pasticcio legislativo enorme! Dunque, o lo omogeneizziamo, peraltro in aderenza a quanto già previsto, o lo rivediamo in tutta la sua fattispecie.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, io sono disponibile a ritirare l'emendamento se si pone in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Piro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa, quindi, all'emendamento 2.3 a firma dell'onorevole Piro, che così recita:

Al comma secondo, dopo le parole «di altra provincia» aggiungere le seguenti: «il sindaco o l'assessore di un comune».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorremmo disturbare nel senso che capisco che l'Assessore ha trovato la soluzione nell'emendamento dell'onorevole Piro e probabilmente ci allineeremo anche noi; ma questo non comporta che l'emendamento dell'onorevole Piro vada votato prima degli altri. Vanno bocciati prima gli altri emendamenti e poi si vota l'emendamento dell'onorevole Piro. Mi era sembrato che tutto fosse stato concordato, come se fossimo quattro amici che stanno discutendo per trovare un'intesa. No, qui bisogna fare una legge, signor Presidente della Assemblea. Per cui mi permetto dire che intanto, come prima cosa, va posto in votazione l'emendamento 2.2 a firma dei deputati Cristaldi, Bono, Paolone, Ragno, Virga, in quanto è il primo in ordine di presentazione, che così recita: «Non sono eleggibili alla carica di presidente della provincia regionale il Presidente ed i componenti della Giunta di altra

provincia regionale, nonché i sindaci dei comuni capoluogo della stessa provincia». Credo che si debba procedere, intanto, partendo da questo emendamento. Si condivide, non si condivide, lo illustreremo, non lo illustreremo, passerà, non passerà, ma certo è che qualunque accordo particolare ci possa essere tra l'opposizione ed il Governo, comunque, passa attraverso il rispetto del Regolamento, ed attraverso la votazione, perché così è stato deciso, di tutti gli emendamenti. Riteniamo che intanto si inizi dall'emendamento a firma dei deputati del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, in molti punti i due emendamenti coincidono, lei non prevede gli assessori. Assessore Ordile, lei che ne pensa?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, il disegno di legge divide il momento della ineleggibilità dal momento della incompatibilità. La ineleggibilità, in tutto il disegno di legge, si riferisce soltanto alle cariche elettive; la incompatibilità, invece, per quanto riguarda gli assessori, in quanto la Giunta non è più un organo elettivo ma è un organo nominato dal sindaco. Ecco la distinzione che il disegno di legge fa tra momento di incompatibilità e momento di ineleggibilità.

PRESIDENTE. Allora, su questo emendamento dell'onorevole Cristaldi, che fa questa distinzione, lei cosa ne pensa?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2 degli onorevoli Cristaldi ed altri. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 2.3 dell'onorevole Piro.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vi invito a riflettere, perché se sono vere le argomentazioni che ha addotto l'Assessore Ordile per giustificare perché non era favorevole all'emendamento dell'onorevole Cristaldi, è chiaro che a questo punto va tolta la ineleggibilità per l'assessore di un comune; perché se si è fatta la distinzione di ineleggibilità per le cariche elettive e incompatibilità per le cariche non elettive, cioè nominative, a questo punto bisogna modificare l'emendamento a firma dell'onorevole Piro sopprimendo «o l'assessore di un comune» se vogliamo essere coerenti e accettare la tesi del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, basta aggiungere alle parole «all'assessore di un comune» le parole «della stessa provincia».

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, presenti l'emendamento.

Onorevole Piro, mi scusi, nel suo emendamento lei dice: «non è eleggibile alla carica di presidente della provincia regionale il presidente di altra provincia, il sindaco o l'assessore di un comune». Sarebbe d'accordo ad eliminare le parole «l'assessore di un comune»?

PIRO. Però resta la incompatibilità.

PRESIDENTE. La incompatibilità la vediamo in un secondo momento. In questo momento stiamo parlando di ineleggibilità. Onorevole Assessore, propongo di cassare le parole «o l'assessore».

Pongo in votazione la proposta di modifica della Presidenza.

Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Ricordo che l'emendamento 2.27 era stato ritirato dal Governo.

Si passa all'emendamento 2.4 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 2.6 degli onorevoli Piro ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 2.5 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 2.7 a firma degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento 2.28:

— il primo periodo del 3° comma è sostituito dal seguente: «3. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di sindaco di altra provincia e con la carica di assessore».

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo deve correggere l'emendamento perché è analogo a quello che abbiamo approvato prima, quindi bisogna sostituire la parola «incompatibile» con «ineleggibile».

PRESIDENTE. La carica di presidente di provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore provinciale e comunale. Questo è il concetto. Propongo di eliminare le parole «con la carica di sindaco di altra provincia».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non abbiamo fortuna e siamo costretti ogni tanto ad inserirci in questi dibattiti volanti dell'Assemblea.

Ci permettiamo ricordare al Presidente dell'Assemblea che il Gruppo del Movimento sociale ha presentato un emendamento con il quale diciamo: nel comma 3 dell'articolo 2, le parole di «sindaco e di Assessore comunale» sono modificate in «di sindaco, di assessore e di consigliere comunale», perché il presidente della provincia, secondo noi, non può fare anche il consigliere comunale. Se non disturbiamo eccessivamente vorremmo inserirci, ricordando che potrebbe, per assurdo, verificarsi una situazione di tale natura.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione delle incompatibilità a mio giudizio va vista alla luce della legge numero 31/86 che aveva fissato tutte le incompatibilità e qualche ineleggibilità. Io riterei opportuno, se l'Assessore per gli enti locali è d'accordo, sospendere un attimo questo punto delle incompatibilità, ripartire dalla legge numero 31 e formulare un testo di modifica della stessa legge che consenta di aggiungere a quelle incompatibilità le altre incompatibilità adesso previste; mi pare che stiamo procedendo in un modo non troppo perfetto, qualche pasticcio sta venendo fuori.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni accogliamo la proposta dell'onorevole Piro di accantonare momentaneamente tutti gli emendamenti riguardanti il comma 3.

Si passa al comma quarto ed agli emendamenti connessi.

Si procede con l'emendamento 2.12 degli onorevoli Cristaldi ed altri.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si intende, quindi, non approvato anche l'emendamento 2.13 dell'onorevole Palazzo, perché d'identico contenuto.

Si passa agli emendamenti 2.14 degli onorevoli Cristaldi ed altri e 3.8 dell'onorevole Palazzo che era stato presentato all'articolo 3 e poi è stato accantonato per riportarlo all'articolo 2. Onorevole Presidente della Commissione, all'emendamento 3.8 dell'onorevole Palazzo, che così recita: «Nessuno può presentare contemporaneamente la propria candidatura a sindaco e a presidente di provincia ovvero a presidente di due o più provincie», potremmo fare un'aggiunta «o a consigliere comunale» e potremmo trovare un accordo tra i due emendamenti.

Il parere della Commissione sull'emendamento 2.14 degli onorevoli Cristaldi ed altri?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Il parere della Commissione sull'emendamento 3.8 dell'onorevole Palazzo?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 2.15 degli onorevoli Consiglio ed altri, soppressivo del comma 7 dell'articolo 2.

LIBERTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso, o temo, che il mio sarà il primo di una serie di interventi su questo tema, che già più volte è stato evocato come cruciale, dal punto di vista politico, nella discussione di questo disegno di legge. Parlo per primo, come deputato del PDS, solo per una circostanza di carattere tecnico, perché l'emendamento che per primo viene in discussione è un emendamento del PDS. Forse, sarebbe stato interessante ascoltare altre voci, ed in particolare quelle di coloro che vorrebbero ridurre od eliminare quasi del tutto la incompatibilità tra la carica di sindaco e quella di deputato regionale.

Ritengo, comunque, che, pur essendo il mio intervento giustificato dalla illustrazione di questo emendamento, sia opportuno toccare la questione — che già è nota nei termini generali e per il dibattito in Commissione e per gli accenni che sono stati già fatti — in termini più generali che anticipino quanto si potrebbe osservare su altri emendamenti che potrebbero venire in discussione subito dopo.

Dico subito che la posizione del mio Gruppo, già nota, è una posizione nettamente favorevole non solo a riaffermare nei termini normativamente oggi previsti la incompatibilità fra sindaco e deputato regionale, ma anche — se possibile, nei limiti del ragionevole — ad estenderla rispetto all'attuale previsione. Credo che una scelta di questo tipo sia politicamente giustificata ed anzi doverosa nel momento politico

che attraversiamo, e per diverse ragioni. La prima è una ragione di funzionalità, la più evidente agli occhi di tutti.

Abbiamo approvato l'anno scorso una legge importante che sta cominciando a funzionare, con un investimento di fiducia, da parte dei cittadini, elevato e che non dovrà essere deluso, quale che sia la parte politica che ha proposto i sindaci che sono eletti. Abbiamo approvato una legge che attribuisce al sindaco una responsabilità di direzione personale dell'esecutivo (gli assessori lo sanno, sono ormai dei collaboratori fiduciari del sindaco), la quale responsabilità richiede nella persona del sindaco una presenza costante e quotidiana nei luoghi dell'Amministrazione comunale oltre che nel dialogo con la popolazione, che costituisce momento imprescindibile della sua attività e della sua funzione. Bene ha detto in diverse dichiarazioni il sindaco Castellani di Torino, per esempio, sul fatto che egli si sente obbligato a stare in ufficio 14 ore al giorno, rinunciando anche ad occasioni di convegni o di altri momenti di arricchimento della sua immagine nell'opinione pubblica nazionale proprio perché la funzione di sindaco, così come le leggi l'hanno costruita, è oggi una funzione manageriale (come si dice con una parola inelegante) che come tale deve essere onorata. A questo punto, è chiaro che chi fa il sindaco bene non può fare bene contemporaneamente il deputato regionale. Forse questo potrà avvenire quando si è sindaco di un piccolissimo comune, ma già in comuni come quello mio di residenza, che ha 5.000 residenti, ma che d'estate diventa un comune di 40.000 abitanti con problemi enormi di gestione dei servizi nel territorio comunale, la presenza assidua e costante del sindaco nell'esercizio delle sue attività è assolutamente indispensabile.

Quindi, bisognerebbe avere rispetto di queste funzioni, perché anche quella di deputato è una funzione che va onorata — è addirittura banale dirlo in questa sede — con una presenza assidua; ed il rispetto di queste funzioni richiede che ciascuna sia esercitata con un impegno a tempo pieno da parte di chi viene eletto dal popolo. Ma vi sono anche altre ragioni oltre a questa, che già di per sé sarebbe, credo, essenziale e giustificerebbe un atteggiamento responsabile di disponibilità a scindere

nettamente queste ed altre funzioni esecutive. Lo abbiamo fatto pochi attimi fa in capo alla stessa persona. C'è un problema anche di coerenza di questa legislazione che noi andiamo a varare, sotto il profilo, vorrei dire, della linearità della espressione del voto e, in particolare, dell'espressione del voto sia nella elezione a sindaco che nella elezione a deputato regionale. Abbiamo testé detto che il sindaco di un qualsiasi comune non può essere eletto a presidente della provincia. L'onorevole Paolone mi invita a stringere, non andrò oltre i dieci minuti, anzi le prometto che un minuto lo regalerò al successivo dibattito, però credo che sia necessario riflettere. Le posizioni saranno probabilmente precostituite, onorevole Paolone, e forse lei ha ragione nell'invitarmi a stringere da questo punto di vista, ma io, tutto sommato, mi ostino a credere nella serena supremazia della ragione, come diceva un poeta oggi fuori moda, e credo che, da questo punto di vista, ragionare sulle scelte che andiamo a compiere e sulle incoerenze di cui potremmo essere accusati, anche se le posizioni potranno rimanere alla fine le stesse, non sia tempo perduto, non sia qualcosa di cui dobbiamo pentirci.

Dicevo che noi rischiamo di fare delle scelte normative profondamente incoerenti. Abbiamo testé parlato di ineleggibilità del sindaco a presidente della provincia e con ciò abbiamo ritenuto che ci fossero varie ragioni, dalla funzionalità nell'esercizio delle cariche fino al possibile «inquinamento» del voto, che giustificano questa scelta che testé questa Assemblea ha compiuto. Stranamente, invece, anche il sindaco di un grosso comune, secondo la scelta del disegno di legge che stiamo andando a discutere o di altri emendamenti, potrebbe tranquillamente presentarsi alle elezioni a deputato regionale o viceversa; una incoerenza che diventa ancora più marcata, direi macroscopica se consideriamo che le cause di ineleggibilità a deputato regionale sono state estese da questa Assemblea in tempi recenti probabilmente oltre i limiti della costituzionalità. Non dobbiamo dimenticare che la legge numero 41 del 1991 arriva a dichiarare ineleggibile a deputato regionale tutti i componenti di organi consultivi della Regione. Il sindaco di un comune, che ha un potere di influenza sulla popo-

lazione per l'affetto, per la simpatia, per il giusto riconoscimento che la sua carica può creare od anche per altri motivi talora meno commendevoli, credo che abbia un potere di influenza sul voto a deputato regionale, nettamente superiore di quello che il componente del consiglio regionale, non so, dei beni culturali potrà esercitare; eppure quello lo abbiamo dichiarato ineleggibile con una legge di questa Assemblea. La ragione cruciale è che questa proposta di ridurre l'incompatibilità va contro una esigenza, oggi, profondamente avvertita dalla cittadinanza del nostro Paese che è l'esigenza di considerare le cariche politiche elettive come cariche che devono essere temporanee nella vita di una persona, che non devono essere cumulate per accentrare potere e non devono dar luogo, nei limiti del possibile, a quel «professionismo della politica» che è stato una caratteristica delle democrazie di massa e che ha comportato gravi costi che oggi il nostro Paese con grande drammaticità sta vivendo.

Da questo punto di vista è a tutti evidente, a seguito delle incoerenze che ho richiamato, che una norma del genere che consentisse a un determinato soggetto di cumulare la carica di sindaco di una grande città e la carica di deputato regionale, andrebbe nettamente contro questa esigenza profondamente avvertita. Proprio nel momento in cui si dice — ed io ne sono personalmente convinto — che la democrazia italiana ha bisogno di suscitare responsabilità, da parte della società civile, maggiori e più ricche di quante non ve ne siano state finora, per rompere una chiusura del ceto politico che ha dato luogo ai guasti che sappiamo, proprio in questo momento, noi daremo un segnale in controtendenza, interpretabile anche come atto di arroganza del ceto politico volto ad affermare, invece, che chi è titolare di cariche politiche ha, come tale, una qualità superiore da confermare in successive occasioni, in successive elezioni, cumulando su di sé cariche che non potrebbe coerentemente ed efficientemente onorare.

Questo segnale favorevole ad un consolidamento di posizioni professionali in politica, credo che debba oggi essere evitato. Questa Assemblea è riuscita, nel bene e nel male, ad approvare alcune riforme che hanno suscitato in

questo ceto politico, nella sua capacità di riformarsi e nella sua qualità, notevoli attese, anche se non sempre confermate dall'azione quotidiana, fino al codice di autoregolamentazione che, pur nella sua discutibilità, è stato accolto molto favorevolmente dall'opinione pubblica e dalla stampa. Lo dico responsabilmente, senza polemica e mi auguro che i colleghi che interverranno nel dibattito vorranno apportare argomentazioni razionali e non semplicemente il richiamo all'esempio di altri Paesi che non costituiscono per noi precedente né vincolo, perché il professionismo della politica ed il notabilato esistono in molti altri Paesi e in molte altre democrazie e sono condannabili anche là. Mi auguro che questo segnale, favorevole al consolidamento di posizioni professionali in politica, non sia dato da questa Assemblea e che questa, invece, responsabilmente riesca ad esprimere una volontà di apertura verso un rinnovamento del ceto politico che oggi è assolutamente necessario.

Per questo dico che il nostro Gruppo sostiene con fermezza questi emendamenti che, anche se graduati, sono volti ad accentuare e non a ridurre l'incompatibilità. Il nostro Gruppo ritiene anche necessario, per un fatto di responsabilità e senza volere né ritardare i lavori né drammatizzare la situazione, che su questa materia si vada ad una votazione per appello nominale, affinché possano essere espresse, con assoluta chiarezza, le posizioni di ciascun deputato.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire per esprimere molto brevemente un pensiero personale sull'emendamento soppressivo del comma 7 presentato dal Gruppo del PDS, per dire che sono indifferente, con riguardo a questa problematica. Se dovessi decidere secondo un convincimento personale, potrei condividere sia l'una che l'altra opinione; ma decido per il mantenimento del comma 7 previsto nel testo esitato dalla Commissione per due ordini di motivi: uno di metodo, e l'altro di merito. Per il merito, il mio pensiero è completamente dif-

forme da quello dell'onorevole Libertini, il quale affronta questo argomento con i normali e soliti limiti ideologici di una parte politica che, malgrado i tentativi e gli sforzi positivi, poi, ritorna a porre i problemi in termini ideologici e di principio; magari, poi, nascondendo sotto le ragioni di principio posizioni particolari di carattere anche localistico o territoriali.

La questione di metodo. Ci troviamo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, di fronte ad un testo esitato alla unanimità dalla Commissione legislativa competente. Un testo che è nato su una proposta del Governo esplicitata attraverso un emendamento annunziato dall'Assessore regionale per gli enti locali; proposta sulla quale si è svolto un dibattito estremamente approfondito in I Commissione per arrivare alla conclusione che oggi è all'esame dell'Assemblea: la compatibilità della carica di deputato regionale con la carica di sindaco dei comuni siciliani esclusi i comuni capoluoghi di aree metropolitane.

Ritengo che, per una questione di metodo, i gruppi politici in Assemblea abbiano il dovere di mantenere le posizioni espresse in sede di I Commissione. Non capisco la posizione diversa assunta oggi dal Gruppo del PDS, e me ne rammarico. Anche perché — ed entro nel merito — la proposta che oggi viene fatta dall'onorevole Libertini contrasta chiaramente con lo spirito e la lettera della legge che il Parlamento siciliano si è data in ordine alla elezione diretta del sindaco. Se vogliamo un sindaco eletto direttamente dagli elettori, dobbiamo dare agli stessi la possibilità di scegliere liberamente, attraverso una proposta variegata all'interno della quale ci sia anche la presenza del deputato regionale e, ahimé, vorrei ci fosse anche la presenza del deputato nazionale, rifiutando la ghettizzazione della politica. Perché io dovrei accettare l'elezione diretta del sindaco da scegliere tra tanti che hanno il diritto all'elettorato passivo, escludendo che il diritto di elettorato passivo venga riconosciuto al deputato nazionale ed a quello regionale? Tutti coloro i quali hanno ritenuto e ritengono di espellere definitivamente la politica dalle competizioni elettorali, per quanto attiene all'elezione degli organi amministrativi, vadano avanti su questa linea, così si andrà per successive tappe di ghettizzazione della politica.

Non è vero che questo rafforzerebbe la richiesta della gente, e sul concetto di gente sarà giusto che il Parlamento siciliano faccia un'ampia riflessione, perché faccio differenza tra la gente reale e quello che si vorrebbe far credere che la gente pensi e dica attraverso i *mass-media*, carta stampata e televisione. Un giorno dovremo avere la serenità di fare una distinzione profonda tra il vero sentimento della gente e quello che la gente dice attraverso organi di informazione che per la maggior parte sono organizzati dai poteri forti del Paese, che tendono ad indebolire la politica. Per me la politica è il Parlamento della Nazione, per me la politica — lo dico con grande chiarezza, anche a titolo personale — è il metodo proporzionale di rappresentanza della variegata ed ampia società nazionale nel Parlamento. Noi non siamo un popolo anglosassone o un popolo di tradizioni teutoniche che può scegliere, siamo un popolo di ceti medi, un popolo pluralista, interclassista che ha bisogno di essere rappresentato nel Parlamento in tutte le varie gamme, in tutte le varie sfaccettature.

Pertanto, onorevoli colleghi, io respingo il concetto del professionismo della politica. Ricordo all'onorevole Libertini che un filosofo importante, Weber, condanna il professionismo della politica di chi viene eletto direttamente dal popolo, perché la politica dovrebbe essere affidata ai burocrati illuminati che sarebbero più bravi dei rappresentanti del popolo. Così come respingo il concetto di «maggioritario uninominale giolittiano», dove veniva eletto chi aveva più censo e più possibilità di acquisire il consenso dell'elettorato. Così come vorrei ricordare all'onorevole Libertini e ai colleghi, che le democrazie più avanzate (Stati Uniti d'America, Inghilterra, Francia, Germania) rispettano la politica portata avanti da professionisti della politica, da gente che è stata nel Parlamento per tre, quattro, cinque legislature; tali furono De Gasperi, Ugo La Malfa, Saragat, Togliatti, Berlinguer nella vita politica italiana, per arrivare ad Aldo Moro. Erano professionisti della politica eletti dal popolo attraverso i partiti, passaggio fondamentale della vita democratica e repubblicana. Vorrei fare notare che saremo il Parlamento di eletti direttamente dal popolo attraverso l'uninominale maggioritario, ma se scompariranno i partiti, avremo

parlamenti che dureranno quattro o cinque anni, e che sulla presunta rappresentanza diretta del voto popolare senza la mediazione dei partiti, potrebbero portarci a situazioni non soltanto di grave ingovernabilità, ma a situazioni gravi rispetto alla vera rappresentanza del suffragio universale! State attenti, e stiamo attenti rispetto a queste cose!

Con queste motivazioni ritengo che abbiamo il dovere di impedire che la politica venga ghehizzata; abbiamo il dovere di impedire che ci siano cittadini di serie «A» e cittadini di serie «B»: sarà il popolo a scegliere liberamente; sarà poi il deputato nazionale o regionale liberamente a decidere quale impegno mantenere prioritario rispetto alla volontà popolare.

Onorevole Libertini e onorevole Piro, io «tifo» per Bianco a Catania, non tanto perché volessi che Bianco diventasse sindaco di Catania, ma ritenevo che se fosse stato eletto l'ex collega Claudio Fava, noi avremmo sottratto al Parlamento e alla Nazione una presenza molto importante. Allo stesso modo, se fosse stato eletto Diego Novelli a Torino, o se fosse stato eletto Nando Dalla Chiesa a Milano. Voi immaginate se l'elettorato avesse deciso in modo difforme! Mi è piaciuta l'elezione di Formentini perché abbiamo tolto un parlamentare al Parlamento e alla Nazione consegnandolo, magari, a gestire la lombarda Milano. Ma voi immaginate un Parlamento senza Dalla Chiesa, Fava o Novelli, personaggi dei quali non condivido niente, ma dei quali ritengo fondamentale la presenza nel Parlamento della Nazione. Queste sono le motivazioni che porto a sostegno della tesi che non bisogna ideologizzare un problema che, a mio modo di vedere, non è soltanto politico.

CRISAFULLI. ... perché parla solo dei non eletti?

SCIANGULA. ... perché il PDS di suo non ha candidato niente, per poter vincere ha candidato altra gente, altre persone, una volta con la sinistra, una volta col centro-sinistra, una volta col centro, onorevole Crisafulli.

Comunque, queste sono le motivazioni di metodo e di merito che mi portano a confermare il voto che è stato espresso in prima Commissione a favore del comma 7 dell'articolo 2.

Personalmente ritengo che il comma vada mantenuto.

GUARNERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito si sta elevando di tono, e questo non dispiace, perché si stanno toccando temi certamente importanti della vita politica del nostro Paese: il ruolo dei partiti, il senso di democrazia della rappresentanza popolare e altre cose di questo genere. Io vorrei però tornare un po' «terra terra», per un attimo, e fare un discorso forse meno poetico e meno bello, ma probabilmente più concreto e più aderente al tema rispetto al quale dobbiamo decidere. Innanzitutto nella I Commissione si è discusso ampiamente di questa questione. Alla fine si è trovata la soluzione che propone la Commissione ma che è una soluzione di compromesso, perché in Commissione sono emerse posizioni diverse; alla fine, dopo vari patteggiamenti, si è deciso di esitare una norma che limitasse l'incompatibilità ai grandi centri urbani, cioè alle metropoli. Questa soluzione però non significa che venisse accettata da tutti in maniera serena, nonostante fosse stata esitata con l'accordo di tutti, anche col mio, ma io stesso nutro qualche perplessità e i colleghi della Commissione ricorderanno che su questo tema ho espresso posizioni diverse.

Voglio partire da un dato concreto: io mi sto trovando a fare da circa un mese il consigliere comunale a Catania. Mi sto accorgendo, a mie spese, che se voglio fare seriamente il consigliere comunale a Catania, devo andare a tutte le riunioni di Consiglio come è doveroso che sia. Questa sera c'è consiglio comunale a Catania, io non sono lì perché ho dovuto scegliere e ho scelto di essere qui, all'Assemblea regionale, in quanto si discute una legge importante; ma i cittadini di Catania mi hanno eletto per essere al Consiglio comunale di Catania, così come il collegio di Catania mi ha eletto per essere deputato all'Assemblea regionale. Questo significa che il problema oltre che teorico, e ciascuno ha portato anche egregiamente le proprie opinioni, è un problema

concreto di fedeltà ad un incarico istituzionale, per svolgerlo nel modo migliore possibile, come credo tutti i cittadini esigono. Tutti i cittadini vorrebbero che un deputato regionale sia sempre presente ai lavori d'Aula e ai lavori di Commissione, tranne che qualcuno dei colleghi venga qui a dimostrarmi che i cittadini non fanno caso a questo; invece ci fanno caso. Così come i cittadini di un comune, quando eleggono un concittadino o un cittadino italiano consigliere di quel comune, lo vogliono vedere alle riunioni del Consiglio, lo vogliono partecipare alle riunioni consiliari. Io, probabilmente, dovrò decidere se saltare qualche riunione in Commissione consiliare a Catania o nella Commissione all'Assemblea regionale.

Questo significa che esiste un problema concreto di serietà nello svolgere il ruolo istituzionale che abbiamo assunto per volontà dell'elettorato. Io questo problema me lo pongo seriamente, in concreto. I cittadini di un comune che hanno liberamente eletto il sindaco, pretendono che egli sia presente quasi quotidianamente, tenuto conto dei compiti gravosissimi che oggi la nuova legge gli attribuisce. Io posso capire che l'incompatibilità poteva anche non prevedersi o, addirittura, eliminarsi quando il sindaco aveva quella figura prevista dalla vecchia normativa, ma adesso che i suoi poteri sono più pregnanti, un problema concreto esiste. Non voglio scomodare i grandi autori di sociologia politica (Max Weber o chi più ne ha più ne metta), voglio parlare di ciò che avviene normalmente.

Sfido qualunque collega a dimostrarmi che un sindaco della nostra Sicilia, anche deputato regionale, possa essere presente in due posti contemporaneamente; ritiene questo sindaco, questo deputato che il suo elettorato sia contento di questa situazione? Potrà ripresentarsi un giorno, per dire: «Io svolgo bene entrambi i mandati, sono stato ogni giorno al Comune ad ascoltare le esigenze della gente e sono stato ogni giorno all'Assemblea regionale, alle Commissioni, in Aula, alle Conferenze dei Capi-gruppo? Io il discorso lo voglio fare «terra terra», in concreto, lasciamo stare i politologi. Il problema è questo, io ve lo pongo seriamente. Probabilmente, dovremmo anche prevedere l'incompatibilità tra consigliere comunale, quantomeno delle grandi città, e deputato se voles-

simo fare un discorso serio fino in fondo. Io mi pongo questo quesito: cosa sarà di me tra Catania e Palermo dopo l'estate, quando a Catania a pieno ritmo lavoreranno le commissioni consiliari, ed il consiglio comunale terrà, come abbiamo deciso nelle Conferenze dei capigruppo a Catania, delle riunioni periodiche, come è giusto che sia, per riacquistare credibilità nei confronti dei cittadini? Cosa ne sarà di me, vagante, 400 chilometri tra andata e ritorno, da Catania a Palermo, e cosa ne sarà di molti di noi se fossimo contestualmente deputati di quest'Assemblea e sindaci di un comune della provincia di Messina, di un comune della provincia di Catania? Certo, probabilmente chi è della provincia di Palermo ha meno chilometri, ma il problema non è soltanto questo, è un problema di contenuto e di funzioni. Io probabilmente avrò dei limiti, non riesco a fare bene e al meglio entrambe le cose, non riuscirei a fare il sindaco e il deputato; riesco a malapena, forse, a fare il consigliere, e il deputato, lo dovrò verificare.

La questione è estremamente concreta. Se noi riusciamo a superare la concretezza del problema e qualcuno riesce a dimostrarmi che il mio è un falso problema, io posso cambiare opinione, perché — come dice giustamente il presidente della prima Commissione, e sono d'accordo con lui — «soltanto gli stupidi non cambiano mai opinione»; io sono attualmente convinto di questo.

Pertanto, se qualche collega, in assoluta apertura di confronto, mi dimostra che la mia impressione, che deriva dalla mia esperienza, è assolutamente infondata, io sono pronto a cambiare opinione; però desidero che me lo si dimostri in concreto, non soltanto teoricamente con riferimenti dottrinari o filosofici, perché questo vale poco in tale materia, in quanto il confronto filosofico, dottrinario, politologico è bello, è importante ma spesso è astratto, non tiene conto dei problemi concreti e, soprattutto, non tiene conto, rispetto a questi problemi concreti, del sentimento comune del cittadino che quando elegge un proprio rappresentante lo vuole presente dentro l'incarico istituzionale per il quale lo ha chiamato. Questo mi pare evidente. Noi sappiamo quanto disamore vi sia da parte della gente nei confronti delle istituzioni, soprattutto nei confronti del Parlamento

nazionale quando si accorgono che i deputati nazionali sono per buona parte assenti dalle riunioni di Commissione e dai lavori d'Aula, magari perché affaccendati in altre cose, talvolta non sempre limpide, non sempre dignitose. È un problema serio che dobbiamo risolvere in concreto.

Pertanto, credo che la soluzione più normale, più ovvia, più logica sia quella di confermare la normativa esistente rispetto a quella nazionale che è stata da noi recepita con la legge numero 7 sulla elezione diretta del sindaco, cioè limitare, se proprio vogliamo comunque non dichiarare l'assoluta incompatibilità, ai 20 mila abitanti la possibilità di essere contestualmente sindaco e deputato regionale; mi rendo conto che un comune di 20 mila abitanti probabilmente pone meno esigenze di presenza quotidiana, anche se, qualora volessimo essere conseguenziali fino alla fine e se il mio discorso è giusto, dovremmo stabilire una incompatibilità assoluta. Senza fare tutti i richiami che sono stati fatti anche dall'onorevole Sciangula per dimostrare il contrario, per quanto apprezzabili sul piano teorico, il problema, cari colleghi, rimane assolutamente concreto; se noi avessimo la possibilità di interrogare uno per uno i cittadini della nostra Isola, sono convinto che risponderebbero con considerazioni che può fare anche una massaia: «Caro amico, o fai una cosa o ne fai un'altra, perché io lì dove ti mando ti voglio vedere presente, efficiente e mio reale rappresentante». Entrambe le cose io non riesco a farle, se qualche collega è più bravo di me, lo dica e me lo dimostri.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sentendo parlare l'onorevole Guarnera pensavo un momento a Chirac, sindaco di Parigi, con una responsabilità politica notevole; e pensavo anche: come farà l'onorevole Orlando se dovesse essere eletto sindaco? Lascerà l'incarico parlamentare perché impossibilitato a conciliare le due cose? Guardi, se così fosse probabilmente troverebbe molto incoraggiamento...

CONSIGLIO. L'onorevole Orlando è obbligato a dimettersi da deputato.

GRANATA. ... perché il problema che poneva l'onorevole Guarnera non era tanto l'assolvimento del mandato parlamentare, ma la possibilità di conciliare...

SCIANGULA. Farà il sindaco di Palermo e il deputato europeo.

GRANATA. Io credo, onorevoli colleghi (mi dispiace aver citato l'onorevole Orlando), che il lavoro che la Commissione legislativa ha svolto sia stato un lavoro attento, un lavoro che ha tenuto conto di una architettura generale delle riforme che si stanno ponendo in essere nella nostra Regione. Ed è una costruzione armonica quella che si sta sviluppando ed ha un senso ed un significato, soprattutto guardando ai passi successivi che saremo chiamati a operare in questa Assemblea regionale, allorché dovremo mettere mano ad alcune riforme profonde delle istituzioni regionali, del ruolo dei deputati, del ruolo del Governo regionale, rinunciando a molti dei compiti che gravano in questo momento sui deputati regionali e che sono compiti di natura amministrativa che è sbagliato vengano esercitati dai deputati regionali o dalle Commissioni parlamentari.

Io immagino un momento quella che sarà l'architettura futura quando il Governo regionale sarà costituito da esterni, non più da deputati regionali; bisogna cercare di guardare avanti a quella che sarà la futura architettura generale delle istituzioni nelle nostre Regioni. In questo senso, disporre di persone che nella vita dell'Assemblea regionale esprimono una capacità di contatto profondo con la realtà dalla quale sono espressi, come sono i sindaci, io credo sia un fatto che non nuocerà certamente allo svolgimento dell'attività legislativa ma, semmai, darà ad essa una concretezza ed una aderenza maggiore ai problemi della società siciliana. In questo senso, noi socialisti confermiamo l'orientamento che abbiamo espresso in sede di esame del disegno di legge in prima Commissione legislativa e riteniamo quel testo assolutamente armonico e consono allo svolgimento più opportuno sia delle funzioni politiche dell'Assemblea regionale che del mandato di sindaco e di presidente della provincia.

PALAZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei portare il ragionamento sullo stesso campo su cui l'ha condotto l'onorevole Guarnera, e ciò per verificare la scelta che andremo a fare e verificare, appunto, la pragmaticità conseguente alle scelte che faremo.

Debbo dire che mai ho avuto stagione più viva e produttiva di effetti, circa l'attività legislativa da portare avanti, di quando sono stato impegnato come Capogruppo nel Consiglio comunale di Palermo; e mi sono posto il problema del perché questo. Perché, mai come in questo momento, puoi fare bene o meglio l'attività di parlamentare, l'attività di legislatore, solo se hai un forte aggancio alla realtà locale, ai bisogni della collettività, se sei realmente chiamato — e lo puoi fare soltanto attraverso il tuo ruolo nelle istituzioni locali — ad una verifica continua con questa dimensione della politica... Chiedo scusa ai colleghi ma vorrei un attimo di attenzione perché i ragionamenti che stiamo facendo non sono di mera accademia, ma sono lo sforzo di un tentativo reale di proporre soluzioni efficaci.

Ci dovremmo domandare il motivo per cui adesso, nel nostro Paese, si è sentito forte il bisogno di introdurre meglio il sistema elettorale maggioritario e, attraverso il sistema maggioritario, l'individuazione di collegi uninominali più piccoli, proprio per ricreare quel rapporto tra eletto nei parlamenti e comunità locali. Questo ragionamento, che si è trasfuso in una riforma elettorale, è la verifica del ragionamento che facevo poco fa.

La politica in Italia, dopo 30 anni di un certo sistema, ha incontrato una crisi dovuta alla separatezza tra gli eletti, i rappresentanti della politica nelle sedi più alte e la gente. Questa separatezza l'abbiamo denunciata ed evidenziata in tutti i modi, ed essa è figlia di un sistema che, dopo 30 anni, aveva prodotto determinati equilibri; si è sentito forte il bisogno, e le riforme sono state fatte andando ad individuare dimensioni locali quasi identificabili con il comune per ricreare questo rapporto.

Allora, vorrei dire che, in una stagione di profonda crisi della politica, forse dovremmo

stabilire una norma opposta: che ogni parlamentare dovrebbe avere un ruolo nell'ente locale, sempre se ha le capacità fisiche, perché gli sforzi sono enormi — l'ho vissuto sulle mie spalle — di reggere a questo ritmo. Ma in questa fase della nostra vita politica metterei come obbligo quello di avere questa doppia presenza perché noi dovremo rigenerare la politica, dovremo ricreare, nelle sedi legislative, un nuovo modo di fare politica partendo da un rapporto nuovo e diverso con la base, con il cittadino. E questo lo si può fare vivendo i problemi dell'amministrazione locale. Perché c'è stata una caduta anche nella capacità di legiferare? Perché le nostre leggi, non dico soltanto del Parlamento regionale ma anche nazionale, sono sempre più distanti, anche come linguaggio, dalla capacità del cittadino di intendere. Anche lì, per lo stesso motivo. Allora abbandoniamo un vecchio vizio, quello di pensare che legiferiamo individuando dei sistemi che debbono valere per l'eternità, come quelli che abbiamo avuto dietro le spalle, durati alcuni decenni. Io immagino un regime elettorale, in questa fase del nostro Paese, con delle norme che avranno una durata massima di cinque anni. Posso scommettere che fra cinque anni noi andremo a cambiare le leggi elettorali che sono state approvate a livello nazionale. Faremo le nostre leggi regionali, ma fra cinque anni cambieremo anche quelle. In questa fase non sono assolutamente scandalizzato né preoccupato nel vedere queste doppie figure, perché credo che il rapporto con la realtà locale potrà aiutare un meccanismo di rigenerazione della nostra politica, evidentemente immaginando che tutto questo sia limitato nel tempo e funzionale al periodo che stiamo vivendo.

Detto questo e, quindi, confermando che possiamo andare avanti, per quello che mi riguarda, sulla posizione assunta in Commissione legislativa dalla mia parte politica, debbo anche dire che, in questa ottica, ho presentato un emendamento che ha soltanto una valenza tecnica, volto a precisare cosa si deve intendere per «area metropolitana», ove si dovesse accedere alla tesi dell'esclusione delle tre grandi città siciliane. Nel testo esitato dalla Commissione legislativa si parla di aree identificabili, o definibili come metropolitane, come se fosse

un qualcosa da desumere non so da quale tipo di interpretazione, mentre l'emendamento, che ha solo una valenza tecnica, precisa quali sono le aree che vengono classificate come metropolitane. Non può essere un fatto ipotetico o desumibile ma deve essere agganciato ad una previsione di legge: quando le aree sono definite metropolitane ai sensi della legge, scatta l'incompatibilità; non lo si può desumere al di là e al di fuori di un provvedimento amministrativo che procede ai sensi della legge.

GRILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo perché credo che ci sia un fondamento etico attorno alle questioni che stiamo discutendo. Per questo mi ritrovo pienamente d'accordo con le considerazioni dell'onorevole Libertini, anche per quello che riguarda la votazione per appello nominale. Precedentemente alla legge sull'elezione diretta del sindaco, vigeva in Sicilia l'incompatibilità fra la carica di deputato e quella di sindaco per i comuni al di sopra dei 40 mila abitanti. Con la legge numero 81/93 sull'elezione diretta del sindaco il Parlamento nazionale ha fissato tale limite a 20 mila abitanti. Oggi il Parlamento siciliano propone di elevare nuovamente tale limite con differenziazioni che vanno dai comuni fino a 40 mila e 50 mila abitanti e pensando anche alle aree metropolitane. Io credo che il rischio sia quello di avere troppi emendamenti «su misura» che, alla fine, possano far prevalere non ciò che è giusto ma ciò che è forte.

Credo che l'esperienza negativa della stasi politica degli ultimi anni e il nuovo sistema elettorale impongano una nuova cultura politica che ci deve rendere aperti a liberarci anche da quel professionismo politico al quale si faceva riferimento, per evitare di bloccare ulteriormente un sistema che, per troppi anni, è rimasto bloccato proprio attorno a questi spazi della gestione del potere e per creare un nuovo rapporto tra società e istituzioni.

Credo che far passare il tutto dalla funzionalità delle istituzioni sia indispensabile. Il riferimento al carico di lavoro del sindaco e del

parlamentare credo che sia elementare e non credo per questo che l'onorevole Palazzo possa offendere così facilmente l'onorevole Guarnera dicendo che, a Palermo, è semplice farlo e non lo è invece a Catania; è difficile comunque, a Catania come a Palermo, e con coraggio dobbiamo dirlo, a prescindere dall'essere legati ai problemi del territorio o meno; qui si tratta di fare bene il proprio dovere e fino in fondo. Per questa ragione, credo che dobbiamo avere il coraggio di guardare al comune non anteponendo gli interessi egoistici e personali ma quelli della giustizia e, quindi, gli interessi diffusi della gente. Non credo si possa cedere a compromessi e, semmai, per questa ragione, credo che sia un fondamento etico, dal punto di vista politico, la votazione degli emendamenti in discussione e, per questo, concordando con l'onorevole Libertini, ritengo che sia opportuno votare per appello nominale.

PAOLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei parlato ma siccome è intervenuto un collega, l'onorevole Guarnera del Gruppo parlamentare della Rete, il quale ha posto una serie di questioni fra le quali la seguente: «se qualcuno riesce a dimostrarmi che è possibile conciliare la posizione di deputato regionale con quella di consigliere comunale di una città come Catania, io sono prontissimo a cambiare opinione», ho chiesto di parlare. Se fosse possibile che, fatta un'affermazione, l'onorevole Guarnera sia coerente con questa affermazione, dovrebbe votare esattamente come me perché io gli dimostro, sul piano pratico, senza filosofare circa i grandi valori della politica, come ciò non solo è possibile, ma lo si può fare con grande senso di impegno e di responsabilità.

Per quel che mi riguarda, io sono consigliere comunale di Catania da diversi lustri e debbo dire che, nell'ambito del consiglio comunale di Catania, sono uno dei consiglieri che ha il maggior numero di presenze, come è registrato ufficialmente dalla segreteria del Comune... Non vedo l'onorevole Guarnera. Lo

avevo pregato di rimanere in Aula e ho parlato più che altro perché lui mi ascoltasse.

Sono stato presente all'83 per cento delle sedute del Consiglio comunale di Catania. Chiedo scusa della mia lamentela. Stavo dando una testimonianza di quello che è possibile fare. Non so se si sono accorti della mia presenza in questo Parlamento i nuovi deputati di questa legislatura, ma mi appello ai vecchi deputati per chiedere a loro, sulla base di quanto è registrato nelle presenze nelle sedute sia del Parlamento che in Commissione, qual è la percentuale di presenze che io ho nell'attività parlamentare di questa Assemblea. Ho detto queste cose perché, peraltro, non è che io viva la vita parlamentare come uno spettatore. Normalmente cerco di partecipare, di discutere, di concorrere alla formazione degli indirizzi, delle leggi. E così avviene nel Consiglio comunale di Catania (dove, peraltro, c'è una televisione privata che ritengo raggiunga anche Palermo) e quindi anche da qui è possibile registrare la mia partecipazione a quelle sedute consiliari. Allo stesso modo io vivo la partecipazione alle sedute delle Commissioni di quel consiglio comunale.

Qual è il problema? Il problema è che si tratta di vedere come vengono organizzati i lavori, e la ragione di rappresentanza politica, onorevole Palillo, è una cosa importante, perché a me, come consigliere comunale di Catania, facendo il deputato regionale, si offre una grande possibilità. Io, in quella città, sono nelle condizioni, quando si svolgono i dibattiti in Consiglio comunale, di documentare le grandi falsità che vengono portate dai sindaci e dagli assessori che, normalmente, sono dei cialtroni, dicono menzogne, fanno affermazioni che non hanno rispondenza, «vendono fumo», assumono impegni che non mantengono mai e, comunque, si rifanno a decisioni che non esistono. Come deputato regionale sono nelle condizioni di portare in quel Consiglio comunale la testimonianza di quali sono gli indirizzi della spesa e dei trasferimenti, quelli veri; di quali sono le possibilità e le scadenze legislative che, evidentemente, quando sopraggiungono, mettono il Comune di Catania nelle condizioni di perdere l'erogazione di finanziamenti che sono utili e importanti per integrare le poche risorse di bilancio che ci sono.

Questo discorso mi è stato possibile farlo quando nel Consiglio comunale di Catania c'erano personaggi considerevoli del Governo della Regione siciliana, che venivano messi in mora e potevano offrire uno specchio reale della situazione nei rapporti Comune-Regione e risorse-opere da realizzare. È possibile in questa veste determinare interventi in sede regionale per richiamare problemi e situazioni gravi della vita di città importanti dove risiede un quinto della popolazione dell'Isola. Ritengo che quanto ha affermato l'onorevole Guarnera, egli lo ha detto nella dimensione della posizione di un uomo che ha posto un limite.

Io non so dove andrò a finire e può darsi che non ce la faccia. Ma se c'è qualcuno che mi dimostra che è possibile farcela, io sono pronto a cambiare la mia opinione perché solamente gli scemi non cambiano opinione. E allora io dico all'onorevole Guarnera, senza menar vanto di questo fatto, che quello che io ho qui dichiarato è assolutamente la verità, anzi, è una verità parziale perché, se dovessi dire quando e quanto frequento i lavori della vita politica rappresentativa, dovrei mortificar-mi rispetto ai doveri che incombono sulla mia persona nei riguardi della mia famiglia. Certamente in questo senso sono un uomo fortemente amareggiato, perché avverto il ritardo dell'attenzione alla mia famiglia proprio per l'impegno politico che assumo tutte le volte che vengo a Palermo e tutte le volte che sono a Catania. Può darsi che talvolta possa sbagliare, che la stanchezza mi faccia fare delle scelte che non sono le più opportune, ma il fatto che io dimostri che mantenere il doppio incarico è compatibile e possibile, è la testimonianza vera che offre la mia storia politica personale.

Invece il problema è — e lo diceva l'onorevole Granata poco fa —: come è possibile che Chirac possa essere contemporaneamente deputato e sindaco di Parigi? E come è possibile che si possa essere deputati nazionali e deputati europei per portare in Europa, e dall'Europa nel Parlamento nazionale, problemi e interessi seri?

Onorevoli colleghi, quando, con le nuove leggi elettorali, una comunità sceglie un suo rappresentante direttamente e lo vuole nel Parlamento e nel consiglio comunale, ha il diritto

di avere quel rappresentante in entrambi i casi. Questa è la verità e devo dirvi che tutto il resto serve solo a strumentalizzare i discorsi, perché ciascuno se li vuole ritagliare in modo diverso e a modo suo.

Ecco, sono intervenuto perché mi è stato sollecitato, se no non avrei parlato. Ritengo che sia giusto che ciò sia consentito, ritengo di averlo fatto, di averlo fortemente vissuto, sul piano fisico so cosa significa, ma so anche quale grande gratificazione dà il potersi impegnare avendo una cognizione immediata, precisa, e nel momento più importante, quando i dibattiti sono infuocati e sono veri in una comunità, essere nelle condizioni di offrire una testimonianza di conoscenza, di competenza viva che, nel giro di una settimana, permette esattamente di sapere tutto quello che succede. Questi valori non sono secondari; per questa ragione ritengo che sia utile il mantenimento di un impegno che è stato realizzato con la piena unanimità di tutte le forze politiche che, certamente, non erano fatte e rappresentate da personaggi superficiali, da personaggi negligenti, da personaggi che non capivano cosa facevano. Evidentemente questo è un dato che deve essere portato positivamente, utile all'economia dei nostri lavori e permetterci di andare avanti per concludere questa sessione nella quale siamo impegnati tutti; e dobbiamo cercare di fare in modo che le risposte possano venire qui, come nel prosieguo dei lavori, questa sera e nei giorni a venire, per non arrecare danno alla popolazione siciliana perché, quando si vuol tirare al di là della misura la corda, ci si rende responsabili di atti di prepotenza.

PALILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la discussione che ci riguarda, che è stata molto approfondita e che risente certamente di un travaglio all'interno delle forze politiche e tra le forze politiche, debba essere riguardata sotto diversi aspetti. Io, per vicende familiari positive, sono stato assente per quindici giorni e non conosco appieno tutto l'iter che ha portato a questa proposta della Commissione di merito e delle forze poli-

tiche di maggioranza. Però, a me sembra che il primo dato che emerge sia questo: se non ho capito male, dopo un riesame di questo benedetto articolo 2, che è stato approvato all'unanimità, oggi registriamo in Aula una prima divisione, per conto di una forza certamente importante come quella rappresentata dai compagni deputati del Partito democratico della sinistra, e questo è un fatto politico che non può essere taciuto, né può essere nascosto. L'illustrissimo Presidente della Commissione, onorevole Purpura, è nel vero quando afferma che nessuno può innamorarsi delle proprie tesi; credo che questo valga per tutti e, quindi, valga sia nella conferma di una posizione che nella non conferma della posizione. Però, c'è un fatto politico che va registrato anche se il compagno, onorevole Libertini, senza drammatizzare, col suo stile blando ed al contempo intellettualmente forte, ha affermato che non intende, a nome del suo Gruppo, drammatizzare questo problema, e questo mi sembra il primo dato.

Il secondo, terzo e quarto dato ci deve fare riflettere sul raccordo che ha questa nostra proposizione dell'articolo 2 con i raccordi nazionali che vanno fatti, perché credo che questo sia un altro degli elementi importanti; altrimenti, a forza di dire che ci differenziamo dal Parlamento nazionale, noi rischiamo di ritornare a quella sicilianità, intesa non nel senso migliore del termine, che ci pone sempre in termini contraddittori e diversificati rispetto a un Parlamento nazionale che legifera e che è espressione di una volontà certamente più ampia di quella nazionale. Diceva il collega ex assessore agli enti locali, onorevole Grillo, che c'è stato un mutamento delle posizioni in ordine all'incompatibilità del sindaco, perché prima, mi pare, si parlava di un limite di 40.000 abitanti, poi ridotto a 20.000. Diciamo che, a fronte di diverse ipotesi nazionali, si è attestata una posizione nazionale che, credo, sia attorno al limite di 20.000 abitanti se non ho capito male, quindi noi avremmo un ancoraggio per dire che quel termine può essere benissimo rivisto. Ma io, siccome non mi innamoro delle questioni intrinseche di per sé, ma mi innamoro in ordine alle influenze che le questioni hanno, vorrei dire questo: noi spesso abbiamo approvato delle buone leggi anche

in questa legislatura, ma c'è qualche legge che oggi va rivista, come quella, per esempio, che riguarda l'elezione diretta del sindaco, perché la nostra normativa regionale non prevede un premio di maggioranza collegato con la lista che elegge il sindaco. Ritengo che ciò sia sbagliato perché in Sicilia ci sono sindaci che possono contare su tre consiglieri in un Consiglio comunale dove l'opposizione ha la maggioranza assoluta, per cui quel sindaco dovrà governare con una maggioranza assoluta contraria.

SCIANGULA. Come governavano Bush o Reagan.

PALILLO. Bravo, però i poteri del Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento sono diversi da quelli di un Presidente di una Repubblica presidenziale, e poi voi sapete bene che, quando si varano programmi nel contesto o al Senato, all'interno dei partiti non c'è quella rigida posizione di appartenenza che anche qui, mi pare, ognuno rifiuta a parole ma poi nei fatti vuole mantenere e fare mantenere agli altri. Noi abbiamo saputo che il Presidente Clinton fresco di nomina ha ottenuto il 51° voto perché ha votato per lui il suo vice Al Gore, e ha raggiunto la maggioranza per un voto.

Ora, noi non abbiamo problemi così elevati come possono essere quelli legati al rilancio della più grande potenza mondiale, ma abbiamo problemi, secondo me, di coscienza. E allora, cosa dico io? Qui, qualcuno ha detto che la politica deve essere al centro dell'attività e che non bisogna considerare i politici come appartenenti ad una categoria inferiore; qualcuno ha parlato di De Gasperi e di altri. Però, onorevole Sciangula, starei attento a non identificarli come professionisti della politica, quelli erano degli statisti, un'altra cosa...

SCIANGULA. Sono diventati statisti; se fossero stati eletti solo in due legislature non sarebbero diventati statisti.

PALILLO. Erano statisti che hanno lasciato un'impronta nella storia del nostro Paese...

SCIANGULA. ... Churchill divenne Churchill dopo 5 legislature.

PALILLO. ... Churchill ha vinto la guerra ed è stato sconfitto dal popolo inglese. Però ritengo che, per certi personaggi di quella statura, che nel tempo lasciano segni indelebili, come simboli della democrazia rappresentativa in Italia, il termine «professionisti della politica» non vada usato. Ma forse è stata una forzatura del pensiero. Io ritengo, invece, che per questa questione non abbiamo il dovere di avere presente che non può essere ghettizzato il deputato regionale che si candida nelle elezioni amministrative perché noi abbiamo la capacità di rovesciare i problemi; dobbiamo pensare che il deputato che si candida è in una posizione di vantaggio rispetto al singolo cittadino che si candida.

È questo il vero tema perché, nel momento in cui diciamo che bisogna che la società civile si esprima con uomini nuovi, e poi andiamo a contrapporre i deputati regionali, che sono l'espressione più partitica che ci possa essere perché il deputato regionale, almeno fino ad oggi, è espressione fortemente partitica, non partitocratica, altro che dare al deputato la possibilità di non essere ghettizzato, qui si vuole porre una condizione di vantaggio; e noi sappiamo quali sono i vantaggi del deputato regionale, il quale ha una platea nell'Assemblea regionale, ha la possibilità di presentare interrogazioni, ha la possibilità di intervenire nella politica regionale, ha un utilizzo dei *mass-media*, della stampa e della televisione certamente più forte di chiunque altro. Poiché per aree metropolitane si intendono quelle di Palermo, Catania e Messina, se noi avessimo per assurdo una città di 220 mila abitanti che non è area metropolitana, potremmo candidare il deputato e farlo eleggere sindaco vincendo sugli altri candidati. Questa è l'abnormità di questa proposta.

Signor Presidente, lei che si professa ancora oggi, giustamente, come il Presidente delle regole, guardi che una posizione di questo tipo, una volta approvata, sancirà una posizione di particolarismo dell'Assemblea regionale perché, nel momento in cui passerà una tale proposta, non sarà neanche necessaria la differenziazione, e avremo fatto una legge corporativa: nel momento in cui consentiremo a tutti i comuni, tranne Palermo, Catania e Messina, di poter mettere sullo stesso piano nella competizione elettorale un deputato regionale e un

cittadino qualsiasi, espressione o di una aggregazione di partiti o di un partito, creeremo una condizione di vantaggio spropositato che configurerà il particolarismo di questa Assemblea e la distaccherà ancora più dalla società civile. Credo che questo sia un concetto difficilmente contestabile. E allora, se abbiamo questa consapevolezza non andiamo a fare una cosa «sputtanata». Mi scusi, signor Presidente, se dico questo termine, mi scusi! Mi scusino l'Assemblea e il Presidente, ma io credo che se noi andremo ad approvare una norma di questo tipo perderemo i contatti che vogliamo invece riannodare con la società civile. Poco fa qualcuno citava Chirac, ma Chirac ha vinto le elezioni in Francia e non è diventato il presidente del Consiglio, pur essendo a capo dello schieramento vincente, perché voi sapete che nell'accorpamento fra «giscardiani» e uomini di Chirac, quest'ultimo ha avuto un lieve vantaggio, eppure ha indicato Balladur come Presidente del Consiglio; e quindi questi paragoni storici, secondo me inventati su una esigenza contingente e di piccolo respiro come la nostra, ci devono fare riflettere che, secondo me, noi con questo atto ci mettiamo contro le realtà di rinnovamento e di vivacità che vogliamo fare intraprendere al lavoro politico.

La mia proposta è contenuta in un emendamento — che illustro adesso — in cui, rifacendomi alla legge, prevedo l'incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco di comuni capoluogo di provincia, oppure di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Personalmente mi converrebbe candidarmi da deputato a sindaco di Agrigento, quindi andrei contro i miei interessi, perché se mi candidassi da deputato avrei maggiori *chances* degli altri per diventare sindaco di Agrigento. Pertanto, mi appello agli uomini liberi se ancora ci sono, e credo che ci sono, perché qui non si tratta né di maggioranza di Governo né di maggioranze di Commissione che mi sembrano come quelle maggioranze bulgare che, credo, non abbiamo interesse a mantenere. Ribadisco la mia proposta di una incompatibilità della carica di deputato regionale con quella di sindaco in tutti i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione ha dimostrato quanto fosse giusto che un Gruppo parlamentare si assumesse l'onere di proporre, attraverso l'emendamento, la revisione di quanto in Commissione di merito era stato approvato. Altri hanno già spiegato, l'onorevole Guarnera, ma suppongo lo faranno anche, se interverranno, i colleghi del mio Gruppo presenti in commissione, le ragioni per le quali si è preferito non provocare una lacerazione già nella stessa Commissione che, probabilmente, avrebbe impedito, date le tensioni che questo avrebbe suscitato, al disegno di legge di essere esitato dalla Commissione per approdare al dibattito d'Aula.

Del resto, una questione politica di tale rilievo — e credo che tale sia — merita un dibattito pubblico in cui si possano misurare i vari punti di vista e possano essere giudicati per quello che sono; non credo che ci possa essere indifferenza da parte di qualcuno rispetto a un tema che, di per sé, evoca tanti significati da attribuire a questo voto e a questo emendamento. L'indifferenza, del resto, che l'onorevole Sciangula ad inizio del suo intervento aveva preteso di dimostrare, andando avanti poi col suo argomentare, si è dimostrato quanto fosse poco fondata perché, in realtà, la sua indifferenza è troppo passionale per essere veramente tale. Egli ha fatto ricorso ad argomenti di alto livello, di alto respiro per spiegare, dare senso ed argomento a una scelta che poi l'onorevole Sciangula ha operato, che è quella di sostenere la norma così come è uscita dalla prima Commissione e quindi, dicevo, fare operare una scelta che, in realtà, non solo ha motivazioni di ordine pratico — e qui l'onorevole Guarnera si è voluto molto soffermare su questo aspetto — ma anche motivazioni di principio legate al ruolo della politica, al significato da attribuire a questo termine, alla sua reale espressione e praticabilità.

Su questo vorrei dire che bisognerà fare pure qualche considerazione e mi sia consentito di esprimerle in modo abbastanza rapido. Innanzitutto vorrei sgomberare il terreno da un argomento che ha usato — mi pare — l'onorevole Sciangula e cioè il fatto che l'avere la Commissione votato all'unanimità, per le moti-

vazioni dall'onorevole Guarnera e da me dette, una disposizione che è approdata all'Aula, a mio parere non significa nulla dal punto di vista di merito, sostanziale, anche se tutti i commissari l'avessero votata nella pienezza delle loro convinzioni.

Non è la prima volta che quest'Aula modifica norme, anche nel loro contenuto strutturale, che sono state approvate unanimemente dalle Commissioni. Potrei perfino richiamare qualche altro argomento a sostegno di questa tesi, cioè il fatto che noi abbiamo approvato l'anno scorso, di questi tempi, con un voto di quasi unanime dell'Aula, onorevole Sciangula, che mi sembra ben più significativo dal punto di vista politico e della volontà reale dell'Assemblea rispetto a quello della Commissione, una norma che sanciva l'esatto contrario di quello che si vuole introdurre oggi. Questo Parlamento, non più tardi di un anno fa, aveva votato una norma che stabiliva una incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comuni con popolazione superiore a venti mila abitanti; e lo aveva fatto a ragion veduta, cioè avendo discusso e dibattuto se era opportuno farlo, come era opportuno farlo; abbiamo anche ricordato la nostra decisione — onorevole Sciangula, mi segua con attenzione — con la condizione in cui si trovano i parlamentari nazionali.

Se ricordate, proprio questa diversità presunta, o comunque reale nel caso in cui avessimo fatto una scelta diversa, aveva comportato una discussione di merito molto tesa, per cui alla fine come Assemblea abbiamo scelto di introdurre una norma che equiparasse la condizione del parlamentare regionale a quella del parlamentare nazionale. Quindi, la incompatibilità con la carica di sindaco nei comuni superiori ai ventimila abitanti, il che comportava una opzione, una scelta che l'eletto avrebbe dovuto fare nei novanta giorni successivi alla elezione. Adesso qualcuno può dire che lo abbiamo fatto perché il Parlamento nazionale doveva legiferare in proposito e, quindi, il Parlamento regionale attendeva che una norma nazionale intervenisse per poi adeguarci alla norma nazionale; quindi, per evitare sempre la diversità di condizione tra parlamentari nazionali e regionali. Il Parlamento nazionale ha deliberato, ma ha deliberato di non intervenire in

questa materia, quindi di mantenere la incompatibilità nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti; non vedo la ragione per cui l'Assemblea regionale siciliana adesso deve rimettere in discussione un principio che avevamo già stabilito, che è quello di equiparare il parlamentare nazionale e quello regionale con una stessa normativa, rispetto a un corpo elettorale che, a mio avviso, non ne comprenderebbe la diversità.

Ecco il primo punto.

SCIANGULA. Io voglio ricordare che stiamo esaminando un disegno di legge per l'elezione diretta del presidente della provincia, che è normativa difforme da quella del Parlamento nazionale.

CAPODICASA. Io sto parlando di una norma specifica su cui abbiamo deliberato.

SCIANGULA. Molto spesso legiferiamo in modo difforme e, forse, meglio del Parlamento nazionale.

CAPODICASA. Io non sono un teorico della uniformità col Parlamento nazionale, anzi; però la tesi che allora venne approvata da questa Aula è l'altra. Quindi, se coerenza deve guidarci nella scelta che dobbiamo fare, è l'altra scelta che dobbiamo operare, non quella che abbiamo fatto. Perché, a quel punto io dico che se dobbiamo rivedere la legge regionale numero 7/92 — e vi sono tanti aspetti di tale legge che vanno rivisti — allora dobbiamo rivederla in modo organico, fare un punto della situazione. Noi abbiamo stabilito tutti insieme che la legge regionale numero 7/92 sarà rivista nel momento in cui avremo dato a questa legge la possibilità di estrinsecare i suoi effetti entro un lasso di tempo più o meno lungo; vedere dove va modificata, quali sono le incongruenze, quindi le opportune correzioni da apportare. Nel caso specifico non vedo il perché, qual è la novità, o comunque la sperimentazione che ci consenta oggi di poter dire che quella che abbiamo introdotto nella legge regionale numero 7/92 è una norma sbagliata che va corretta. Non ne vedo assolutamente la necessità perché le diverse motivazioni — devo dirlo con franchezza, ho ascoltato qualcuno

prima di intervenire, anche se ho una mia opinione in proposito — non mi hanno per nulla convinto: quando si dice «non possiamo ghetizzare la politica, non possiamo escludere la politica», io contesto in radice questo concetto, perché questo significa avere un'idea della politica molto ristretta, molto limitativa e pensare che la politica sta qui in questo Parlamento regionale, la politica sta nel Parlamento nazionale.

No, onorevole Sciangula, la politica sta tra la gente, la politica sta laddove deve vivere, cioè nei movimenti di massa, anche nei partiti se vuole, che non sono soltanto la loro espressione parlamentare, che sono qualcosa di più ricco, di più vivo e pulsante, dove rientra anche la funzione del parlamentare, la funzione del Parlamento, ma che non sono l'unica sede della politica. Sarebbe veramente un guaio creare quella separatezza tra la società politica e il professionismo istituzionale che è da aborrire. Io ritengo che l'impegno politico a tempo è una cosa, il professionismo è un'altra cosa che attiene a qualcosa di degenerativo nella politica, non è un concetto nobile che va difeso e tutelato. Tanto più che oggi cozzerebbe con un orientamento dell'opinione pubblica che è indotta sì, per una certa parte, anche dai *mass-media*, ma badate che il rapporto tra *mass-media* e cittadini è un rapporto biunivoco e non univoco.

Anche la carta stampata o gli organi televisivi risentono dell'opinione della gente. Che cosa sono i referendum? Sono indotti, e pertanto quell'83 per cento di adesioni alla proposta elettorale maggioritaria che si è avuto al referendum è solo frutto di una campagna giornalistica? No, sicuramente c'è qualcosa di più profondo che tocca la gente, c'è un rifiuto e, molto spesso, tutto questo nasce dai vizi che si sono introdotti nel meccanismo politico, parlamentare, istituzionale e di rappresentanza. Pertanto, quando noi andiamo a fare questa scelta andiamo a contraddire questa volontà, questa esigenza di ricambio. Lo dico senza tema di essere smentito, almeno ne sono profondamente convinto: questa norma va a cozzare con questo orientamento. È un punto che non attiene solo all'aspetto pratico, su cui tornerò: se si può fare o no l'una o l'altra cosa assieme, ma attiene anche a un principio, attiene alla ca-

pacità degli organi di rappresentanza, dei parlamenti, oggi, di rappresentare bene e di dare risposte ai problemi che vengono posti, al rinnovamento della politica; sì, uso un termine grosso, perché quando noi andiamo ad operare questa scelta abbiamo implicitamente detto che intanto i parlamentari regionali si autotutelano, si danno una facoltà che non è riconosciuta dai deputati nazionali, dalla legge nazionale, e che vogliono, laddove ne hanno la possibilità, intanto, assumere posizioni di preminenza e, in qualche caso, di padrinaggio politico. Io vorrei semplicemente ricordarvi che se andiamo a stabilire che un deputato regionale può essere contemporaneamente sindaco di un grosso centro, facciamo caso di Marsala, ad esempio, e quindi può essere deputato regionale e può essere anche deputato europeo contemporaneamente; e non solo, ma dato che è saltata l'incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di parlamentare nazionale, può candidarsi nel cosiddetto collegio unico nazionale uninominale che probabilmente ricadrebbe nello stesso territorio del comune, visto che Marsala conta circa 100 mila abitanti...

FIORINO. Lo vuoi stabilire tu?

SCIANGULA. Lo stabiliscono gli elettori, non lo stabiliamo né tu, né io.

CAPODICASA. Onorevole Fiorino, la prego di ascoltarmi perché sto svolgendo un ragionamento, arriverò anche al contenuto della sua interruzione perché è una obiezione troppo prevedibile per non contemplarla, non mi farà così fesso da usare un argomento che può essere smontato subito. E siccome questa obiezione l'ho presente, le dirò che ci sono ragioni che a volte finiscono anche per favorire alcune scelte. Vedete, mentre parlava l'onorevole Guarnera qualcuno diceva: «tu non puoi fare il consigliere comunale a Catania e nello stesso tempo il parlamentare. Scegli: o fai il parlamentare o il consigliere comunale». Non è il caso dell'onorevole Guarnera, ma io le dico che può succedere che in tanti comuni della nostra Regione un partito, di fronte alla esigenza di vincere la campagna elettorale — tanto i problemi si affrontano dopo, nell'immediato

si vince — siccome si deve vincere, si prende il deputato che è popolare perché fa bene il deputato...

SCIANGULA. Ci sono ancora deputati popolari?

CAPODICASA. Ancora qualcuno c'è. Si prende il deputato popolare perché fa bene il deputato: intanto, si dice, lo candidiamo, lo eleggiamo sindaco e poi si vedrà; e il «poi si vedrà» significa che non farà una delle due cose. Io sfido chiunque, l'onorevole Guarnera poneva la questione per il Consiglio comunale di Catania ma noi qui stiamo decidendo un'altra cosa, stiamo decidendo se i deputati regionali possono fare il sindaco di un comune di 100 mila abitanti o anche di 50 mila abitanti. Io sostengo, perfino, che non lo si può fare, se non lo si fa a tempo pieno, neanche nei comuni di 20 o 25 mila abitanti e forse anche meno.

SCIANGULA. Sarà bocciato dal popolo subito dopo.

CAPODICASA. Sarà bocciato dal popolo dopo che ha fatto i disastri, non subito, perché intanto la gente lo ha votato per fiducia; dopodiché noi avremo un deputato che o non fa il deputato o non farà il sindaco o, magari, deciderà di fare il deputato e, siccome la legge glielo consente, la gestione del comune sarà affidata a un vicesindaco, magari manutengolo, comunque un uomo di fiducia che non è stato votato dalla gente e che, però, è messo lì, magari con buona volontà e con una qualche competenza, a fare le veci del sindaco. Ora, voi potete capire che questo, a mio parere, non è accettabile da chi vuole, invece, che le cose cambino, perché tutti gli argomenti che sono stati portati, gli esempi degli Stati Uniti e della Francia, non c'entrano niente con il nostro sistema.

Onorevole Granata, la Francia ha un funzionamento del sistema parlamentare molto diverso dal nostro. Intanto, già come sistema democratico ubbidisce ad altre logiche, a quella che l'onorevole Libertini chiamava una «democrazia notabile», perché il Parlamento, in Francia, articola il proprio lavoro in sessioni diverse dalle nostre che sono una finzione. Nel

nostro Parlamento regionale il giorno prima finisce una sessione e l'indomani ne comincia un'altra o, nella migliore delle ipotesi, lo stacco tra una sessione e l'altra è dato dalle vacanze di Natale, di Pasqua, dalle vacanze estive e da quelle per la commemorazione dei defunti. Le sessioni parlamentari in Francia sono ristrette in un regime che è un regime presidenziale, dove molti compiti sono affidati al Presidente della Repubblica e non al Parlamento. Ma se questo meccanismo può essere tenuto in vita in altra parte dell'Europa e del mondo, nel nostro sistema non funziona, perché se quest'Aula, se questo Parlamento dovesse funzionare come dovrebbe, cioè con il tempo pieno, con le sessioni che non hanno praticamente uno stacco temporale l'una dall'altra, io credo che una scelta di questo tipo non potremmo farla.

Io potrei usare altri argomenti ma non voglio farla lunga perché mi pare giusto che si vada ad una conclusione. Del resto non so se intervengono altri colleghi, ma a me sembra che il dibattito abbia già detto abbastanza. Noi vogliamo che ci sia una netta distinzione, perché altrimenti, onorevole Sciangula, non si capirebbe la ragione per cui, poco fa, in questa Aula, abbiamo approvato l'incompatibilità tra consigliere comunale e consigliere provinciale, due cariche che non interferiscono; non sono due livelli istituzionali correlati tra di loro, sono organi separati che non hanno nessuna interferenza l'uno su l'altro; non si capirebbe allora la ragione per cui non consentiamo ad un consigliere comunale di un piccolo comune di andare a ricoprire anche la carica di consigliere provinciale e andiamo invece a stabilire che il deputato regionale può fare il sindaco di una grande città. Mi sembra il massimo della contraddizione che avrebbe come unico significato e unica risposta ad un interrogativo legittimo il fatto che, magari, c'è qualcuno di noi che pensa di potersi candidare nel proprio comune, e, ritenendo di avere un grande consenso popolare, essere eletto sindaco e conservare, nello stesso tempo, anche la carica di parlamentare.

Ora, consentiteci, noi della carica parlamentare abbiamo una grandissima considerazione. Non è per disprezzo alla carica di parlamentare, probabilmente questa carica è stata deturpata nel suo prestigio e anche nella sua cre-

dibilità da tanti vizi che sono stati introdotti nella vita politica, ma noi abbiamo il dovere di tutelarla, non perché abbiamo da tutelare le persone ma perché abbiamo da tutelare le istituzioni in quanto tali, che sono istituzioni democratiche liberamente volute dal nostro Paese. Ma proprio per questo le tuteliamo meglio se consentiamo a chi riveste la carica di deputato regionale di mantenere inalterata la sua disponibilità di tempo, di concentrazione, di attenzione alle questioni che qui si sollevano e consentiamo quindi all'Assemblea di esprimersi al massimo livello. Poi, ovviamente, il Parlamento è sovrano su questo punto; si voterà, ma sia chiaro che, così come l'onorevole Libertini ha detto nel suo intervento, noi chiederemo che la votazione avvenga per appello nominale perché risulti in modo chiaro negli atti di questa Assemblea, trattandosi di un voto che comporta anche un giudizio politico, chi ha votato a favore e chi ha votato contro.

CAMPIONE, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'indomani dell'approvazione in Commissione del disegno di legge in esame — che abbiamo considerato, così come successe quando preparammo il disegno di legge per la elezione diretta del sindaco — un testo aperto, *work in progress*, che avrebbe avuto poi successivi aggiustamenti in Aula sulla base di valutazioni che, assieme, avremmo potuto fare, all'indomani di quel voto in Commissione, come Giunta di governo, avevamo deciso di apportare al testo che veniva fuori dalla Commissione di merito alcune modifiche, sulla base di alcune valutazioni che facemmo assieme. Spesso succede che nell'iter dell'esame in Commissione il raccordo sia, comunque, parziale e, quindi, la collegialità della Giunta riprendeva *a posteriori* alcuni punti in discussione per potere poi riformulare un tema su cui ci sembrava importante confrontarci all'interno del Parlamento regionale.

Il problema ci riportava alla filosofia che abbiamo cercato di imprimere, a partire dalla legge sull'elezione diretta del sindaco: la dif-

ferenza tra «il luogo della politica» e «il luogo della gestione».

C'era sembrato che, nell'ipotizzare la possibilità per i parlamentari regionali di diventare sindaci, venisse in qualche modo modificato questo criterio di distinzione fondamentale al quale noi attribuiamo una qualche capacità di significato, nel senso di ridare qualità alla politica e togliere tentazione per una politica che, spesso, si confondeva all'interno dei fatti dell'amministrazione. Con una tale possibilità avremmo avuto — questa era una prima considerazione — un parlamentare, deputato quindi a fare politica all'interno di una sede istituzionale, che poi recuperava il momento della gestione in un'altra sede, quella comunale, confondendo quindi, in qualche modo, i due ruoli.

Voi sapete che con le nuove leggi elettorali verso le quali andiamo incontro, sempre che non prevalgano in questa sede le tentazioni proporzionali che, pur tuttavia, mi sembra di cogliere in molti interventi come fatto di arretramento rispetto ad una realtà referendaria alla quale riteniamo di dover essere legati, ma non soltanto per una realtà referendaria ma perché riteniamo che la salvezza della politica oggi — per lo meno oggi, poi domani non sappiamo cosa succederà — passerà attraverso un sistema elettorale di carattere maggioritario, attraverso la prevalenza della qualità delle persone sulla logica degli apparati; dicevo, in una condizione come questa, in cui i due fatti venivano nettamente separati, ci trovavamo, invece, davanti ad una ipotesi di ritorno ad una sorta di commistione che, in qualche modo, avevamo voluto evitare.

Un altro tema si affacciava alla nostra valutazione ed era il tema della funzione del Parlamento regionale come momento centrale di controllo di tutti i fatti della politica regionale, quindi anche dei fatti delle autonomie locali. Basterebbe pensare ai poteri ispettivi che vengono in questa sede a maturare e che significano possibilità di intervento e di controllo sulle situazioni locali. Se avessimo metà o un quarto dei deputati, anche sindaci, tutta la funzione ispettiva del Parlamento regionale, la funzione di controllo politico, non fiscale, ma politico del Parlamento regionale rispetto alle autonomie locali finirebbe con l'essere vanificata perché, certamente, ci sarebbero situa-

zioni di conflitto, comunque situazioni di partecipazione, di compresenza, cointeressenze, che sarebbe difficile modificare in sede di valutazione ispettiva.

Un terzo argomento è quello che andiamo verso una legge elettorale maggioritaria con collegi uninominali. D'altra parte devo muovermi sulla base di quello che ha fatto fin qui il Governo e, quindi, devo essere coerente con esso, al di là, poi, del fatto che l'Assemblea potrebbe domani modificare questa impostazione governativa. Al di là di questo fatto noi ci muoviamo, dicevo, verso una logica di collegi uninominali che, grosso modo, saranno formati da ottanta-centomila abitanti, per una quota minore di elettori. Considero aberrante l'ipotesi che il deputato regionale possa fare il sindaco in tutti i comuni, meno che nelle tre aree metropolitane, ma voglio dire soltanto nei comuni con cinquanta-sessantamila abitanti, quindi non comuni capoluogo; in ogni caso, anche questo finirebbe col fare identificare la posizione del sindaco con quella maggiormente capace di suscitare consenso all'interno di un collegio, per cui avremmo una sorta di deputazione che si sposta nei comuni e che poi i comuni restituiscono al Parlamento regionale, sostanzialmente modificando l'eguaglianza dei punti di partenza che ha un valore costituzionale: i candidati devono essere tutti uguali!

Dicevamo, nella relazione conclusiva della Commissione speciale per i brogli elettorali, che dovevamo impedire che gli assessori utilizzassero i mezzi dell'Amministrazione, perché questo modificava il modo di essere tutti uguali nel momento elettorale; figuriamoci invece in una situazione come questa, in cui venisse riconosciuto ai parlamentari regionali la capacità di essere meno uguali degli altri, perché certamente avrebbero un vantaggio enorme rispetto agli altri, in quanto occuperebbero già di fatto una posizione di vantaggio nella competizione.

Abbiamo vecchie situazioni di collegi senatoriali dove dei sindaci, o vicesindaci qualche volta, comunque dei candidati in posizione egemone, usiamo il termine egemone, in situazioni consistenti di grossi comuni, hanno conservato la rappresentanza parlamentare di questi collegi senatoriali per anni e anni, praticamente impedendo che vi fosse qualunque logica di

ricambio. Quindi, saremmo di fronte non soltanto alla non uguaglianza dei punti di partenza per i candidati ma, sostanzialmente, all'occupazione permanente delle situazioni locali, in una ingessatura che bloccherebbe qualunque ipotesi di ricambio e qualunque ipotesi di novità, facendo nascere, in sostanza, quel «professionismo della politica» che noi vogliamo rifiutare. Noi che sappiamo di non esserci più nel prossimo Parlamento regionale, perché per noi scatteranno dei limiti, mi sembra strano, invece, che dobbiamo creare le condizioni perché altri restino ingessati in situazioni che non si modificherebbero mai, perché verrebbe fuori l'esigenza, comunque, se si vuole conquistare un collegio, di puntare su chi ha una maggiore capacità di incidenza, in questo caso del deputato contemporaneamente sindaco, che verrebbe, comunque, tranquillamente riproposto.

Tutto questo sarebbe contrario a quella volontà di cambiamento che viene fuori da tanta gente, cioè quella che ci porta a porre i temi della modifica della politica, della nuova qualità della politica, della rifondazione della politica e anche dei partiti. Ma vorrei continuare: l'Amministrazione regionale è uguale per tutti, ha fini generali e deve muoversi in situazioni di imparzialità nei confronti di tutti. Pensate quando avremo in Assemblea regionale venti o trenta sindaci; l'Amministrazione regionale finirà con l'essere «più uguale» per alcuni comuni che non per altri, perché fatalmente dovrà giocare le sue risorse in alcune direzioni, ed è normale che tutto questo succeda.

Cosa potrà raccontare il sindaco al suo paese se non avrà utilizzato in pieno il suo potere regionale? Tutte queste considerazioni ci portano a valutare in termini di sostanziale incostituzionalità una proposta di questo genere, perché la modifica dei punti di partenza uguali e la modifica del modo di essere dell'amministrazione, in termini uguali, nei confronti di tutto l'apparato comunale che, in qualche modo, è collegato alla funzione regionale, tutto questo, ci porta ad immaginare che ci possono essere delle difficoltà di carattere costituzionale su tutta questa materia. Saremmo tentati di dire che, come Governo, ci piacerebbe senz'altro l'emendamento dell'onorevole Libertini, perché ci sembra il più tranquillo, il più

sicuro, quello cioè che elimina completamente la possibilità che si creino queste identificazioni. Ma tutto questo sarebbe probabilmente troppo drastico, troppo radicale, modificherebbe delle situazioni che abbiamo già sperimentato in passato e che, tutto sommato, a questo punto, come fatto quasi di compromesso, si possono continuare a sperimentare, per cui il Governo, anche se non ha presentato un suo documento, non è d'accordo con questa proposta inserita all'interno del disegno di legge così come è stato esitato dalla Commissione e, come valutazione nostra, riteniamo di poterci attestare sull'emendamento dell'onorevole Piro che ripristina le incompatibilità di cui alla legge numero 7/92. Però non voglio fare una guerra di religione.

Ho voluto esprimere con molta onestà una serie di valutazioni, le ho volute fare perché ne sono convinto; le avevo già manifestate nella Conferenza dei Capigruppo, non mi strapperò le vesti per altre cose, però voglio dirvi che affido alla riflessione di ciascuno le valutazioni che molti hanno fatto in quest'Aula e che anche io, come Presidente del Governo regionale, non potevo non esternare. E, pertanto, mi rimetto al voto dell'Aula, su questo tema.

Votazione per scrutinio nominale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per scrutinio nominale dell'emendamento 2.15, degli onorevoli Consiglio ed altri.

Chiarisco il significato del voto: chi vota per la soppressione del comma 7 dell'articolo 2, preme il pulsante verde; chi preme il pulsante rosso, vota contro la soppressione del comma; chi si astiene, preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Aiello, Basile, Battaglia Giovanni, Battaglia Maria Letizia, Campione, Capodicasa, Consiglio, Crisafulli, Galipò, Graziano, Grillo, Guarnera, Gulino, Gurrieri, La Placa, La Porta, Libertini, Magro, Mele, Montalbano, Palillo, Parisi, Piro, Silvestro, Speciale.

Votano no: Abbate, Bono, Borrometi, Burton, Cristaldi, Cuffaro, Di Martino, Drago

Giuseppe, Fiorino, Firrarello, Fleres, Gianni, Granata, Leanza Salvatore, Leanza Vincenzo, Lo Giudice Vincenzo, Maccarrone, Marchione, Nicita, Ordile, Palazzo, Paolone, Plumari, Purpura, Ragno, Saraceno, Sciangula, Trinacano, Virga.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio nominale:

Presenti e votanti	55
Maggioranza	28
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	30

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 2.17 a firma dell'onorevole Palazzo: «La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comuni capoluogo di provincia siti in zone dichiarate aree metropolitane ai sensi degli articoli 19 e susseguenti della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9».

Il parere della Commissione?

PURPURA, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CAMPIONE, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento 2.16 a firma dell'onorevole Piro. Il comma 7 è così

sostituito: «Alle cariche di presidente della provincia e di assessore provinciale si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7».

SCIANGULA. Cosa vuol dire?

PRESIDENTE. Vuol dire che restano le cause di incompatibilità previste dalla legge per l'elezione diretta del sindaco.

CUFFARO. Quell'articolo elenca moltissime cause di incompatibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Cuffaro, se lei permette, questo è l'emendamento dell'onorevole Piro, quindi lei può votare a favore o contro.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, una curiosità di carattere regolamentare; non essendo stato approvato l'emendamento soppressivo, questo è pure un emendamento soppressivo?

PRESIDENTE. No, è sostitutivo, è una cosa diversa.

SCIANGULA. Signor Presidente, l'emendamento del Gruppo PDS era per la soppressione del comma 7, questo è subdolamente soppressivo, è della stessa materia, perché se viene approvato questo emendamento si ripristinano le ragioni di incompatibilità previste dalla legge.

PRESIDENTE. Se lei avesse seguito i lavori d'Aula, avrebbe capito che si trattava di un emendamento soppressivo del comma 7 e non è stato approvato. Ora, questo è un emendamento sostitutivo — è una cosa diversa — di una parte del comma 7...

SCIANGULA. ... che nella sostanza realizza la soppressione del comma 7. Ma non è la stessa materia. Questo emendamento è improponibile.

PRESIDENTE. Non è improponibile, bisogna votare.

SCIANGULA. Una domanda: se viene approvato questo emendamento si ripristinano le incompatibilità previste dalla legge regionale numero 7/92 sì o no?

PRESIDENTE. Sì.

SCIANGULA. Quindi, questo le dà l'idea della natura dell'emendamento che è identico letteralmente, logicamente, storicamente, all'emendamento che abbiamo bocciato.

PRESIDENTE. Ma non abbiamo votato per il mantenimento del testo che non si poteva fare; quando modificheremo il Regolamento interno, allora si voterà per il mantenimento del testo.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, mi scusi, il problema della sostanza degli emendamenti non è un fatto nominalistico: se un deputato presenta un emendamento e lo chiama abrogativo e un altro lo chiama sostitutivo, ma nella sostanza i due emendamenti di cui si discute dicono la stessa cosa, se l'Assemblea si è pronunciata su uno dei due, l'altro non può essere posto in votazione perché è una contraddizione in termini.

Quello che ha tentato di dire l'onorevole Sciangula è che, in buona sostanza, se avessimo parlato prima dell'emendamento dell'onorevole Piro, e tale emendamento fosse stato approvato, avremmo applicato alle elezioni provinciali le norme già previste dalla legge regionale numero 7/92. Se avessimo approvato l'emendamento numero 2.15 dell'onorevole Consiglio, avremmo posto nell'attuale disegno di legge le incompatibilità della legge regionale numero 7/92, perché l'abrogazione dell'emendamento Consiglio era nel testo del disegno di legge esitato dalla Commissione, e il testo della Commissione modifica la legge numero 7/92 sul terreno delle incompatibilità. L'emendamento Piro non fa altro che ripro-

porre i termini sull'incompatibilità regionale previsti dalla legge numero 7/92, quindi è modificativo del testo voluto dalla Commissione ma, sostanzialmente, abrogativo, esattamente come l'emendamento proposto dal collega Consiglio. Quindi, se lei pone in votazione questo emendamento, l'Assemblea sarebbe chiamata a pronunziarsi, dopo appena quattro minuti e mezzo, sullo stesso argomento, solo per una questione nominalistica: solo perché l'emendamento dell'onorevole Piro è definito sostitutivo e quello dell'onorevole Consiglio abrogativo.

SCIANGULA. Se fosse abrogativo avrebbe ragione lei, invece è sostitutivo.

PRESIDENTE. Io desidererei, prima di dare la parola all'onorevole Piro, leggere il comma 7 dell'articolo 2 del disegno di legge e l'articolo 5 della legge regionale numero 7/92 cui fa riferimento l'emendamento 2.16 sostitutivo presentato dall'onorevole Piro.

Il comma 7 dell'articolo 2 recita: «La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comuni capoluogo di provincia, inclusi in aree classificabili come metropolitane, secondo le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, numero 9».

L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7 prevede che: «Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali». Quindi sono due problemi diversi. Nella sostanza, quando modificheremo il Regolamento interno e si voterà sul testo, per cui tutti gli altri emendamenti cadranno, allora sì, ma in questo particolare momento non è così. Il nostro Regolamento interno non prevede queste cose.

BONO. Ma l'apprezzamento di merito lo fa la Presidenza.

PRESIDENTE. Ma non si tratta di apprezzamento di merito. È diverso.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, per intanto, dichiaro di essere d'accordo con la sua interpretazione, che mi pare assolutamente aderente sia al Regolamento interno che alla logica della discussione del disegno di legge. Volevo fare presente che, per l'appunto, abbiamo votato un emendamento interamente soppressivo del comma e non abbiamo votato per il mantenimento del testo. Per altro il comma si compone di due parti: una si riferisce alle cariche di presidente e di assessore della provincia; l'altra parte del comma si riferisce alle cariche di sindaco e di assessore comunale.

Se fosse passato l'emendamento soppressivo, avremmo soppresso sia la parte relativa a sindaci e assessori, che quella relativa al presidente della provincia. Tanto è vero, signor Presidente, che lei, su mia richiesta, ha ribadito che, comunque, avrebbe consentito che l'emendamento presentato dal mio Gruppo fosse considerato emendamento aggiuntivo perché riguarda, comunque, una previsione che ha attinenza con il presidente della provincia. Allora questo può essere considerato un emendamento parzialmente soppressivo, anche se per uno dei due punti relativi all'emendamento — cioè quello relativo al sindaco e all'assessore del comune — realizza l'effetto di non mantenere in piedi la previsione della legge, ma fa salva un'altra delle previsioni. Ecco perché ritengo che, alla fine, l'emendamento debba essere votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.16, dell'onorevole Piro.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

ORDILE, *Assessore per gli enti locali*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Procediamo alla controprova.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 2.22 dell'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa al sub-emendamento all'emendamento 2.22 dell'onorevole Palillo.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, intervengo per chiedere a che titolo l'emendamento dell'onorevole Palillo viene posto in votazione, perché, essendo stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Cristaldi, tutti i relativi sub-emendamenti sono decaduti.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, e quindi gli emendamenti 2.29 degli onorevoli Crisafulli ed altri, i due sub-emendamenti dell'onorevole Cristaldi e quello degli onorevoli Palillo ed altri all'emendamento 2.22 decadono, a seguito del ritiro dell'emendamento 2.22 da parte dell'onorevole Cristaldi.

Gli emendamenti 2.23, 2.24, 2.25 si intendono ritirati.

Si passa all'emendamento 2.21 degli onorevoli Gulino ed altri.

Questo è da considerarsi superato.

GULINO. Superato, perché? Si riferisce in termini modificativi al settimo comma.

PIRO. Il mio emendamento si riferisce solo al presidente della provincia.

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento, ecco perché la modifica del Regolamento interno si impone. La modifica del nostro Regolamento interno deve essere uno degli atti primari cui si dovrà adempiere. Nuovamente ritorna la proposta di cui si è detto, ed è am-

missibile: «la carica di deputato regionale è incompatibile con la carica di presidente di provincia regionale e di sindaco».

CRISTALDI. Ma insomma, quante volte dobbiamo votare per dire che noi, come Assemblea, questo non lo vogliamo?

GULINO. Io l'ho posta all'inizio la questione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo emendamento è ammissibile. Chi chiede di parlare?

SPEZIALE. Chiedo che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Il nostro Regolamento interno è questo e io ho il dovere di applicarlo.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, mi permetto di insistere per non creare l'incidente regolamentare e vorrei che lei decidesse nella sua piena autonomia. Lo dico perché c'è gente che ci segue attraverso la televisione. Quando andiamo a votare un emendamento che così recita: il comma 7 è così sostituito: «La carica di deputato regionale è incompatibile con la carica di presidente di provincia regionale e di sindaco», noi andiamo a rivotare per la quarta volta la stessa cosa. Se lei interpreta il Regolamento interno in questo senso, sarebbe il caso che qualcuno decidesse di andarsene dall'Aula, così vediamo chi dovrà decidere sul futuro di questa nostra Assemblea. Io la vorrei pregare, signor Presidente, di decidere nella sua autonomia. Se non è così, chiedo la convocazione della Commissione per il Regolamento.

PRESIDENTE. Scusate un momento, il discorso non è questo: il Regolamento interno non prevede che gli emendamenti abbinati ad un comma o ad un articolo possano essere dichiarati decaduti. Qui, però, ci troviamo in un'altra situazione, gli uffici me lo fanno presente: abbiamo approvato l'emendamento del-

l'onorevole Palazzo, il quale modifica in tutto quanto l'aspetto formale il comma 7: «La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di Presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comuni capoluogo di provincia siti in zone dichiarate aree metropolitane ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1986 numero 9» Quindi abbiamo votato...

PIRO. Abbiamo votato per un errore della Presidenza perché non si mettono in votazione prima un emendamento modificativo e poi uno soppressivo.

PRESIDENTE. No, lo abbiamo posto in votazione dopo.

PIRO. No, signor Presidente, mi dispiace. Lei ha fatto votare prima l'emendamento modificativo e poi quello soppressivo.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, prima abbiamo votato per appello nominale l'emendamento soppressivo e poi ho messo in votazione l'altro. Comunque, l'emendamento 2.22 non viene ammesso.

PIRO. Signor Presidente, prima doveva porre in votazione l'emendamento sostitutivo e non quello parzialmente sostitutivo. La prossima volta sarà meglio che gli emendamenti simili si pongano in votazione iniziando da quello che è stato presentato per primo. Se lei mi chiede di ritirarlo io lo ritiro; comunque, io avevo posto prima la questione.

GULINO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MACCARRONE. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 2.18 e 2.19.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si riprende l'esame degli emendamenti presentati al terzo comma dell'articolo 2, in precedenza accantonati.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento: «La carica di

presidente della provincia regionale è incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono inoltre le cause di ineleggibilità ed incompatibilità disciplinate per la carica di consigliere della provincia regionale, nonché quelle previste dall'articolo 156, comma 1, numero 4, dell'Ordinamento Regionale degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16. L'incompatibilità deve essere rimossa entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi della ipotesi». Questo è l'emendamento presentato dal Governo che dovrebbe riassumere i cinque emendamenti presentati.

Il parere della Commissione?

PURPURA, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Tutti gli altri emendamenti sono, quindi, dichiarati decaduti.

Si riprende l'esame degli emendamenti 2.15, 2.31, 2.20 presentati al comma 8.

CRISTALDI. L'emendamento 2.20 soppressivo del comma 8 è precluso perché con il comma 7 abbiamo stabilito la diversità fra il ruolo del deputato regionale e quello del deputato nazionale. Altrimenti votiamo un'altra volta.

PRESIDENTE. Al comma 8 abbiamo tre emendamenti: uno dell'onorevole Piro soppressivo; un altro dell'onorevole Consiglio soppressivo; un altro ancora dell'onorevole Consiglio modificativo.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, non vorrei che ci si riscaldasse eccessivamente. Il comma 8 introdotto dalla Commissione è un rafforzativo, come ha voluto dire lo stesso Governo in Commissione, circa il fatto che ciò

che è scontato, comunque, tanto vale precisarlo. Avendo noi, con il comma 7, prevista la diversità tra il deputato regionale e il deputato nazionale, relativamente alla carica di presidente della provincia e di sindaco, abbiamo già di fatto reso nullo quanto scritto dall'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992 numero 7 che diceva che valgono per i deputati regionali, relativamente alla carica di sindaco, le incompatibilità che valgono per i parlamentari nazionali. Avendo noi stabilito con il comma 7 che così non è in Sicilia, non vi è dubbio che dobbiamo approvare il comma 8; se anche lo dovessimo, per assurdo, abrogare non cambia assolutamente nulla, perché di fatto lo abbiamo abrogato nel momento in cui abbiamo approvato il comma 7. Però, poiché nascono questioni, così come sono nate, dal punto di vista interpretativo, sono arrivate una miriade di richieste di chiarimenti soprattutto dai piccoli comuni all'Assessorato degli enti locali, allora, si è voluto inserire una norma, come suol dirsi, semplicistica, che «tagliasse la testa al toro», per evitare che ci volessero ulteriori circolari ed altro. Ma, ripeto, non c'è dubbio che, avendo noi, approvato il comma 7, abbiamo inteso modificare radicalmente ed abrogare l'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, numero 7; per cui, se si volesse sopprimere il comma 8, non si risolverebbe nulla, ma si ritornerebbe allo stato confusionale. Ecco perché, a nostro parere, è da dichiararsi precluso l'emendamento che propone la soppressione del punto 8.

PIRO. Questo può valere solo per l'articolo 5 della legge numero 7, perché l'altro è tutta un'altra questione.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, come al solito a me spetta la parte di chi va controcorrente; a questo punto, non capirei la ragione per cui il deputato si può candidare e non si possa candidare il sindaco. Dobbiamo uscire da questa seduta con le idee chiare e, soprattutto, con grande dignità, perché veramente, se facessimo quello che si vorrebbe fare, ap-

proveremmo una norma che privilegia il deputato rispetto ad altri soggetti. Tutti devono avere le stesse opportunità. Lo stesso diritto di elettorato passivo che noi abbiamo voluto garantire al deputato, deve essere garantito al sindaco per gli stessi comuni, se egli decidesse liberamente di candidarsi. Una soluzione diversa che consentisse l'ingresso del deputato nella competizione e non al sindaco, personalmente non mi sento di condividerla.

PRESIDENTE. Come vede, c'è la necessità di un approfondimento e di mettere in votazione...

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, è veramente inconcepibile inseguire le fattispecie particolari per poi arrivare a legiferare in un modo da produrre, secondo me, effetti allucinanti. Vorrei citare un solo caso di quanto si verificherà con la norma che abbiamo approvato poco fa. Per la legge nazionale, il deputato regionale era fino a poco tempo fa ineleggibile, adesso è diventato incompatibile con la carica di sindaco. Il sindaco di comune superiore a ventimila abitanti, continua ad essere ineleggibile.

BATTAGLIA GIOVANNI. Non è più incompatibile adesso.

PIRO. Appunto, noi abbiamo consentito che il deputato regionale possa diventare sindaco e che il sindaco, a sua volta, si possa candidare a deputato regionale. Stiamo provocando una circolarità veramente inconcepibile. La scelta operata con la legge regionale numero 7/92, condivisibile o meno, era chiara. Signor Presidente, qua è diventato un pasticcio! Per altro, il comma 4 dell'articolo 1 nella seconda parte prevede il caso contrario; non c'è dubbio che, avendo previsto la incompatibilità, non ha più attinenza nel momento in cui si stabilisce la carica, e quindi va soppressa; si tratta però di una norma che aveva una sua *ratio*. Signor Presidente, adesso diventa un pasticcio anche rispetto alla legislazione nazionale. Di-

chiaro anche a nome degli altri firmatari di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Consiglio, lei ritira gli emendamenti? Vorrei pregarla di ritirarli.

CONSIGLIO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 2.15 e 2.31.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 10 agosto 1993, alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Elezione di un deputato segretario

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, numero 3 ed alla legge regionale 26 agosto 1992, numero 7» (530 - 2 - 258 - 285 - 317 - 318 - 320 - 321 - 419 - 489 - 492 - 505 - 526/A). (Seguito).

2) «Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia» (563/A).

3) «Interventi in favore di soggetti coinvolti nel disastro della raffineria di Milazzo» (544/A).

4) «Interventi per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino» (548/A).

5) «Individuazione di strutture e di interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località "Tremonti-Ritiro" nel territorio del comune di Messina» (550/A).

6) «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali» (360/A). (Seguito).

IV — Elezione, su proposta del Presidente della Regione, di un esperto di normativa ambientale della Sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

V — Elezione, su proposta del Presidente della Regione, di un esperto di tecniche di trattamento dei rifiuti della Sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

VI — Elezione di cinque componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

VII — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, numero 35 e 15 maggio 1991, numero 20 in materia di riscossione di tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali» (406/A);

2) «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1993 - Assestamento» (562/6).

La seduta è tolta alle ore 23,55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Pasquale Hamel

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

NICOLOSI. — *«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per conoscere:*

— quali interventi intendano attivare per risolvere i problemi delle 21 scuole di servizio sociale siciliane che hanno fruito dei contributi regionali della legge 13 agosto 1979, numero 200 con fondi del capitolo 34101 del bilancio regionale e che, nel dubbio dell'interpretazione della legge stessa, non sono in grado di proseguire le attività di formazione permanente degli assistenti sociali né di far fronte agli oneri derivanti dalle convenzioni con le Università, stipulate per la gestione delle scuole a fini speciali per assistenti sociali per ciò che attiene alla docenza di materie professionali, alla guida e all'organizzazione dei tirocini, all'uso delle strutture logistiche e dei servizi, ivi comprese le biblioteche.

Un ulteriore ritardo nell'adozione di provvedimenti provocherà, infatti, il licenziamento di circa 100 persone, l'impossibilità da parte delle Università di proseguire la formazione degli assistenti sociali, la dispersione di un patrimonio culturale costruito in diversi decenni di attività, l'impossibilità di mantenere attività di aggiornamento e riqualificazione degli assistenti sociali, richieste dalla nuova organizzazione regionale dei servizi;

considerato che:

— in altre regioni gli enti locali provvedono al finanziamento delle attività delle scuole di servizio sociale sia per l'aggiornamento che per la formazione di base degli assistenti sociali svolta in convenzione con le Università;

— il Governo regionale ha presentato un disegno di legge in data 25 novembre 1987;

— al capitolo 34101 del bilancio regionale è iscritta la somma di lire 2.700.000.000 per le finalità della legge numero 200 del 1979;

per conoscere, altresì, i motivi che hanno causato l'attuale ritardo nell'erogazione dei contributi alle scuole di servizio sociale» (354).

RISPOSTA. — «I problemi evidenziati dall'onorevole interrogante con la interrogazione che si riscontra, relativa alle 21 scuole di servizio sociale operanti in Sicilia, sono stati sostanzialmente risolti con l'emanazione della legge regionale 12 gennaio 1993 numero 11, la quale ha fatto salve le disposizioni contenute nella legge regionale 13 agosto 1979 numero 200, che ha dettato una specifica disciplina delle scuole di servizio sociale operanti in tutte le province della Sicilia.

L'articolo 5 della citata legge regionale numero 200/79 prevede che l'Assessore regionale al lavoro, per la verifica dei requisiti di cui le scuole di servizio sociale sono in possesso e per la conseguente predisposizione del piano di ripartizione dei contributi, si avvalga della consulenza di una apposita Commissione composta da 5 esperti di servizio sociale eletti dall'assemblea dei direttori di tali scuole, da 4 dirigenti regionali designati rispettivamente dagli Assessori al lavoro, alla sanità, ai beni culturali e pubblica istruzione e agli enti locali, e da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione, la cui durata è prevista in 5 anni, era scaduta il 27 agosto 1990, ed è stata ricostituita con D.A. numero 380/93/IV F.P. del 26 maggio 1993, in corso di registrazione.

Nelle more della registrazione del predetto decreto è stato comunque predisposto il fonogramma di convocazione della Commissione,

al fine di porre in essere le procedure necessarie alla concessione dei contributi alle scuole di servizio sociale in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

I motivi del ritardo nell'erogazione dei contributi vanno quindi individuati nella mancata riattivazione delle funzioni della predetta Commissione, che sono stati ormai eliminati».

L'Assessore
DI MARTINO

TRINCANATO. — «All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per sapere:

— se sia a conoscenza che il Consiglio comunale di Cammarata ha adottato, all'unanimità, la delibera voto numero 271 del 30 novembre 1990, con la quale si chiede che «una delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento della provincia di Agrigento venga istituita a Cammarata, anche nella considerazione che Cammarata e San Giovanni Gemini costituiscono un'unica realtà di oltre 15 mila abitanti»;

— se sia a conoscenza che i detti comuni, con un'ampia estensione di territorio, distano notevolmente dagli altri comuni ricadenti nella montagna agrigentina e che i cittadini dei due centri, soprattutto i disoccupati, verrebbero gravemente danneggiati senza l'istituzione della sezione circoscrizionale;

— quali iniziative intenda adottare per consentire l'istituzione di detta sezione nel Comune di Cammarata» (719).

RISPOSTA. — «Con l'interrogazione che si riscontra l'onorevole Trincanato ha sottoposto all'attenzione del Governo regionale l'opportunità che una sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento della Provincia di Agrigento venisse istituita a Cammarata, nella considerazione che Cammarata e S. Giovanni Gemini costituiscono un'unica realtà di oltre 35 mila abitanti, notevolmente distanti dagli altri comuni ricadenti nella montagna agrigentina e che i cittadini dei due centri, soprattutto i disoccupati, sarebbero stati gravemente danneg-

giati dalla mancata istituzione della Sezione circoscrizionale.

Come è noto, l'istituzione in Sicilia delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura è stata prevista dall'articolo 2, 1° comma della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36 per una più razionale organizzazione del mercato del lavoro e per adeguarsi alla riforma statale operata in materia di collocamento dalla legge 28 febbraio 1987, numero 56.

Al fine di realizzare quanto disposto dalla predetta normativa, l'Assessorato al lavoro ha diramato specifiche direttive con circolare numero 145 del 30 gennaio 1991, invitando i Direttori degli UPLMO a formulare delle proposte di istituzione delle Circoscrizioni, dopo aver sentito le maggiori organizzazioni rappresentative degli interessi sociali nell'ambito provinciale.

Nel corso delle riunioni svoltesi a livello provinciale sono stati valutati diversi elementi, quali le caratteristiche locali del mercato del lavoro, i collegamenti del territorio, quindi la situazione viaria provinciale e quella dei trasporti pubblici intercomunali, nonché l'estensione territoriale dei singoli Comuni e la loro omogeneità ai fini dell'aggregazione delle Sezioni circoscrizionali da individuare.

La proposta formulata dal direttore dell'UPLMO di Agrigento con nota numero 20527 del 23 aprile 1991, a seguito degli incontri effettuati con le maggiori rappresentanze sociali, individuava già i Comuni di Cammarata e S. Giovanni Gemini come facenti parte della Circoscrizione di Casteltermini.

Peraltro le proposte formulate dai direttori degli UPLMO sono state successivamente sottoposte all'esame e alle valutazioni delle OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro, ciò in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. numero 2/88.

In seguito la Commissione regionale per l'impiego, tenendo in massimo conto le proposte medesime, ha individuato, nelle sedute del 27 dicembre 1991 e del 14 gennaio 1992, i Comuni sedi di Sezione Circoscrizionale e quelli che ne fanno parte.

Infine l'Assessorato, con nota numero 113 del 6 febbraio 1992 ha trasmesso l'elenco delle Circoscrizioni, così individuate dalla predetta Commissione Regionale per l'impiego, alla Giunta regionale, che con delibera numero 277 del 7 settembre 1992, ha approvato l'istituzione delle Circoscrizioni in parola, senza alcuna modifica rispetto al parere della Commissione regionale per l'impiego.

L'istituzione delle Circoscrizioni è stata quindi adottata con D.A. numero 363 del 26 marzo 1993, in corso di registrazione.

Alla luce di quanto in precedenza illustrato e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'effettivo avvio dell'attività delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, si ritiene che il problema prospettato dall'onorevole Trincanato possa essere affrontato con maggiore cognizione di causa allorquando l'Assessorato potrà disporre di concreti elementi di valutazione sullo stato di funzionalità delle nuove Circoscrizioni.

In ogni caso non va trascurata la possibilità di istituire ed individuare, con apposito decreto, i compiti dei recapiti periodici delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo la procedura dettata dall'articolo 2 — commi 7° e 8° — della legge regionale numero 36/90».

L'Assessore
DI MARTINO

MACCARRONE. — «All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare in merito alle circoscrizioni del lavoro previste dalla legge numero 56 del 1987 ed, in particolare, per la Sezione circoscrizionale del lavoro dei comuni di Troina, Gagliano, Cerami, S. Teodoro e Cesarò» (770).

RISPOSTA. — «Con riferimento all'interrogazione numero 770, di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.

L'articolo 2 comma 1 della L.R. 21 settembre 1990 numero 36 ha previsto l'istituzione in Sicilia delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego raggruppando, in nuovi organi di collocamento sub-provinciali, gli uffici comunali in atto esistenti.

La nuova struttura, che peraltro costituisce l'adeguamento a quanto già realizzato dal legislatore in campo nazionale con la legge numero 56/87, è mirata a consentire una più razionale organizzazione del mercato del lavoro ed a garantire una maggiore efficienza e funzionalità dei servizi, anche attraverso l'informatizzazione e l'automazione dei servizi stessi.

Per l'istituzione delle circoscrizioni sono state prese in considerazione le proposte che i direttori degli UPLMO hanno formulato nell'ambito provinciale, tenuto conto, il più possibile, delle caratteristiche locali del mercato del lavoro e dei collegamenti sul territorio, in conformità alla circolare assessoriale numero 145 del 30 gennaio 1991.

In particolare per quanto concerne i Comuni di Troina, Gagliano Castelferrato e Cerami, facenti parte della Circoscrizione di Nicosia, si è tenuto conto, come risulta dalla relazione del Direttore dell'UPLMO di Enna, della omogeneità delle colture agricole (zone montane), della vicinanza e dei collegamenti degli autoservizi.

Successivamente, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. numero 2/88, sulle proposte anzidette sono state sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Dopo tale adempimento la Commissione regionale per l'impiego, tenendo in massimo conto le proposte medesime, nelle sedute del 27 dicembre 1991 e del 14 gennaio 1992, ha individuato i Comuni sede di Sezione Circoscrizionale e quelli che ne fanno parte.

Infine questo Assessorato ha trasmesso, con nota prot. numero 113 del 6 febbraio 1992, l'elenco delle circoscrizioni, così come individuate dalla predetta Commissione per l'impiego, alla Giunta regionale, che, con delibera numero 277 del 7 settembre 1992, ha approvato l'istituzione delle circoscrizioni in parola, senza alcuna modifica rispetto al parere della Commissione regionale per l'impiego.

Le circoscrizioni, così definitivamente individuate, sono state quindi istituite con D.A. numero 363 del 36 marzo 1993, in corso di registrazione.

Alla luce di quanto in precedenza illustrato e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per

l'effettivo avvio dell'attività delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, si ritiene che il problema prospettato dall'onorevole Maccarrone possa essere affrontato con maggiore cognizione di causa allorquando l'Assessorato potrà disporre di concreti elementi di valutazione sullo stato di funzionalità delle nuove Circoscrizioni.

In ogni caso non va trascurata la possibilità di istituire ed individuare, con apposito decreto, i compiti dei recapiti periodici delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo la procedura dettata dall'articolo 2 — commi 7° e 8° — della L.R. numero 36/90».

L'Assessore
DI MARTINO

SPEZIALE, CONSIGLIO, LA PORTA. — «All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che in data 3 marzo 1992 il componente della Commissione di collocamento di Valledlunga signor Anzaldi Cosimo, ha richiesto al presidente della Commissione della mano d'opera agricola di potere visionare gli atti amministrativi inerenti le migrazioni interne di tutti coloro che erano stati avviati al lavoro;

premessi, altresì, che il dirigente della sezione, Angelo Puletto, in palese difformità alle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi, ha opposto diniego alla richiesta del signor Anzaldi Cosimo;

considerato che in data successiva e precisamente il 9 marzo 1992, l'Anzaldi ha reiterato la medesima richiesta, ottenendo altrettanta risposta scritta di diniego con l'avallo dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta;

ritenuto che il comportamento del dirigente della sezione, geometra Angelo Puletto, è in palese violazione di quanto disposto dalla legge regionale numero 10 del 1991;

per sapere se sia a conoscenza dei fatti e se non ritenga opportuno promuovere specifiche ispezioni, e se, nel caso i fatti sopracitati rispondessero a verità, assumere le conseguenti decisioni» (788).

RISPOSTA. — «Con l'interrogazione in oggetto, alla quale si fornisce riscontro scritto, gli onorevoli Speziale, Consiglio e La Porta hanno chiesto che l'Amministrazione regionale, ove accerti il rifiuto frapposto dal presidente della Commissione per il collocamento agricolo di Valledlunga alla richiesta di un rappresentante della CGIL e componente della Commissione di Collocamento del predetto Comune, di visionare gli atti amministrativi inerenti le migrazioni interne per tutti coloro che erano stati avviati al lavoro presso i Comuni di Mussomeli e S. Caterina Villarmosa, assuma le conseguenti determinazioni, configurandosi tale comportamento come palese violazione alla vigente legislazione in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

Nel merito della questione si rileva, preliminarmente, che la legge regionale numero 10/91, che disciplina anche l'accesso agli atti amministrativi, prevede all'articolo 28, 6° comma, contro il rifiuto dell'accesso a tali documenti, la possibilità di ricorso, anche in opposizione, al Capo dell'Amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso; rimedio chiaramente indicato nella nota numero 532 del 12 aprile 1992, indirizzata al sig. Anzaldi Cosimo, con la quale il Dirigente della Sezione Collocamento di Valledlunga Pratameno comunicava di non poter autorizzare la visione degli atti amministrativi dallo stesso richiesto.

A prescindere da tale considerazione ed alla luce della relazione trasmessa dal Direttore dell'UPLMO di Caltanissetta, incaricato di riferire sull'esito degli accertamenti disposti per verificare la fondatezza dei fatti segnalati, appare evidente che il fatto non avrebbe meritato la risonanza che allo stesso si è data e che il tutto nasce da un equivoco che il responsabile dell'UPLMO di Caltanissetta riteneva di aver chiarito con le parti, in quanto la richiesta di visione degli atti avanzata dal sig. Anzaldi si riferiva, al di là di quanto scritto, alle domande di assunzione di lavoratori del Comune di Valledlunga da parte di imprese dei Comuni di Mussomeli e S. Caterina Villarmosa, avvenute per migrazione interna, cioè mediante presentazione diretta dei lavoratori presso le sezioni di collocamento dei predetti Comuni, competenti ad evadere le richieste e presso le

quali si trovano i relativi atti, su cui nessuna competenza poteva avere quindi la Sezione di Valledlunga.

In tal senso può giustificarsi il diniego impropriamente reso dal Dirigente della Sezione di collocamento di Valledlunga alla richiesta del sig. Anzaldi, dallo stesso poi reiterata nella qualità di rappresentante della CGIL, tenendo anche conto che i termini della questione sono stati ampiamente chiariti dallo stesso Direttore dell'UPLMO di Caltanissetta con la rappresentanza sindacale provinciale GGIL di Caltanissetta».

L'Assessore
DI MARTINO

PIRO - BATTAGLIA MARIA LETIZIA - BONFANTI - GUARNERA - MELE. — «*Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'industria e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:*

— gli amministratori delegati della "Pirelli S.p.A." hanno comunicato l'intenzione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di fabbricazione di pneumatici per motociclette sito a Villafranca Tirrena (Messina);

— questa decisione comporterà la perdita di 720 posti di lavoro;

— la decisione ha già determinato la mobilitazione a fianco dei dipendenti minacciati dal licenziamento delle intere comunità di Villafranca e dei comuni vicini, vista l'importanza dell'azienda in smobilitazione nell'economia della zona, in termini di redditi e quindi di moltiplicatore delle attività economiche;

— la decisione di smantellare la fabbrica, inserendosi in un quadro complessivo di ristrutturazione del gruppo "Pirelli", che prevede ulteriori tagli occupazionali, potrebbe in un futuro non lontano coinvolgere anche altre aziende del gruppo operanti in Sicilia, con evidenti pesanti conseguenze sull'economia dell'Isola;

per sapere quali misure concrete intendano assumere per sostenere la lotta dei dipendenti della "Pirelli" di Villafranca Tirrena in difesa del posto di lavoro» (827).

RISPOSTA. — «Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.

La Società Pneumatici Pirelli S.p.A., Azienda del Gruppo Pirelli, ha dato inizio sin dal 1985 ad un piano di ristrutturazione aziendale nazionale per fare fronte alla situazione di crisi determinata dalla contrazione delle attività produttive (con la conseguente sospensione del lavoro di parte delle maestranze), conseguenza al calo della domanda, anche nel mercato internazionale, per la forte concorrenza straniera.

Un'altra concausa della crisi è da attribuire agli elevati costi di produzione.

Per superare la difficile situazione aziendale, la Società Pirelli ha programmato ed attuato il piano di ristrutturazione che prevedeva la chiusura di alcuni stabilimenti (Milano Bicocca) ed il potenziamento di altri, tra cui lo stabilimento di Villafranca Tirrena.

Il suddetto stabilimento, inizialmente, doveva provvedere alla produzione del «Cinturato Gigante» ed aveva un organico aziendale di circa 1.167 dipendenti (anno 1985).

Dal 1986 in avanti la società ha trasferito dallo stabilimento Bicocca-Milano diversi macchinari e altri ne ha trasferiti dallo stabilimento di Tivoli, diversificando la produzione per essere presente sul mercato con una vasta gamma di prodotti.

La Società Pirelli S.p.A., utilizzando gli ammortizzatori sociali a disposizione (integrazione salariale, prepensionamento, pensionamenti etc.), ha potuto delineare un piano per lo smaltimento dell'esubero di manodopera che si veniva a creare con la chiusura completa di Milano-Bicocca e con la ristrutturazione degli altri stabilimenti di Settimo Torinese, Tivoli e Villafranca Tirrena.

Quindi, attraverso un ulteriore piano di ristrutturazione per il 1990/91, recepito negli accordi al M.L.P.S. del 27 luglio 1990 e 12 settembre 1990, la Pirelli S.p.A. si impegnava al rilancio dell'attività dello stabilimento di Villafranca Tirrena avendo la possibilità di utilizzare sino al 31 dicembre 1991 il prepensionamento della manodopera in esubero (circa 216 unità) al fine del contenimento dei costi aziendali.

A causa, però, di ritardi burocratici legati alla mancata approvazione dei relativi decreti ministeriali, l'azienda non ha potuto procedere, nei tempi stabiliti, al prepensionamento delle unità in esubero.

Tali unità erano state individuate e quantificate nel verbale di accordo del 30 luglio 1991 al M.L.P.S. che sanciva la definitiva chiusura del piano di ristrutturazione al 31 marzo 1992 e la conseguente collocazione in lista di mobilità per le unità lavorative in esubero che non potevano essere smaltite attraverso il prepensionamento.

Si evidenzia che al termine del piano di ristrutturazione l'organico aziendale si è ridotto a circa 711 dipendenti.

Dal 1985, ad oggi, i dipendenti occupati sono stati in media annuale:

— nell'anno 1985	Totale Dipendenti n. 1164;
— » 1986	» » » 1162;
— » 1987	» » » 1141;
— » 1988	» » » 1111;
— » 1989	» » » 1030;
— » 1990	» » » 1080;
— » 1991	» » » 954;
— » 1992	» » » 711.

Alla luce di quanto precede e degli accertamenti esperiti si ritiene che le intenzioni manifestate dall'Azienda per la definitiva chiusura dello stabilimento di Villafranca Tirrena siano in contraddizione con le azioni poste in essere dalla società Pirelli che, nell'arco temporale che va dal 1985 al 1992, per Villafranca Tirrena ha fatto presente di avere effettuato investimenti per circa 29.281 milioni di lire».

L'Assessore
DI MARTINO

CRISTALDI - BONO - PAOLONE - RAGNO - VIRGA. — «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

— l'Ente nazionale per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno (ENIPMI) è sottoposto a procedimento penale mentre è in corso un giudizio di responsabilità presso la procura generale della Corte dei conti per quantificare il danno arrecato all'Erario;

per sapere:

— se risponda a verità che, attraverso il passaggio di un "protocollo d'intesa" di dubitabile valore giuridico, funzioni, corsi e beni dell'ENIPMI sarebbero stati "passati" ad associazioni di fatto parasindacali che non sarebbero in alcun modo titolate a surrogare l'attività di enti di formazione professionale giuridicamente riconosciuti e tutto ciò per l'intervento dell'Amministrazione della Regione che non aveva alcun diritto sui beni patrimoniali ed immobiliari dell'ENIPMI;

— in quale modo intenda atteggiarsi il Governo della Regione dinanzi al problema del recupero dei crediti, per circa 30 miliardi, vantati verso l'ENIPMI, anche per risarcimento danni, da dipendenti, fornitori, banche, enti previdenziali;

— quali notizie il Governo della Regione sia in grado di dare sui contestati locali di via Florio (presso il Villaggio Ruffini di Palermo) e sui suoi attuali occupanti e le loro attività;

— se l'ASFOR (surrogante sindacale dell'ENIPMI) abbia presentato il rendiconto di gestione dei corsi affidati all'ENIPMI;

— come siano spiegabili in tutta questa vicenda le errate prese di posizione, le informazioni sbagliate ed il mancato controllo amministrativo da parte del Governo della Regione;

— quali finanziamenti per attività corsuali abbiano ottenuto i soggetti cui sono state trasferite, di fatto se non di diritto, le funzioni dell'ENIPMI» (846).

RISPOSTA. — «Relativamente ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto va preliminarmente precisato che l'Enipmi fin dal 1985 non è stato ammesso a finanziamento, per le finalità professionali e formative previste dalla legge regionale 24/76, a causa di gravi irregolarità amministrative e contabili riscontrate.

Lo stesso Ente, peraltro, per i motivi sopra esposti, con D.M. del 21 aprile 1992 del Ministero del Lavoro è stato sciolto.

La non affidabilità accertata a carico dell'Ente in discussione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge regionale 24/76, poneva tutto il personale dipendente nelle condizioni di essere licenziato.

Le OO.SS. di categoria, a difesa del posto di lavoro del personale sopra detto, hanno chiesto a questo Assessorato di adoperarsi affinché venisse attuata la mobilità ai sensi dell'articolo 21 del C.C.N.L. di categoria vigente per il triennio 1983/86.

In tal senso si è pervenuti al protocollo di intesa del 13 ottobre 1987, mediante il quale un gruppo di Enti gestori (ECAP, IAL, ENFAP, ENAIP, ENAP Don Orione, CNOS, CIOFS ed ENGIM) si è dichiarato disponibile ad assumere il personale dell'ENIPMI a seguito di licenziamento e/o di dimissione.

I predetti Enti gestori hanno, però, accettato la mobilità del personale di che trattasi, a condizione che venissero loro assegnati opportunamente, per il 1987/88, un maggior numero di corsi tale da consentire un operativo impiego del personale assorbito.

Conseguentemente si ritiene, quindi, che si sia trattato di una diversa formulazione del piano corsuale per il 1987/88 e non di un «passaggio» di funzioni, corsi e beni dell'ENIPMI ad associazioni di fatto che nulla avrebbero a che fare con l'attività di formazione professionale.

Per quanto concerne poi i beni mobili dell'ENIPMI, che l'interrogante ritiene siano trasferiti ad altri enti gestori, non esiste alcun atto formale in tal senso, emanato da questo Assessorato.

Inoltre l'Enipmi non risulta proprietario di beni immobili e, a tal uopo, va precisato che la competenza per la concessione di beni demaniali in uso gratuito e/o comodato è demandata alla Presidenza della Regione - Gruppi Patrimonio Immobiliare e Mobiliare.

Si precisa, inoltre, che è stato dato incarico alla Guardia di Finanza ed agli Ispettorati Provinciali del Lavoro di procedere alla identificazione ed ubicazione delle attrezzature didattiche dell'Enipmi affinché l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta addivenga al

pignoramento per il soddisfo dei crediti vantati da questa Amministrazione nei confronti del predetto Ente gestore, e provveda nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Va sottolineato, infine, che le attrezzature didattiche pervenute agli enti gestori mediante finanziamenti regionali e/o ministeriali non possono avere altra destinazione se non quella dell'utilizzo per le finalità cui vennero erogati i finanziamenti stessi.

Per quanto concerne i locali di via Florio n. 97 e relative attrezzature didattiche non risulta che questo Assessorato abbia provveduto alla consegna ad alcun Ente.

Né appare fondato il rilievo secondo il quale questa Amministrazione sia stata inattiva in materia di controllo amministrativo, se è vero che la denuncia alla Procura della Repubblica di Caltanissetta è stata prodotta da questo Assessorato, proprio a seguito di apposita verifica effettuata all'ENIPMI da funzionari regionali.

Lo stesso Ente, infatti, dopo le irregolarità amministrative riscontrate prima da questo Assessorato e poi confermate dalla Guardia di Finanza e prima di essere sciolto, ha proceduto a ricostituire l'organo direttivo nonché a svolgere altre attività presso il centro audiofonologico di Palermo.

Questo Assessorato quindi non ha trasferito né poteva trasferire ad alcun ente le funzioni dell'ENIPMI.

L'Assessore
DI MARTINO

CRISTALDI. — «All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che la fabbrica di ceramiche artistiche "De Simone" è stata dichiarata fallita il 12 marzo scorso, ad un anno dalla morte del proprietario, professore Giovanni De Simone, che sono stati chiusi gli stabilimenti (di via Messina Marine e Cefalù) e parte degli addetti (ottanta in tutto) ha perduto il lavoro;

constatato che sono stati chiusi anche i numerosi punti di vendita in tutta Italia;

ritenuto che le cause del fallimento possono essere attribuite all'eccessiva espansione

dell'attività per una azienda concepita come bottega artigiana fuori dalle logiche di concorrenza e risparmio sui costi di produzione, e ad una serie di scelte sbagliate ed incidenti di percorso che hanno costretto l'azienda ad indebitarsi con le banche;

ritenuto che, secondo il curatore fallimentare, "consolidato lo stato passivo del fallimento, la situazione è ancora recuperabile perché il potenziale dell'azienda sussiste ancora: c'è un nome noto e apprezzato in tutto il mondo, ci sono i macchinari e c'è la famiglia De Simone composta da artisti della ceramica, un nucleo che potrebbe ricompattarsi in un'azienda a più largo respiro";

per sapere se e quali interventi intenda porre in essere, anche alla luce dell'esiguità della somma necessaria (qualche centinaio di milioni), per evitare la chiusura dell'azienda e la cancellazione definitiva di ottanta posti di lavoro» (922).

RISPOSTA. — «Con riferimento all'interrogazione numero 922, di cui all'oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.

Dal momento che la Ditta «De Simone» è stata già dichiarata fallita, le uniche iniziative di competenza di questo Assessorato a sostegno dei lavoratori dell'impresa sono quelle previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, numero 223.

In pratica, il curatore fallimentare della Fabbrica di Ceramiche Artistiche «De Simone», potrà richiedere al competente Ministero del Lavoro, tramite l'U.P.L.M.O. di Palermo, la C.I.G.S. per un periodo di 12 mesi in favore dei dipendenti purché gli stessi, nel frattempo e durante il periodo della C.I.G.S., non vengano licenziati».

L'Assessore
DI MARTINO

GIAMMARINARO. — «All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

— la recente delibera della Giunta regionale di governo che ha approvato la costituzione

delle nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego, così come previsto dalla legge regionale numero 36 del 21 settembre 1990 ed in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, numero 56, prevede la soppressione dell'ufficio di Collocamento del comune di Salemi ed il suo accorpamento alla circoscrizione di Castelvetro;

— malgrado la procedura risponda a quanto richiesto dalla normativa citata, riesce difficile all'interrogante individuare i criteri attraverso i quali si è arrivati alla definizione del numero delle circoscrizioni e dei loro ambiti territoriali;

— giova ricordare che l'Ufficio di Collocamento di Salemi, ha svolto e svolge una notevole mole di lavoro in considerazione anche dell'estensione del territorio dello stesso e delle numerose iscrizioni di lavoratori che fa registrare: in atto sono più di 4.000 i lavoratori iscritti, di cui circa 1.000 nel settore agricolo, quest'ultima cifra è difficilmente riscontrabile in altre realtà locali che pure sono state proposte, con il parere della commissione regionale per l'impiego, da codesto Assessorato;

considerato che sarebbe stato certamente più rispondente alla realtà della zona lasciare l'ufficio di Salemi quale sezione circoscrizionale, che comprendesse, oltre alla stessa città, i vicini centri di Vita, Gibellina e Santa Ninfa;

per sapere:

— le motivazioni che stanno dietro al citato provvedimento, che penalizza la città a favore di altri centri certamente più piccoli per popolazione e i cui carichi di lavoro non sono paragonabili a quelli dell'ufficio di Salemi;

— altresì, quali iniziative intenda assumere per venire incontro alle esigenze della popolazione locale che in un documento approvato all'unanimità dal massimo consesso cittadino, ha manifestato la sua ferma opposizione, anche — ove non fosse percorribile la strada della modifica delle circoscrizioni — sfruttando l'articolo della legge che prevede la possibilità dell'istituzione di sezioni staccate, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, numero 56» (965).

RISPOSTA. — «Con riferimento all'interrogazione *de quo* si rappresenta quanto segue.

Con l'emanazione della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36 è stata data attuazione in Sicilia all'importante riforma della disciplina del collocamento e dell'organizzazione del mercato del lavoro, già operata dalla normativa statale (l. 28 febbraio 1987 numero 56) mediante la realizzazione della nuova struttura degli organi del collocamento: le Sezioni circoscrizionali.

Al fine di realizzare quanto disposto dalla predetta normativa (art. 2, 1° comma) le proposte di istituzione delle Circoscrizioni sono state formulate dai Direttori degli UPLMO, sentite le maggiori organizzazioni rappresentative degli interessi sociali nell'ambito provinciale, tenendo conto il più possibile delle caratteristiche locali del mercato del lavoro e dei collegamenti del territorio, in conformità alla circolare assessoriale numero 145 del 30 gennaio 1991.

Nel corso delle predette riunioni sono stati valutati diversi elementi, quali: la situazione viaria provinciale, quella dei trasporti pubblici intercomunali, nonché l'estensione territoriale dei singoli Comuni e la loro omogeneità ai fini dell'aggregazione nelle Sezioni Circoscrizionali da individuare.

Dopo la formulazione delle predette proposte, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 2/88, sono state sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro.

Successivamente la Commissione Regionale per l'impiego, tenendo in massimo conto le proposte medesime, ha individuato nelle sedute del 27 dicembre 1991 e del 14 gennaio 1992 i Comuni sedi di sezione circoscrizionale e quelli che ne fanno parte.

Infine questo Assessorato, con nota prot. n. 113 del 6 febbraio 1992, ha trasmesso l'elenco delle circoscrizioni, così come individuate dalla predetta Commissione per l'impiego, alla Giunta regionale, che, con delibera numero 277 del 7 settembre 1992, ha approvato l'istituzione delle circoscrizioni in parola, senza alcuna modifica rispetto al parere della Commissione regionale per l'impiego.

L'istituzione delle Circoscrizioni è stata quindi adottata con D.A. n. 363 del 26 marzo 1993, in corso di registrazione.

Alla luce di quanto in precedenza illustrato e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'effettivo avvio dell'attività delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, si ritiene che il problema prospettato dall'onorevole Giammarinaro possa essere affrontato con maggiore cognizione di causa allorquando l'Assessorato potrà disporre di concreti elementi di valutazione sullo stato di funzionalità delle nuove Circoscrizioni.

In ogni caso non va trascurata la possibilità di istituire ed individuare, con apposito decreto, i compiti dei recapiti periodici delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo la procedura dettata dall'articolo 2 — commi 7° e 8° — della L.R. 36/90».

L'Assessore
DI MARTINO

CRISTALDI. — «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che la legge regionale 21 settembre 1990, numero 36 ha previsto l'istituzione delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura previa individuazione dei relativi ambiti territoriali e che il Governo regionale ha individuato le dette circoscrizioni nel territorio isolano;

considerato che il Comune di Custonaci (TP) rappresenta il primo polo siciliano per l'estrazione e la lavorazione del marmo con più di settecento addetti (oltre l'indotto) e che la zona demaniale di Monte Sparagio, gestita dall'Ispettorato forestale di Trapani, assorbe una manodopera agricola annuale di circa cinquecento addetti;

valutato che in detto comune sono attualmente iscritti nelle liste dei disoccupati oltre 1.100 cittadini e che Custonaci rappresenta il baricentro geografico e sociale dei vicini comuni di San Vito Lo Capo, Valderice e Busetto Palizzolo;

per sapere se risponda a verità la notizia che si vorrebbe sopprimere l'Ufficio di collo-

camento di Custonaci accorpendolo alla circoscrizione di Trapani e, in caso affermativo, se il Governo della Regione si renda conto del danno obiettivo arrecato agli abitanti di una zona già fortemente penalizzata dalla sua marginalità geografica e dei gravi, ulteriori disagi cui si condannerebbero lavoratori, forze sociali ed imprenditoriali della zona che, tradizionalmente, ha sempre avuto un forte movimento occupazionale e per i quali la presenza d'una sezione circoscrizionale del collocamento non rappresenta certamente un "surplus" ma un'esigenza di base con ampio spettro di ripercussione sociale ed economica proprio in forza della sua vitalità» (1229).

RISPOSTA. — «In relazione a quanto rappresentato dall'onorevole Cristaldi con l'interrogazione che si riscontra, si forniscono le seguenti notizie.

Come è noto, l'istituzione in Sicilia delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura è stata prevista dall'articolo 2, 1° comma della legge regionale 21 settembre 1990, numero 36 per una più razionale organizzazione del mercato del lavoro e per adeguarsi alla riforma statale operata in materia di collocamento dalla legge 28 febbraio 1987, numero 56.

Al fine di realizzare quanto disposto dalla predetta normativa l'Assessorato al lavoro ha diramato specifiche direttive con circolare numero 145 del 30 gennaio 1991, invitando i direttori degli UPLMO a formulare delle proposte di istituzione delle circoscrizioni, dopo aver sentito le maggiori organizzazioni rappresentative degli interessi sociali nell'ambito provinciale.

Nel corso delle riunioni svoltesi a livello provinciale sono stati valutati diversi elementi, quali le caratteristiche locali del mercato del lavoro, i collegamenti del territorio, quindi la situazione viaria provinciale e quella dei trasporti pubblici intercomunali, nonché l'estensione territoriale dei singoli Comuni e la loro omogeneità ai fini dell'aggregazione nelle Sezioni Circoscrizionali da individuare.

La proposta formulata dal direttore dell'UPLMO di Trapani con nota numero 6812 del 12 luglio 1991, a seguito degli incontri effettuati

con le maggiori rappresentanze sociali, individuava già il Comune di Custonaci nel comprensorio di Trapani, unitamente a Paceco, Valderice, Erice, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo, Favignana.

Peraltro le proposte formulate dai direttori degli UPLMO sono state successivamente sottoposte all'esame e alle valutazioni delle OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ciò in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. numero 2/88.

In seguito, la Commissione regionale per l'impiego, tenendo in massimo conto le proposte medesime, ha individuato, nelle sedute del 27 dicembre 1991 e del 14 gennaio 1992, i Comuni sedi di Sezioni Circoscrizionali e quelli che ne fanno parte.

Infine, l'Assessorato, con nota numero 113 del 6 febbraio 1992, ha trasmesso l'elenco delle Circoscrizioni, così individuate dalla predetta Commissione regionale per l'impiego, alla Giunta regionale, che con delibera numero 277 del 7 settembre 1992, ha approvato l'istituzione delle Circoscrizioni in parola, senza alcuna modifica rispetto al parere della Commissione regionale per l'impiego.

L'istituzione delle Circoscrizioni è stata quindi adottata con D.A. numero 363 del 26 marzo 1993, in corso di registrazione.

Alla luce di quanto in precedenza illustrato e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'effettivo avvio dell'attività delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, si ritiene che il problema prospettato dall'onorevole Cristaldi possa essere affrontato con maggiore cognizione di causa allorquando l'Assessorato potrà disporre di concreti elementi di valutazione sullo stato di funzionalità delle nuove Circoscrizioni.

In ogni caso non va trascurata la possibilità di istituire ed individuare, con apposito decreto, i compiti dei recapiti periodici delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo la procedura dettata dall'art. 2 — commi 7° e 8° — della legge regionale numero 36/90».

L'Assessore
DI MARTINO

CRISTALDI. — *«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, per sapere:*

— se l'IAL di Trapani gode di agevolazioni, di contributi e finanziamenti da parte della Regione per corsi professionali o per altre attività;

— in caso affermativo, se sia a conoscenza del comportamento adottato dallo stesso IAL di Trapani che non ha accolto domande di ammissione a giovani che, avendo frequentato i primi due anni di corso, chiedevano l'ammissione al III° anno e ciò in quanto lo stesso IAL non avrebbe avuto fondi sufficienti per il rimborso delle spese ferroviarie» (1303).

RISPOSTA. — «Nel fornire riscontro all'interrogazione dell'onorevole Cristaldi in oggetto segnata si precisa che in favore dello IAL-CISL di Trapani è stata decretata, per l'anno formativo 1992/93, la concessione di un contributo pari a complessive lire 3.935.992.500.

Con tale contributo sono stati sovvenzionati numero 33 corsi di formazione professionale gestiti dall'ente in argomento nella provincia di Trapani, 29 dei quali relativi al settore commercio e 4 al settore turismo.

Relativamente al secondo quesito posto dall'onorevole interrogante si fa presente che, in atto, non esistono corsi di formazione professionale di durata superiore a due anni e, quindi, sembra improbabile che lo IAL di Trapani possa aver rifiutato a degli allievi l'ammissione al terzo anno di corso, per il semplice fatto che non esiste un terzo anno cui iscriversi.

In realtà, dall'esame della documentazione in possesso di questo Assessorato risulta che lo IAL di Trapani gestisce un corso annuale di specializzazione per il conseguimento della qualifica professionale di "estetista".

Detta qualifica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, numero 1 si consegue "...dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista...".

È verosimile quindi che l'onorevole Cristaldi si sia riferito a questo corso di specializzazione per "estetista" che, in effetti, non costituisce l'ultimo anno di un corso triennale, essendo un corso annuale a se stante, rispetto al quale si pone come propedeutica la frequenza di un corso biennale.

In ogni caso non risulta a questo Assessorato che lo IAL abbia respinto alcune domande di ammissione al corso annuale di specializzazione per "estetista" adducendo l'insufficienza dei fondi per il rimborso delle spese ferroviarie. D'altro canto le spese per il trasporto degli allievi, ricorrendone i presupposti, sono regolarmente rimborsate e coperte dai contributi concessi da questa Amministrazione».

L'Assessore
DI MARTINO

CRISTALDI. — *«All'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:*

— con l'articolo 14 della legge 6 marzo 1976, numero 27 è stato istituito l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, ma non sono state stabilite norme per regolamentare l'utilizzazione dello stesso albo ai fini del collocamento degli iscritti;

considerato che, in mancanza della suddetta normativa, l'affidamento di incarichi avviene secondo il deprecabile criterio della spartizione politico-sindacale dei posti disponibili;

ritenuto:

— che sia indispensabile dettare norme precise per regolare l'utilizzazione dell'albo dei docenti ai fini del conferimento di incarichi, in modo da garantire giustizia e trasparenza;

— altresì doveroso dare adeguate risposte alle aspettative dei giovani che attendono invano la predisposizione di una graduatoria, formata secondo parametri predeterminati, che garantisca l'avviamento al lavoro in base a criteri di giustizia;

per sapere:

— quali iniziative intenda intraprendere per una corretta gestione dell'albo del personale docente dei corsi di preparazione professionale, ai fini del conferimento degli incarichi;

— se sia a conoscenza dell'atteggiamento delle forze sindacali, in ordine ai provvedimenti di conferimento degli incarichi che vengono lottizzati dagli enti e dalle istituzioni che gestiscono corsi di formazione professionali, e dello stato di disagio avvertito dai giovani iscritti all'albo che, sfiduciati, attendono invano un posto di lavoro» (1319).

RISPOSTA. — «La legge regionale 6 marzo 1976, numero 24 che detta norme in materia di addestramento professionale dei lavoratori, definisce l'azione formativa come "diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisce lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazioni".

Alla luce di tale enunciazione gli Enti attraverso i quali questo Assessorato attua i corsi e le altre finalità formative previste dalla legge regionale numero 24/76 possono quindi definirsi "incaricati di pubblico servizio" e, come tali, sono sottoposti al controllo e alla vigilanza di questa Amministrazione relativamente all'accertamento e al riconoscimento dell'idoneità tecnico-didattica a svolgere attività di formazione professionale (ai fini della validità dell'attestato da essi rilasciato), nonché all'accertamento dell'idoneità delle sedi presso cui vengono svolte le attività formative, con conseguente possibilità di sospendere l'attività formativa in caso di accertate carenze tecnico-didattiche o di gravi irregolarità amministrative, o, nei casi più gravi, di procedere anche alla revoca del riconoscimento di idoneità conferito.

Particolari cautele sono state ancora previste dal legislatore, in considerazione del servizio pubblico che gli enti di formazione sono chiamati a svolgere, relativamente ai requisiti professionali e didattici del personale preposto alle attività formative (articolo 13 e 14) ed all'accertamento dell'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o specializzazione prevista dal corso frequentato.

E però, il rapporto intercorrente fra gli enti di formazione professionale e il personale amministrativo e docente ha natura squisitamente privatistica, tanto che per il loro trattamento giuridico ed economico la stessa legge (art. 14 - 6° comma) rinvia alle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria.

In tal senso, la possibilità di richiesta nominativa di lavoratori, consentita al numero 1 del II comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1969 numero 52 per "impiegati amministrativi e tecnici laureati o diplomati", è stata estesa dall'articolo 14 — 5° comma — della legge regionale numero 24/76, anche per gli istruttori pratici.

In tal senso operano gli enti di formazione, i quali, dopo avere segnalato a questo Assessorato i nominativi dei docenti che intendono assumere avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla legge, attendono il nulla-osta dell'Amministrazione al conferimento dell'incarico, che lo concede dopo avere verificato il possesso dei requisiti da parte dei docenti segnalati, tra i quali la regolare iscrizione nell'apposito albo di cui all'articolo 14 della legge.

Peraltro la richiesta nominativa trova giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto intercorrente tra il corpo docente e gli enti gestori, i quali, come chiarito nelle premesse, devono essere in grado di dimostrare adeguate capacità organizzative e tecnico-didattiche.

Alla luce delle superiori considerazioni non v'è dubbio che modifiche nel senso richiesto dall'onorevole Cristaldi non possano che essere introdotte per via legislativa.

In tal senso potranno essere assunte iniziative emendative del disegno di legge presentato da questo Assessorato in materia di formazione professionale, già esaminato favorevolmente dalla Giunta di governo».

L'Assessore
DI MARTINO

MACCARRONE. — «All'Assessore per l'agricoltura e le foreste e all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

— il CO.AL.CO. (Consorzio Allevamenti Cooperativi), sito nel territorio di Catania, è la più grande azienda zootecnica del Meridio-

ne d'Italia, dotata di vasti appezzamenti di terreno, di considerevoli strutture, di un grande patrimonio di professionalità;

— il Consorzio, che ha beneficiato in passato di consistenti contributi erogati dalla Regione, versa da tempo in uno stato di gravissima crisi determinata da una gestione certo non ispirata a criteri di efficienza e trasparenza. La Regione ha inviato un commissario liquidatore e, senza un immediato intervento, 44 lavoratori rischiano di perdere lavoro e reddito e il già indebolito sistema produttivo della provincia di Catania rischia un nuovo durissimo colpo;

per sapere:

— quali iniziative intendano assumere per verificare la responsabilità nella fallimentare gestione dell'azienda e nell'uso delle risorse pubbliche erogate;

— quali provvedimenti immediati, di concerto con le autorità nazionali, intendano adottare per garantire ai lavoratori interessati l'occupazione ed il reddito o per rilanciare l'intero comparto produttivo» (1491).

RISPOSTA. — «In relazione al contenuto dell'interrogazione in oggetto segnata si comunica, per la parte di competenza di questo Assessorato, quanto segue:

— il "CO.AL.CO." (Consorzio Allevamenti Cooperativi) sito nel territorio di Catania, posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto numero 1289/XII/90 del 15 novembre 1990, è stato successivamente autorizzato alla continuazione della gestione provvisoria fino al 31 dicembre 1992 allo scopo di risanare l'Azienda e salvaguardare i posti di lavoro;

— il Commissario liquidatore, ing. Onofrio Palermo, con lettera del 21 dicembre 1992 ha comunicato l'attivazione della procedura di mobilità ex articolo 4 legge 223/91 per 40 dipendenti, a seguito degli esiti negativi sortiti dal tentativo di risanamento e ristrutturazione del Consorzio;

— in data 12 gennaio 1993, le OO.SS. ed il Commissario liquidatore hanno avuto un incontro in sede aziendale, in occasione del quale

le OO.SS. hanno richiesto la proroga per altri 6 mesi della C.I.G.S. e trasferito la vertenza davanti all'U.P.L.M.O.;

— nei locali dell'ufficio del Lavoro di Catania il 20 gennaio 1992, si sono riunite le parti per discutere sulla citata procedura di mobilità: le OO.SS. ribadivano la richiesta di proroga della C.I.G.S. ex articolo 3, comma 2, legge 223/91, impegnandosi a promuovere un incontro con la GEPI e con il Governo regionale per un rilancio dell'Azienda anche attraverso una cessione parziale di essa.

L'U.P.L.M.O., sulla scorta di ciò e dell'attenzione prestata alla vicenda dal Prefetto di Catania, ha invitato le parti a trovare una soluzione che salvaguardasse l'occupazione facendo ricorso anche alla C.I.G.S.

Dal canto suo il Commissario liquidatore, tenuto conto delle sollecitazioni ed inviti ricevuti, si è dichiarato disponibile all'avvio di una procedura di proroga della C.I.G.S., previa autorizzazione degli Organi competenti.

Si è, quindi, pervenuti all'ultimo accordo raggiunto dalle parti nell'incontro aziendale del 6 marzo 1993, che faceva seguito alla riunione tenutasi il giorno prima presso questo Assessorato regionale al lavoro dove, in virtù dell'imminente emanazione delle norme attuative della legge regionale 32/91, è emersa la possibilità che privati imprenditori possano essere interessati alla rilevazione dell'Azienda.

L'accordo del 6 marzo 1993 esplicita che la citata legge regionale 32/91 da una parte e la disponibilità manifestata dai competenti Organi Regionali, dall'altra, costituiscano il presupposto ai requisiti richiesti dalla legge 223/91 per la proroga del trattamento di C.I.G.S., a carattere rotativo, a favore di 43 dipendenti del Consorzio. Le OO.SS., in particolare, nell'auspicare che gli interventi legislativi favoriscano la cessione della CO.AL.CO., hanno concordato nell'avanzare la detta richiesta di proroga della C.I.G.S.».

L'Assessore
DI MARTINO

CRISTALDI. — «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il lavoro, la previdenza so-

ziale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che solo in data 16 febbraio 1993 l'ufficio di collocamento di Mazara del Vallo affiggeva le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge numero 56/87 relative all'anno 1991;

atteso che, in detta graduatoria, "d'autorità" è stata attribuita la qualifica generica di "impiegato d'ordine" a lavoratori in possesso di diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore che avevano richiesto di essere inseriti con diverse qualifiche specialistiche (operatore macchine contabili, operatore con terminale video, addetto alle spedizioni) tanto per il 1991 quanto nella graduatoria (non ancora pubblicata) del 1992;

valutato altresì che specifici ricorsi inoltrati all'ufficio del Lavoro e della occupazione di Trapani hanno formalmente rilevato e denunciato come nella suddetta graduatoria, a livelli indebiti di qualificazione, fossero inseriti candidati sforniti dei titoli richiesti e che tale "anomalia" sarebbe già stata verificata ed accertata presso l'Ufficio di collocamento di Mazara;

per sapere:

— se il Governo della regione sia stato informato, ed in che modo, sulla cennata vicenda;

— come sia stato possibile il verificarsi delle succitate irregolarità;

— in quale modo il Governo della Regione intenda intervenire, in tempi reali ed utili, per l'accertamento dei fatti denunciati, delle responsabilità connesse e per il ristabilimento delle norme e la concreta, positiva soluzione dei casi in contestazione» (1540).

RISPOSTA. — «In relazione all'interrogazione di cui in oggetto, mi pregio di fornire la risposta di cui appresso.

L'inserimento dei dati riguardanti le domande di iscrizione nelle liste di cui all'articolo 16 della legge numero 56/87, mentre per il 1990 è stato effettuato a cura del S.I.B.A.CRE., per il 1991 è stato demandato direttamente agli Uffici del Lavoro.

Presso le Sezioni della provincia di Trapani sono pervenute circa 13.000 domande, per cui

le operazioni di inserimento si sono alquanto protratte, anche in considerazione dell'insufficienza delle strutture informatiche e del personale da adibire e delle obiettive difficoltà di ricondurre alla codificazione d'uso istanze contenenti qualifiche difformi, in genere riferibili a singole mansioni di una stessa qualifica.

Tale impostazione, a differenza dell'operato del S.I.B.A.CRE. che ha meccanicamente riportato in graduatoria le qualifiche richieste con il Mod. C/Iscrizione, ha comportato un esame, seppure sommario, delle domande ed una preventiva valutazione del diritto dell'ottenimento della qualifica richiesta dal lavoratore.

Per quanto riguarda, in particolare, la fattispecie segnalata dall'onorevole Nicolò Cristaldi si ritiene poter affermare, con sufficiente certezza, che trattasi di un solo caso, individuabile nell'istanza del lavoratore Vellutato Danilo, abitante a Mazara del Vallo, via Salemi Km. 2,2.

Costui, in possesso del diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, ha chiesto l'iscrizione con le qualifiche di "Addetto alla Spedizione", "Operatore Macchine Contabili" ed "Operatore con Terminale Video" senza, peraltro, avere prodotto alcuna documentazione a dimostrazione del possesso delle predette professionalità.

Pertanto l'Ufficio, in sede di immissione dei dati, non ha ritenuto di poter riconoscere le tre qualifiche.

Tuttavia, onde evitare la esclusione del lavoratore, considerando che lo stesso, per le finalità della graduatoria operante fino al 4° livello, poteva essere inserito come impiegato d'ordine, ha ritenuto opportuno operare in tal senso.

Non trattasi, quindi, di un "atto di autorità", bensì del tentativo di assicurare delle possibilità di avviamento allo stesso lavoratore.

Il signor Vellutato ha inoltrato ricorso alla Commissione provinciale per l'impiego avverso il mancato inserimento con le qualifiche richieste, ma detto Organo, con decisione del 12 marzo 1993, lo ha respinto con le stesse motivazioni dell'Ufficio. Ha cioè ritenuto che il diploma di ragioniere non può considerarsi documento valido per la attribuzione delle qualifiche di che trattasi.

In ciò si è uniformato alle direttive emanate da questo Assessorato con circolare numero 383 dell'11 aprile 1992, con la quale è stato espresso l'avviso che le singole materie oggetto di studio per il conseguimento di un diploma non possono considerarsi titolo per l'attribuzione della relativa qualifica professionale.

Circa la fattispecie, che si assume simile, decisa diversamente, si ritiene che l'interrogazione si riferisca a due casi di iscrizione, con la qualifica di "Operatore Macchine Contabili", erroneamente operati ma che in sede di controllo con gli atti d'ufficio, la Sezione ha provveduto ad annullare, notificando il provvedimento agli interessati. Ciò nel quadro di una recente verifica su tutti gli iscritti con le risultanze della Sezione, tendente ad evitare che nella graduatoria 1992 vengano automaticamente riportate le situazioni mutate nel tempo.

In futuro tale inconveniente potrà essere evitato con l'informatizzazione allo sportello, che determinerà la variazione della posizione del lavoratore contestualmente all'operazione.

In ogni caso, con l'attuale sistema si esclude la possibilità di errore considerato che, in occasione di avviamenti, viene verificato il diritto del lavoratore sulla base della sua posizione fino al momento dell'avviamento dello stesso.

In conclusione si ritiene di poter dare assicurazione sulla regolarità della vigente graduatoria della Sezione di Mazzara del Vallo composta da numero 2.525 nominativi.

A tale riguardo si comunica che sono già stati esaminati dalla Commissione Provinciale per l'Impiego anche i ricorsi. Ne sono pervenuti numero 52 ed hanno avuto il seguente esito: accolti numero 22; respinti numero 27; sospesi per accertamenti numero 3».

L'Assessore
DI MARTINO

FLERES. — «All'Assessore per l'industria, all'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— con la chiusura della cartiera SIACE la cartiera Keyes è rimasta l'unica grossa realtà

produttiva della zona ionico-etnea e che, con i suoi oltre 60 dipendenti, a parte l'indotto, rappresenta un importante punto di riferimento per l'economia dell'intera area;

— per salvaguardare il posto di lavoro i dipendenti hanno più volte sacrificato garanzie contrattuali e condizioni ambientali;

— nonostante tale disponibilità l'azienda ha avviato le procedure per la chiusura dello stabilimento di Fiumefreddo non tenendo conto delle richieste avanzate dalla Regione siciliana, a suo tempo dichiaratasi disponibile ad avviare un'azione di sostegno all'occupazione per i lavoratori della Keyes;

— il Governo sta per varare un piano per la salvaguardia dei livelli occupazionali e far fronte alla sempre più pesante crisi economica;

per sapere:

— quali iniziative intenda intraprendere per garantire i livelli occupazionali presso la cartiera Keyes di Fiumefreddo o per sostenere l'eventuale disoccupazione alla quale i lavoratori dell'azienda sembrerebbero in atto condannati;

— se non ritenga dover attivare immediatamente la raccolta differenziata, della carta in particolare, per abbattere i costi di produzione delle cartiere siciliane, rilanciare l'intero settore e salvaguardare occupazione ed ambiente» (1601).

RISPOSTA. — «In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, mi prego fornire le seguenti notizie.

La vertenza dei dipendenti della cartiera Keyes è stata risolta in quanto la stessa, per decisione dei proprietari, continuerà la propria attività e, pertanto, lo stabilimento di Fiumefreddo non verrà chiuso.

A seguito di tale decisione i lavoratori sono addivenuti ad una forma transattiva di accordo, rinunciando alla 14ª mensilità, essendosi resi conto delle difficoltà finanziarie aziendali, con la speranza di recuperare tale credito in periodi più tranquilli».

L'Assessore
DI MARTINO